

1° agosto 2009

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XVI LEGISLATURA

---

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi,  
nonché proroga di termini e della partecipazione italiana  
a missioni internazionali (*Approvato dalla Camera dei  
deputati*) (1724)**

## PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

### QP1

CASSON, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, BIANCO, ADAMO, BASTICO,  
CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA,  
GALPERTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, MARITATI, PROCACCI, SANNA,  
VITALI

### Respinta (\*)

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame prevede varie disposizioni dal carattere eterogeneo, non tutte corrispondenti ai presupposti e alle finalità richiamate nel preambolo e nel titolo del decreto, nè di immediata applicazione;

in particolare il decreto-legge presenta evidenti e palesi profili di incostituzionalità;

l'assenza dei requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione viola le prescrizioni richieste da una ormai consolidata giurisprudenza costituzionale. La Consulta infatti - da ultimo le sentenze nn. 171 del 2007 e 128 del 2008 - ha statuito che l'esistenza dei presupposti di costituzionalità di cui all'articolo 77 della Carta fondamentale non possa evincersi «dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e urgenza, nè può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina introdotta», sottolineando che la valutazione della sussistenza dei presupposti di costituzionalità non può essere meramente soggettiva (riferita cioè all'urgenza delle norme ai fini dell'attuazione del programma di

Governo), ma deve invece fondarsi anche e soprattutto su riscontri oggettivi, secondo un giudizio che non può ridursi alla valutazione in ordine alla mera ragionevolezza e opportunità delle norme introdotte;

l'inserimento di molte disposizioni in sede di conversione di un decreto-legge comprime in modo irragionevole il previsto controllo del Presidente della Repubblica sia sul predetto profilo della necessità ed urgenza che su quello della compatibilità della materia disciplinata con l'oggetto del decreto-legge, obbligando la Presidenza della Repubblica a un'alternativa eccessivamente costrittiva tra il far decadere tutte le norme (comprese quelle del testo originario del decreto-legge già emanato) ed il recepire acriticamente alcune norme prive dei requisiti strettamente necessari;

in particolare le norme più rilevanti che rientrano nelle tipologie problematiche già segnalate sono quelle che, nel corso dell'esame alla Camera dei deputati del presente provvedimento, sono state approvate dalle Commissioni riunite V e VI con alcuni emendamenti relativi alle funzioni giurisdizionali e di controllo della Corte dei conti, poi confluiti nel maxi-emendamento su cui è stata posta la questione di fiducia;

premesse inoltre che:

le disposizioni introdotte (articolo 17, commi da 30 a 30-*quater* e da 31 a 31-*sexies*) presentano rilevanti e palesi profili di illegittimità costituzionale;

le suddette disposizioni violano i requisiti di omogeneità, specificità, corrispondenza al titolo delle norme introdotte con la decretazione d'urgenza, richiesti dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, il cui valore ordinamentale e «super-primario» è stato più volte affermato dalla Consulta e richiamato finanche dal Capo dello Stato nel messaggio inviato alle Camere il 29 marzo 2002, ove si asserisce che tale legge, pur avendo natura ordinaria «ha valore ordinamentale in quanto è preposta all'ordinato impiego della decretazione d'urgenza e deve quindi essere, del pari, rigorosamente osservata». Tale legge prevede in particolare che i decreti-legge indichino nel preambolo le «circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione», laddove il provvedimento in esame, nel preambolo, si limita ad asserire tautologicamente la sussistenza di una supposta straordinarietà, necessità ed urgenza, in assenza di qualsiasi precisazione in ordine ai presupposti fattuali dai quali possano evincersi tali ragioni trattandosi, per la maggior parte, di materie che avrebbero potuto essere oggetto di previsione attraverso l'ordinario *iter* legislativo;

l'inserimento di un emendamento presentato *in extremis*, e su cui il Governo ha posto la fiducia, ha impedito qualsiasi confronto parlamentare, oltre che l'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari ed ogni valutazione della copertura finanziaria;

premesse, in particolare, che:

il comma 30 dell'articolo 17 del decreto-legge in esame prevede la sottoposizione al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti degli atti e contratti relativi al conferimento di incarichi di lavoro tempo-

ranei a personale esterno alla pubblica amministrazione, di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli atti e contratti relativi al conferimento da parte delle pubbliche amministrazioni di studi e consulenze, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

la normativa va letta in relazione alla disposizione di cui al comma 30-*quater* del citato articolo 17, la quale recita che «in ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità». In tal modo la norma prevede un esonero da responsabilità amministrativa per chi esegua un provvedimento ammesso al visto preventivo di legittimità per i soli amministratori e dipendenti pubblici statali, lasciando esclusi quelli delle amministrazioni regionali e locali;

si crea, così, una evidente disparità di trattamento fra lo Stato e gli altri enti di cui all'articolo 114 della Costituzione, in palese violazione dell'articolo 3 della Costituzione, oltre che una palese violazione dello stesso articolo 114 della Costituzione, il cui testo novellato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 andava nella direzione di superare una rigida divisione gerarchica tra tali enti, in senso del tutto opposto alla differenziazione ora introdotta;

premesso inoltre che:

in seguito all'introduzione del comma 30-*ter* del medesimo articolo 17, il procuratore contabile può esercitare l'azione solo in presenza di «una specifica e precisa notizia di danno» cagionato per dolo o colpa grave e il danno all'immagine sarà perseguibile solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna, così riducendo sensibilmente il margine di intervento delle procure contabili;

inoltre il danno erariale sarà perseguito solo in presenza di un «effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale arrecato ad uno degli organi previsti dall'articolo 114 della Costituzione» o ad altro organismo di diritto pubblico, illecitamente cagionato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile;

inoltre, con norma di carattere generale si sancisce in via presuntiva l'esclusione della gravità della colpa quando il fatto dannoso trae origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità;

la norma in questione crea, pertanto, delle vere e proprie zone franche nell'accertamento degli illeciti e delle relative responsabilità amministrativo-contabili nella gestione delle pubbliche risorse, così violando il principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, e segnatamente il principio di responsabilizzazione degli amministratori e dei dipendenti pubblici di cui all'articolo 97 della Costituzione;

considerato inoltre che:

la disposizione di cui all'articolo 17, comma 31, si pone in contrasto con i principi di cui agli articoli 97 e 100 della Costituzione;

infatti la composizione nominativa delle Sezioni riunite anche in sede di controllo da parte del Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 11, comma 7, della legge 4 marzo 2009, n. 15, (legge cosiddetta «Brunetta») contrasta con il principio di autonomia e di indipendenza che l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione assicura a ogni magistrato contabile che eserciti la funzione di controllo, oltre che un evidente principio di razionalità e illogicità che, da tempo, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha assunto ad ulteriore parametro di costituzionalità;

sempre con riferimento alla previsione dell'articolo 17, comma 31, deve osservarsi che la previsione di pronunce di carattere generale (o di orientamento) se può giustificarsi in presenza di orientamenti contrastanti tra le diverse Sezioni regionali di controllo, non si giustifica certamente in mancanza di contrasto;

la previsione normativa in parola espropria, di fatto, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti delle proprie competenze legislativamente determinate su base territoriale, attraendole a livello centrale proprio nei casi, peraltro del tutto indeterminati, ritenuti di maggior rilievo o delicatezza, pur in assenza di ogni contrasto od incertezza interpretativa;

tale previsione si pone altresì in controtendenza con i principi desumibili dal già richiamato articolo 114 della Costituzione, da cui discende, tra l'altro, l'articolazione della funzione di controllo esterno a livello regionale e locale. Inoltre la funzione di orientamento generale renderebbe anche superflua ogni successiva pronuncia delle sezioni regionali, svuotandole, di fatto, di funzioni significative;

considerato infine che:

il presente decreto-legge prosegue nel tentativo di gerarchizzazione della Corte dei conti, già parzialmente realizzato dalla legge 4 marzo 2009, n. 15 (cosiddetta «legge Brunetta»), che è intervenuta in modo incisivo sulle competenze, sulla struttura e sulla composizione dell'organo di vertice della magistratura contabile dando luogo ad una norma contenente disposizioni in contraddizione tra di loro, insufficienti e sicuramente non organiche, laddove una così importante riforma delle attribuzioni e della struttura della Corte dei conti avrebbe richiesto, necessariamente, la previa consultazione degli operatori e degli esperti istituzionali del settore;

la legge n. 15 del 2009 ha modificato la coerenza del sistema costituzionale di controllo esterno della Corte dei conti, controllo che viene ad essere asservito e subordinato ai Governi centrali e locali, a detrimento del corretto rapporto con il Parlamento e con queste assemblee elettive;

il presente decreto-legge – così come ha già fatto la legge n. 15 del 2009 – interviene, di nuovo, pesantemente sulle funzioni e sull'ordinamento della Corte, in contrasto con le esigenze e con le garanzie poste dalla Costituzione nonché con i principi posti a presidio delle magistrature, continuando ad introdurre principi e criteri gerarchici e accentratori, in modo non compatibile con i richiamati principi costituzionali;

preso atto di tali evidenti e palesi profili di illegittimità costituzionale;

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1724.

---

## **QP2**

BONINO, FINOCCHIARO, D'ALIA, ZANDA, LATORRE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CABRAS, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINO Mauro Maria, MICHELONI, PERDUCA, PROCACCI, RUTELLI, SANNA, TONINI, VITALI, DI GIOVAN PAOLO, PORETTI, DELLA MONICA  
**Respinta (\*)**

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1-ter dispone una regolarizzazione dei lavoratori italiani e stranieri occupati irregolarmente nelle attività di assistenza e di sostegno alle famiglie attraverso la presentazione di una dichiarazione di emersione da parte del datore di lavoro e previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore;

l'articolo in questione opera una serie di irragionevoli discriminazioni che riguardano i lavoratori stranieri interessati dalla regolarizzazione, i requisiti che i lavoratori italiani e stranieri devono avere per essere regolarizzati, i datori di lavoro che possono effettuare la dichiarazione di emersione e infine l'applicazione delle norme penali riguardanti l'ingresso e il trattenimento illegale nel territorio dello Stato;

tra queste va evidenziata soprattutto la manifesta violazione del principio di uguaglianza sancito nell'articolo 3 della Costituzione, riscontrabile al primo comma dell'articolo in questione. Qui la dichiarazione di emersione non è estesa a tutti i lavoratori irregolari, ma riguarda solo i lavoratori che svolgono attività di assistenza e di sostegno alle famiglie;

l'assoluta mancanza di ragionevolezza di una tale discriminazione si manifesta in maniera evidente riguardo ai lavoratori stranieri irregolari che attraverso il procedimento di emersione conseguono un permesso di soggiorno e ottengono prima la sospensione del procedimento penale per ingresso e trattenimento illegale e successivamente, se il procedimento di regolarizzazione va a buon fine, l'estinzione del reato; ora se la legge può ben prevedere una diversità di disciplina tra stranieri senza lavoro irregolarmente soggiornanti e stranieri che si trattengono illegalmente nel nostro Paese ma svolgono un lavoro, ancorché irregolare, non vi può essere una discriminazione tra questi ultimi fondata esclusivamente sul tipo di professione e mansioni lavorative da essi svolte;

una tale illegittima discriminazione è tanto più grave perché si ripercuote non solo sulla possibilità per il lavoratore straniero di permanere legalmente sul territorio italiano conseguendo il permesso di soggiorno, ma sulla configurabilità del reato di ingresso e trattenimento illegale; ciò determina l'esito paradossale e senz'altro incostituzionale di far dipen-

dere la rilevanza penale di un comportamento, e l'applicazione delle conseguenti sanzioni penali, dalla professione e dalle mansioni svolte dal lavoratore straniero che, in base a questo articolo, commetterà un reato se svolge, ad esempio, l'attività di cuoco, di giardiniere o di muratore e non violerà la norma penale se svolge un'attività lavorativa di assistenza o come collaboratore domestico;

l'irragionevolezza della norma in questione si riversa d'altra parte sulle illegittime discriminazioni che essa produce tra i datori di lavoro perché solo coloro che si avvalgono irregolarmente di domestici e assistenti familiari potranno regolarizzare i loro lavoratori; ciò determinerà tra l'altro una poco trasparente moltiplicazione di regolarizzazione di collaboratori domestici e di badanti, dato che, come spesso accade, provvedimenti irragionevolmente discriminatori producono nei destinatari comportamenti fraudolenti;

infine i gravi dubbi di costituzionalità, che avevano accompagnato l'introduzione nella nuova legge in materia di sicurezza del reato di ingresso e trattenimento illegale degli stranieri, si amplificano con questa farraginoso e discriminatoria disciplina di regolarizzazione: la stessa esistenza del reato costruito sullo *status* di straniero extracomunitario illegalmente soggiornante viene così fatta dipendere dallo svolgimento o meno di un particolare tipo di prestazione lavorativa. Se da una parte questo dimostra quanto siano fondati i dubbi sull'offensività della condotta punita dall'articolo 10-bis del testo unico sull'immigrazione, l'introduzione di un procedimento di emersione che prima sospende il procedimento penale e poi, se la regolarizzazione va a buon fine, determina l'estinzione del reato, mostra la debolezza di una norma penale, priva di quei requisiti di tassatività che dovrebbero caratterizzarne il contenuto,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1724.

---

### **QP3**

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

### **Respinta (\*)**

Il Senato,

preso atto che:

sussiste indubbiamente la necessità ed urgenza di un intervento volto a risolvere la gravissima e perdurante crisi economica del Paese;

a tale urgenza si dovrebbe rispondere attraverso l'adozione di provvedimenti organici e strutturali nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

nel caso in esame, il Senato della Repubblica si accinge ad approvare il decreto-legge n. 78 del 2009 laddove - contemporaneamente - già

si annuncia una imminente modifica dello stesso con altro decreto-legge, al fine di correggere palesi incongruenze di ordine costituzionale e normativo, le quali potrebbero essere sanate seguendo l'ordinario *iter* di conversione in legge (da effettuarsi entro il 30 agosto 2009) e che anzi si aggraverebbero per effetto del sovrapporsi e del susseguirsi caotico di decretazione d'urgenza, con l'effetto di estromettere definitivamente il Parlamento dal processo legislativo;

in frode alla Costituzione repubblicana, l'Esecutivo fa ordinario ricorso ad una fonte del diritto cui il Governo, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, può ricorrere solo e soltanto in casi straordinari di necessità ed urgenza, con la conseguenza di «incidere negli equilibri istituzionali, alterando i caratteri della stessa forma di governo e l'attribuzione della funzione legislativa ordinaria al Parlamento». È con queste parole che già nella sentenza n. 360 del 1996 la Corte costituzionale riconobbe l'illegittimità costituzionale della prassi della reiterazione dei decreti-legge, ma analogamente può dirsi con riferimento al ricorso sistematico al decreto-legge accompagnato da maxiemendamenti e questione di fiducia;

tale ricorso sistematico, ancorché ordinario, del decreto-legge accompagnato dalla presentazione di maxiemendamenti in sede di conversione conduce, anche qui in frode alla Costituzione, ad un'elusione in via di fatto dei controlli costituzionali svolti dal Presidente della Repubblica ed aventi ad oggetto l'attività normativa del Governo mediante la decretazione d'urgenza;

da un confronto tra le qualificazioni dei disegni di legge di conversione contenute nei pareri del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati - organismo svincolato da ogni posizione di parte - relativi al primo anno della XV e della XVI legislatura emerge come sia notevolmente diminuito il numero dei disegni di legge di conversione qualificati *tout court* come «omogenei» dal Comitato. Su un totale di 24 disegni di legge di conversione sottoposti al parere del Comitato nel primo anno della XV legislatura, 16 presentavano un contenuto «omogeneo» mentre i restanti un contenuto «eterogeneo», «parzialmente eterogeneo», «disomogeneo, volto però ad una finalità sostanzialmente univoca» oppure «parzialmente omogeneo». Su un totale di 31 disegni di legge di conversione sottoposti al parere del Comitato nel primo anno della XVI legislatura, solo in 7 casi è stata riconosciuta la qualifica dell'omogeneità. Nei restanti casi il Comitato ha riconosciuto il contenuto delle leggi di conversione come «eterogeneo», «parzialmente eterogeneo», «estremamente ampio e complesso», «ampio e complesso», «parzialmente omogeneo»; oppure è ricorso a formule più articolate volte a qualificare contenuti normativi comunque non riconducibili al canone della piena omogeneità;

quanto alle modalità procedurali, il dato che caratterizza la XVI legislatura è il vistoso aumento del ricorso da parte del Governo allo strumento della questione di fiducia nel corso del procedimento parlamentare di conversione dei decreti-legge. È ormai consueto, da parte del Governo, la posizione della questione di fiducia nel corso dell'*iter* parlamentare di approvazione dei disegni di legge di conversione, questione sempre più

spesso posta su maxiemendamenti interamente sostitutivi degli organari articoli del decreto-legge presentati dallo stesso Governo;

la nostra Carta costituzionale disegna una forma di governo parlamentare che si sostanzia in un saldo rapporto tra Camere rappresentative e Governo. La prevaricazione governativa assoluta, caratterizzata da un combinato disposto di decretazione d'urgenza, delegazione legislativa fuori misura, fiducie parlamentari, emendamenti, maxiemendamenti, rinuncia ai poteri «filtro» dei Presidenti delle Camere, nonché abuso delle peculiari prerogative che il Regolamento riconosce al Governo configurano, piuttosto, un ordinamento altro e diverso che non conosce più il principio supremo della separazione dei poteri. Un ordinamento che il costituzionalismo liberale occidentale non sarebbe più in grado né di classificare né di definire;

valutato che:

il provvedimento in esame - alla luce dell'ulteriore appesantimento che ha registrato in prima lettura, con l'introduzione di norme di rilevantissimo impatto, come il cosiddetto «scudo» fiscale ed il depotenziamento della Corte dei conti, si sostanzia in una enorme ambiguità di fondo, tradotta in un testo assolutamente prolisso, confuso ed enormemente eterogeneo, assai anomalo anche quanto a *drafting* legislativo; l'eterogeneità del suo contenuto è tale che risulta impossibile, nei termini ristretti previsti dal Regolamento, un esame appropriato dei singoli contenuti da parte del Senato della Repubblica;

come indicato espressamente dal Presidente della Repubblica con lettera del 15 luglio 2009, «provvedimenti eterogenei nei contenuti e frutto di un clima di concitazione e di vera e propria congestione sfuggono alla comprensione della opinione pubblica e rendono sempre più difficile il rapporto tra il cittadino e la legge. È doveroso ribadire oggi che è indispensabile porre termine a simili "prassi", specie quando si legifera su temi che riguardano diritti costituzionalmente garantiti e coinvolgono aspetti qualificanti della convivenza civile e della coesione sociale. È in giuoco la qualità e sostenibilità del nostro modo di legiferare»;

premessi che:

il comma 30 dell'articolo 17 del provvedimento in esame interviene sull'ambito di applicazione del controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti estendendolo anche agli atti e ai contratti per incarichi temporanei a soggetti estranei alla pubblica amministrazione o relativi all'affidamento di studi o consulenze. I commi da 30-*bis* a 30-*quinquies* recano modifiche di diversa natura alla disciplina della Corte dei conti, sia in sede di controllo che di giurisdizione. In materia di controlli preventivi di legittimità, il nuovo comma 30-*bis* attribuisce alla Sezione centrale del controllo di legittimità la competenza relativamente ai controlli per le nuove fattispecie introdotte dall'articolo 17, comma 30, del decreto in esame, in materia di atti e contratti per incarichi temporanei a soggetti estranei alla pubblica amministrazione o relativi all'affidamento di studi o consulenze. Il comma in parola comporta innovazioni di rilievo soprat-

tutto in relazione alle funzioni di controllo nei confronti degli enti locali, esercitate finora dalle Sezioni regionali della Corte dei conti;

il comma 30-*ter* dell'articolo 17 precisa che le Procure regionali della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine subito dall'amministrazione nei soli casi di procedimento di responsabilità per danno erariale, sancito dall'articolo 7 della legge n. 97 del 2001. Contestualmente, con una norma di interpretazione autentica, il comma in parola precisa cosa si debba intendere per danno erariale perseguibile innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte, fornendo altresì ulteriori precisazioni in merito all'esercizio dell'azione. Il danno erariale viene indicato come l'effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale arrecato ad uno degli organi previsti dall'articolo 114 della Costituzione – comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato – o ad altro organismo di diritto pubblico, con il conseguente obbligo di risarcimento del danno, ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile. L'esercizio dell'azione spetta al pubblico ministero contabile, la cui attività può essere avviata da specifica e precisa notizia di fatti che possano aver cagionato danno all'erario, danno però derivato esclusivamente da comportamenti imputabili a dolo o colpa grave. La conseguente attività istruttoria tende ad accertare la veridicità della notizia del danno e ad individuarne i presunti responsabili. Il comma in parola dispone altresì che qualunque atto istruttorio o processuale, posto in essere in violazione delle disposizioni recate dallo stesso comma, è nullo e tale nullità può essere fatta valere in qualunque momento, da chiunque ne abbia interesse, davanti alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che a sua volta decide nel termine perentorio di trenta giorni. Derogano rispetto a quanto illustrato gli atti per i quali sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

in materia di azione di responsabilità, il successivo comma 30-*quater* novella l'articolo 1 della legge n. 20 del 1994 precisando alla lettera *a*), in merito all'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, che la gravità della colpa è esclusa, quindi i fatti o le omissioni commesse non sono più soggette ad azione di responsabilità, se il danno trae origine dall'emanazione di un atto vistato o registrato in sede di preventivo controllo di legittimità. La lettera *b*) del comma in parola modifica il comma 1-*bis* dello stesso articolo 1 della legge n. 20 del 1994, in materia di valutazione dei vantaggi connessi al comportamento degli amministratori o dei dipendenti soggetti al giudizio di responsabilità. Fermo restando il potere di riduzione, nella quantificazione del danno, il giudice deve considerare se dalla condotta illecita del funzionario è derivata anche un'utilità per l'amministrazione o la comunità amministrata. La novella precisa che le amministrazioni a cui ci si riferisce sono quella di appartenenza ma anche amministrazioni terze, ovvero altra amministrazione;

l'introdotta comma 30-*quinqües* integra l'interpretazione autentica recata dall'articolo 10-*bis*, comma 10, del decreto-legge n. 203 del 2005 in materia di azione di responsabilità e di spese legali. Nei casi di definitivo proscioglimento nel merito o di non riconosciuta responsabilità, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti

sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza. In tal senso il giudice contabile non può disporre la compensazione delle spese di giudizio. Le disposizioni sottoposte ad interpretazione dalla norma novellata sono l'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 543 del 1996 che stabilisce che, nei giudizi di responsabilità, in caso di definitivo proscioglimento le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza. L'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 67 del 1997 stabilisce invece che le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità;

il comma 31 prevede che in caso di questioni risolte in modo difforme dalle sezioni regionali di controllo o sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza, il Presidente della Corte dei conti può richiedere alle sezioni riunite di esprimersi in materia con pronunce di orientamento generale. Le decisioni delle sezioni riunite fanno stato e ad esse le sezioni regionali si devono conformare. La finalità della norma, come esplicitato all'inizio del comma in esame, risiede nella necessità di assicurare l'unitarietà e la coerenza dell'azione di controllo della Corte dei conti in materia di coordinamento della finanza pubblica. Ciò anche in relazione al federalismo fiscale;

gli articoli 100, 103 e 135 della Costituzione rimandano, rispettivamente, alle funzioni di controllo della Corte dei conti - controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato, partecipazione, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria e relazione alle Camere sul risultato del riscontro eseguito alle sue attribuzioni giurisdizionali (nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge) e al suo conseguente inserimento fra le supreme magistrature amministrative che contribuiscono alla composizione della Corte costituzionale. In questo quadro devono collocarsi talune importanti pronunzie della giurisprudenza costituzionale sulla posizione e sul ruolo della Corte dei conti nel quadro dell'ordinamento repubblicano. La sentenza n. 226 del 1976 ha riconosciuto alla Sezione di controllo, nell'esercizio del controllo preventivo di legittimità sugli atti, la legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale, in particolare questioni attinenti alla copertura finanziaria delle leggi di spesa; così prefigurando per la Corte dei conti un ruolo di monitoraggio e di imparziale garanzia degli equilibri della finanza pubblica (esteso, nella specie, anche all'operato del Parlamento), in relazione di ausiliarità con esso e con il Governo, e di servizio rispetto allo Stato-comunità. Il controllo effettuato dalla Corte dei conti si risolve infatti nella valutazione

della conformità degli atti ad essa sottoposti alle norme del diritto oggettivo, con esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico. Esso è quindi un controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato, volto unicamente a garantire la legalità di tali atti, e cioè preordinato a tutela del diritto oggettivo, e si differenzia pertanto nettamente dai controlli cosiddetti amministrativi, che si svolgono nell'interno della pubblica amministrazione; e – in ragione della natura e della posizione dell'organo cui è affidato – è diverso anche da altri controlli, che pur presentano le caratteristiche ora rilevate;

con la sentenza n. 29 del 1995, la Corte costituzionale ha reinterpretato il disegno costituzionale in materia di controlli, individuando le ragioni fondanti del modello del controllo sulla gestione – nei confronti sia delle amministrazioni regionali che di quelle statali – non tanto nelle norme costituzionali sui controlli di cui all'articolo 100, secondo comma, della Costituzione, ma nel disegno costituzionale della pubblica amministrazione. In particolare essa ha evocato - in riferimento a tutte le amministrazioni pubbliche, statali, regionali e locali - i parametri del buon andamento dei pubblici uffici (articolo 97), della responsabilità dei funzionari (articolo 28), del tendenziale equilibrio di bilancio (articolo 81) e del coordinamento dell'autonomia finanziaria delle regioni con la finanza dello Stato, delle province e dei comuni (articolo 119, nel testo allora vigente). La Corte costituzionale si è di nuovo occupata del controllo sulla gestione affidato alla Corte dei conti dalla legge n. 20 del 1994 e poi valorizzato dalla legge n. 131 del 2003, dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione e nel più ampio contesto di salvaguardia dell'equilibrio complessivo della finanza pubblica in relazione al «patto di stabilità interno» e ai vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Dapprima, con la sentenza n. 267 del 2006, essa ha ribadito la coerenza di tale controllo con il nuovo impianto costituzionale, come espressione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. Poi, con la sentenza n. 179 del 2007, ha esaminato il ricorso di una regione relativo ad alcune norme della legge finanziaria per l'anno 2006 (articolo 1, commi da 166 a 169, della legge n. 266 del 2005), che hanno introdotto, affidandola alla Corte dei conti, la nuova tipologia del controllo sulla gestione finanziaria, complementare a quello sulla gestione amministrativa, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e dell'osservanza del «patto di stabilità interno» da parte degli enti locali. Questa volta la Corte ha ricondotto il problema del fondamento costituzionale del controllo successivo sulla gestione anche – anzi «in primo luogo» – all'articolo 100, secondo comma, della Costituzione, che assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio. Di tale precetto la Corte costituzionale ha operato una rilettura adeguata ai tempi, in correlazione alla mutata realtà della moltiplicazione dei centri di imputazione dell'attività amministrativa e dei centri di spesa: infatti il riferimento al bilancio dello Stato, con cui si intese indicare, al momento in cui fu scritta la Costituzione, l'intera finanza pubblica, deve essere inteso oggi come riferimento al bilancio anche «di tutti gli altri enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, il bilancio della finanza pubblica allargata»;

con evidente riferimento all'esercizio, da parte della Corte dei conti (così come del Consiglio di Stato) di talune funzioni giurisdizionali, la Costituzione, al terzo comma dell'articolo 100, posto appunto nella sezione del Titolo IV relativa all'ordinamento giurisdizionale, prevede che «La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo»;

in riferimento alla recente legge n. 15 del marzo 2009, sembrano emergere – da un lato – una più composita articolazione dei rapporti fra Corte dei conti e Governo (si pensi al controllo su gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento, per accertare gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da direttive governative; e al potere del Ministro di non ottemperare, beninteso motivatamente, ai rilievi formulati dalla Corte) e - dall'altro - una significativa riscrittura, in senso accrescitivo, dei poteri del presidente della Corte, tanto all'interno quanto all'esterno di essa, eloquentemente riassunta nella sua definizione di organo di governo dell'istituto;

da tutto questo ne deriva che gli articoli citati del presente disegno di legge violano palesemente il principio del buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, connessi all'indipendenza dell'organo e dei componenti di fronte al Governo, come solennemente sancito dall'articolo 100 della Costituzione. Impedire alle Sezioni Regionali della Corte dei conti di poter avviare indagini, senza l'assenso delle Sezioni riunite, significa snaturare e svuotare la preziosa ed essenziale autonomia della fase preliminare istruttoria. A ciò si aggiunge che le Sezioni Riunite potranno, su mandato del Presidente, adottare pronunce di orientamento generale su questioni risolte in modo difforme dalle sezioni regionali, rendendo di fatto la loro attività assolutamente inutile e priva d'effetto;

nel provvedimento in esame, il danno erariale viene indicato come l'effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale arrecato esclusivamente dagli organi previsti dall'articolo 114 della Costituzione – comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato – o ad altro organismo di diritto pubblico, con il conseguente obbligo di risarcimento del danno, ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile. Risultano escluse, pertanto, dalla giurisdizione della magistratura contabile i danni arrecati alle società partecipate potendo esclusivamente i soggetti pubblici avere titolo di ristoro dei danni, ove peraltro dovesse essere accertato esclusivamente il dolo o la colpa grave. Emerge con chiarezza, dunque, la violazione dell'articolo 100, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui prescrive che la Corte dei conti «partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria»;

dal combinato disposto delle norme presenti nel disegno di legge in esame emerge una totale irragionevolezza, foriera di nocimento grave alla libera azione del pubblico ministero contabile nonché all'ambito di perseguibilità dei fenomeni di cattiva gestione delle risorse pubbliche. Irragionevolezza aggravata dal fatto che le restrizioni presenti nel provvedimento si applicano ai procedimenti in corso;

considerato inoltre che:

con riferimento all'articolo 4 del disegno di legge, recante interventi urgenti per le reti di energia, si rileva che tale disposizione – sostanzialmente escludendo il coinvolgimento delle regioni nella procedura di adozione degli atti e dei provvedimenti da parte del Commissario straordinario nominato per la realizzazione delle iniziative relative alla produzione, alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, da realizzare con capitale privato, per i quali ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico – si pone in contrasto con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione che affida alla competenza concorrente tra Stato e regioni sia le materie relative al governo del territorio, sia in particolare quelle concernenti la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia. Sotto tale profilo, si rileva, inoltre, che la giurisprudenza costituzionale ritiene ammissibile l'intervento dello Stato con una normativa di dettaglio nella materia della produzione, del trasporto e della distribuzione nazionale dell'energia, solo qualora esso avvenga nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà (sentenza n. 6 del 2004) e di leale collaborazione (sentenza n. 240 del 2004). Con riferimento al medesimo articolo, l'inopinata l'estromissione del Ministero dell'ambiente dall'*iter* procedurale relativo alle centrali di produzione energetica non appare assolutamente in linea con le direttive comunitarie di settore, determinando, pertanto, anche una violazione dell'articolo 10 della Costituzione;

l'articolo 23, comma 6, prorogando ancora una volta la normativa in materia di procedure di rilascio di autorizzazione paesaggistica, configura una sostanziale e perdurante stabilizzazione di un regime che per sua natura dovrebbe essere transitorio, con l'effetto di attenuare fortemente – se non di compromettere – l'efficacia delle disposizioni di salvaguardia ambientale e paesaggistica vigente, determinando in tal modo una violazione dell'articolo 9 della Costituzione;

l'articolo 25, commi 2 e 3, in materia di riscossione di tributi e contributi, interviene con disposizioni concernenti gli eventi sismici della regione Abruzzo che costituiscono una flagrante violazione dell'articolo 3 della Costituzione, in quanto trattano in modo immotivatamente difforme situazioni analoghe, con l'effetto di porre i cittadini della regione Abruzzo in condizione di ingiusto svantaggio rispetto a cittadini di altre regioni, già colpite da calamità naturali, con riferimento al recupero dei contributi fiscali e contributivi sospesi per la situazione di emergenza;

rilevato ancora che:

l'articolo 13-*bis* introduce lo scudo fiscale a protezione del rientro delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, con ciò agevolando i possessori di capitali esportati o detenuti in violazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi imponibili di fonte estera sanciti dal decreto-legge n. 167 del 1990, convertito dalla legge n. 227 del 1990, e consentendo di effettuare, fino al 15 aprile 2010, il rimpatrio o la regolarizzazione delle attività detenute almeno alla data del 31 dicembre 2008,

in cambio del pagamento della sola imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali istituita dalla norma in esame. Non solo non viene espressamente individuato l'ambito soggettivo di applicazione e non vengono esplicitati i parametri per assicurare il controllo sulla veridicità della data di esportazione dei capitali, ma la base imponibile è rappresentata, in maniera oscura ed univoca, da un rendimento presunto determinato in ragione del 2 per cento annuo per un periodo di cinque anni, senza indicare se i parametri riportati dalla norma (due per cento e cinque anni) debbano intendersi come presunzione assoluta ed escludano, pertanto, la possibilità per il contribuente di determinare l'imponibile sulla base di un arco temporale o di un rendimento effettivo inferiore a quello previsto per legge, con ciò determinando un ulteriore premio per comportamenti fiscali illeciti e consentendo di sanare – con pagamenti ben inferiori al già vantaggioso livello del 5 per cento di aliquota annunciato dal Governo – pesanti illegalità ed evasioni miliardarie. L'articolo in questione, oltre a rallentare il contrasto all'evasione fiscale e ad incoraggiare comportamenti non virtuosi, non prevede alcun divieto di adesione per i recidivi che già si sono avvalsi dello scudo fiscale nel periodo 2001-2002, consentendo peraltro il mancato rientro di capitali qualora illegalmente esportati in paradisi fiscali europei. Nè la disposizione chiarisce se con «aliquota sintetica» si intenda un'aliquota di imposta sostitutiva delle imposte ordinarie nonché delle eventuali sanzioni ed interessi, oltre a doversi rilevare che in assenza di un'esplicita deroga alle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) l'imposta straordinaria istituita sembrerebbe deducibile ai fini della determinazione della base imponibile fiscale, diversamente da quanto accade per le imposte ordinarie sul reddito (IRPEF e relative addizionali, IRES ed IRAP) relativamente alle quali è espressamente disposta la indeducibilità ai fini fiscali. Il comma 4 disciplina gli effetti del rimpatrio o della regolarizzazione, rinviando però ad un articolo 17 del decreto-legge n. 350 del 2001, il quale dispone l'applicazione della normativa antiriciclaggio contenuta nel decreto-legge n. 143 del 1991 che viene abrogato. Il comma 3, inoltre, dispone che il rimpatrio o la regolarizzazione non possono costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale, coinvolgendo quindi non solo procedimenti autonomi da avviare esclusivamente in relazione alle specifiche informazioni, ma anche procedimenti nei quali potrebbe risultare utile fornire i dati emersi a seguito della regolarizzazione. L'anonimato potrebbe avere l'effetto di pregiudicare l'accertamento della fonte delittuosa delle somme in questione, con particolare riferimento a reati particolarmente gravi per i quali parrebbe invece esclusa l'applicazione degli effetti dello scudo. Pertanto, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione si discrimina in modo irragionevole tra cittadini aventi differente capacità contributiva e in violazione dell'articolo 53 della Costituzione si determina, di fatto, la sostituzione dell'aliquota ordinaria con un risibile prelievo straordinario a vantaggio solo di alcuni contribuenti che si sono resi responsabili della violazione delle norme fiscali;

con l'articolo 1-ter, a conferma dell'irragionevole e contraddittorio modo di legiferare che sta determinando sempre minor certezza del diritto, a brevissima distanza temporale dalla avvenuta promulgazione del disegno di legge in materia di sicurezza pubblica – che ha, fra l'altro, introdotto il nuovo ed abnorme reato di «ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato», con ciò criminalizzando di colpo centinaia di migliaia di stranieri non in regola con il permesso di soggiorno presenti in Italia – il Governo medesimo ha deciso di sospendere l'applicazione del nuovo reato solo nei confronti dei lavoratori occupati nelle attività di assistenza personale e del lavoro domestico, fino al 30 settembre o fino all'eventuale rigetto di una domanda di regolarizzazione, salvo però tornare ad applicarlo in caso di mancata regolarizzazione, col che potrebbe profilarsi una sorta di autodenuncia per coloro le cui domande saranno respinte. In tal modo non solo si introduce una sanatoria per il lavoro irregolare di almeno 130 mila cittadini italiani, ma il rifiuto di estendere le disposizioni sospensive alla generalità dei cittadini extracomunitari immigrati e riconnettendo gli effetti della sanatoria al possesso di una limitata qualifica professionale, si determina una palese discriminazione in violazione dell'articolo 3 della Costituzione, la quale va a sommarsi ai già noti profili di incostituzionalità ed illogicità del reato di soggiorno illegale di cui si pretenderebbe di attenuare gli irragionevoli effetti;

rilevato, inoltre, che:

si registrano nel disegno di legge in esame, una serie di norme che presentano gravi profili di legittimità sotto l'aspetto contabile, con ciò pregiudicando l'equilibrio economico finanziario dell'intero provvedimento, il quale allo stato attuale si pone evidentemente in contrasto con l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. In particolare, in relazione alla norma che assegna alla società Stretto di Messina Spa un contributo in conto impianti di 1,3 mld di euro a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture, andrebbe assicurata la perdurante disponibilità sul Fondo delle risorse necessarie, chiarendo se e in che misura siano già stati assunti impegni sui 3,8 mld di euro (su un totale di 5 mld) assegnati dal CIPE a tale Fondo e non vincolati dal CIPE stesso;

relativamente alla disposizione che prevede il versamento della somma di 20 mln di euro per il 2009 e di 130 mln per il 2010 all'Istituto sviluppo agroalimentare spa (ISA), da destinare alla filiera agroalimentare, andrebbe assicurato che sulle somme già assegnate dal CIPE in favore del Fondo strategico per il Paese non siano stati assunti impegni tali da rendere indisponibili le risorse per le quali il presente articolo prevede lo storno in favore dell'ISA spa;

l'articolo 9, che disciplina la procedura per l'individuazione delle risorse da destinare all'effettuazione dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, rinviando la determinazione del *quantum* alla legge annuale di assestamento, risulta in contrasto con la normativa contabile vigente la quale imporrebbe una precisa corrispondenza tra dati tratti dal sistema di scritturazioni della spesa per competenza finanziaria e scritture patrimoniali, con l'effettiva consistenza della esposizione debitoria della Ammini-

strazione. Nel caso in esame, appare evidente che il riconoscimento dell'esistenza di una componente debitoria pregressa che non trova alcuna rappresentazione in evidenza contabile significa, di per sé, che l'assunzione di impegni è stata talvolta effettuata senza tener debito conto della effettiva disponibilità di risorse, in palese violazione delle vigenti discipline di contabilità dello Stato;

in riferimento all'articolo 9-*bis*, relativo al patto di stabilità interno per gli enti locali, al fine di quantificare esattamente l'onere recato dal comma 1, andrebbe specificato l'ammontare dei residui passivi risultanti dai conti consuntivi 2007 degli enti interessati dalla norma. Infatti, con riferimento alla compensazione degli effetti peggiorativi a valere sui fondi relativi ai residui passivi perenti, si premette che le suddette risorse sono previste da un provvedimento (disegno di legge assestamento 2009) che ancora non ha concluso il proprio *iter* di perfezionamento, per cui si tratta di garantire che la copertura entri in vigore almeno contestualmente all'onere;

in relazione all'articolo 14, comma 5, che dispone, ad eventuale copertura dell'intervento ivi previsto, una riduzione degli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, modulate sulle singole voci in proporzione alle disponibilità esistenti alla data del 30 novembre 2009, ovvero anche attraverso l'adozione di ulteriori misure ai sensi dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, devono essere posti alcuni rilievi di costituzionalità, ai fini della garanzia dell'osservanza dell'obbligo di copertura, così come previsto dalla legge di contabilità, la quale impone, a fronte di una specifica previsione di maggiori oneri, che si provveda con l'indicazione di una compensazione e, in caso di incertezza nel tempo, mediante una apposita clausola di salvaguardia, ovvero, con la previsione di uno specifico meccanismo normativo che consenta, nel tempo, di compensare efficacemente eventuali esuberi degli oneri rispetto alle previsioni, quando ciò dovesse accadere. In altri termini, il senso del principio contenuto nella legge di contabilità è da intendersi inequivocabilmente nell'obbligo a carico della legge di prevedere *ex ante*, all'atto della previsione della nuova spesa o della minore entrata, meccanismi di riallineamento automatico degli oneri rispetto alle coperture (quando non venga scelta la soluzione opposta), anche perché l'assolvimento dell'obbligo di copertura va compiutamente assolto *ex ante* e non può essere rinviato ad un momento successivo. Pertanto, venendo ai profili di copertura del caso in esame, si osserva che una clausola di copertura consistente in un mero rinvio alla riduzione lineare della tabella C, senza alcuna specificazione degli stanziamenti su cui peraltro verrà eventualmente operata la riduzione e senza tener conto che buona parte di tali stanziamenti risponde al finanziamento della dotazione annua, di soggetti dotati di autonomia contabile – e, dunque, destinata al finanziamento di spese obbligatorie, di per sé incompressibili – prefigura il ricorso a una forma di copertura di dubbia validità, come peraltro più volte segnalato anche dalla Corte dei conti;

l'articolo 19, commi 13-*bis* e 13-*ter*, viola la legge di contabilità vigente, dal punto di vista metodologico contabile, disponendo una copertura a valere sui residui, la quale non costituisce, ai sensi della normativa di contabilità vigente, una fattispecie tra quelle ammesse a copertura di nuovi oneri di spesa,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato n. 1724.

---

#### **QP4**

D'ALIA

#### **Respinta (\*)**

Il Senato,

premesso che:

gli interventi previsti dal decreto-legge riguardano un complesso di materie assolutamente eterogeneo;

l'eterogeneità delle materie trattate appare in aperto contrasto con l'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, secondo cui i decreti-legge devono contenere disposizioni omogenee e corrispondenti al titolo. La legge n. 400 del 1988, pur essendo una legge ordinaria, ha valore ordinamentale in quanto è preposta all'ordinato impiego della decretazione d'urgenza;

l'elevata disomogeneità del contenuto del decreto-legge comporta una valutazione differenziata sulla sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza per ciascuna delle disposizioni legislative in esame; non per tutte sussistono infatti i requisiti di necessità ed urgenza che legittimano ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione l'esercizio del potere del Governo di adottare atti aventi forza di legge. Il preambolo infine non fa riferimento a circostanze oggettive a supporto della necessità ed urgenza degli interventi che è solo enunciata;

la stessa Corte costituzionale si è più volte pronunciata in tal senso: ricordiamo la sentenza n. 171 del 2007 nella quale stabilisce la illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 80 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 2004, per mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza, e la sentenza n. 128 del 2008 attraverso la quale puntualizza l'"evidente mancanza" dei presupposti fattuali e disomogeneità dei decreti-legge. Inoltre l'illegittimità costituzionale del procedimento legislativo non viene sanata dalla legge di conversione che, secondo la richiamata giurisprudenza, è a sua volta incostituzionale per un vizio del procedimento;

tale carenza emerge dall'esame delle singole disposizioni del decreto in parola tra cui:

il provvedimento in esame contiene essenzialmente tre ordini di misure, finalizzate a fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria e, più in generale, prevedere interventi di politica economico-finanziaria; a prorogare alcuni termini legislativi in scadenza. Fanno eccezione il comma 18 dell'articolo 23, che interviene sulla composizione e sulle elezioni del Consiglio della magistratura militare; i commi 30 e 31 dell'articolo 17, sul funzionamento della Corte dei conti; l'articolo 24, commi 74 e 75, riguardanti il concorso delle Forze armate nel controllo del territorio. L'articolo 24, comma 73, concernente la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di sicurezza, è funzionalmente connesso allo svolgimento delle missioni militari;

l'articolo 22-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, reca disposizioni relative ai requisiti anagrafici richiesti ai fini del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Il comma 3 dell'articolo in questione prevede che le economie derivanti dalle disposizioni esaminate confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, per interventi finalizzati a politiche sociali e familiari. Tale disposizione, di fatto, rimette in discussione il Patto per la salute e la strategia che ha consentito di recuperare il controllo delle regioni sulla spesa sanitaria;

l'articolo 1-ter, introdotto nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite V e VI della Camera, dispone una regolarizzazione dei lavoratori italiani e stranieri, occupati in modo irregolare nelle attività di assistenza personale e del lavoro domestico, attraverso la presentazione di una dichiarazione di emersione da parte del datore di lavoro e previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. La disposizione presenta due profili di incostituzionalità: il primo riguarda il fatto che la regolarizzazione non viene prevista per tutti i lavoratori ma solo per coloro che prestano assistenza personale e svolgono lavori domestici; il secondo riguarda il reato di immigrazione clandestina, appena introdotto, che in tal modo verrebbe applicato a tutti tranne che alle colf e alle badanti;

numerose disposizioni del provvedimento in esame, i cui effetti finali sono destinati a prodursi in un momento significativamente differito rispetto all'entrata in vigore del provvedimento, appaiono prive del requisito della «immediata applicabilità», statuito dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 come limite di contenuto dei decreti-legge. L'articolo 7, comma 1, lettera a), novella il testo unico delle imposte sui redditi con riguardo ai nuovi crediti «erogati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009», cioè dal 1° gennaio 2010; l'articolo 15, comma 1, in materia di potenziamento della riscossione, dispone a decorrere dal 1° gennaio 2010; il comma 4 del medesimo articolo dal 31 ottobre 2009; l'articolo 17, ai commi 10, 11, 12 e 13, in materia di contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni, reca

disposizioni per il triennio 2010-2012; al medesimo articolo 17, il comma 18 proroga termini in scadenza al 31 dicembre 2009; l'articolo 17, comma 23, lettera e), capoverso 5-ter, in materia di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, reca disposizioni che si applicano a decorrere dall'anno 2010; l'articolo 20, commi 1 e 3, in materia di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile, dispone a decorrere dal 1° gennaio 2010; l'articolo 22, ai commi 2 e 3, istituisce un fondo destinato ad interventi relativi al settore sanitario con una dotazione che parte dal 2010 e rimodula il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale sempre a decorrere dal medesimo anno. Infine, con riguardo alle novità introdotte dall'articolo 10 (che interviene sulla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto con particolare riferimento alle disposizioni in materia di crediti IVA vantati dai contribuenti) il decreto-legge in esame è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 1° luglio 2009 e, ai sensi dell'articolo 26, entra in vigore alla medesima data. Tuttavia, con comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate del 2 luglio 2009, è stato precisato che le disposizioni contenute nell'articolo in esame «avranno effetto a decorrere dall'1° gennaio del 2010» e che, pertanto, «fino al 31 dicembre 2009 le attuali modalità di esercizio delle compensazioni non saranno soggette a modifiche»;

infine il decreto-legge n. 78, in argomento contiene successivi adempimenti per lo più a carico del Governo. In particolare, si segnalano i seguenti: l'articolo 1, commi 6 e 7, e l'articolo 17, comma 32, prevedono l'emanazione di decreti ministeriali senza indicazione del relativo termine; l'articolo 6 dispone la revisione dei coefficienti di ammortamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, senza precisare che a tale revisione - da effettuare entro il 31 dicembre 2009 - si deve procedere con il medesimo strumento del decreto ministeriale; l'articolo 18, sulla tesoreria statale, prevede l'adozione di distinti decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze;

le disposizioni del provvedimento riguardanti le funzioni giurisdizionali e di controllo della Corte dei conti (articolo 17, commi 30 e 31), e i relativi emendamenti approvati in Commissioni riunite V e VI della Camera e confluiti nel maxi-emendamento, presentano inoltre rilevanti profili di illegittimità costituzionale;

in via preliminare, si osserva che l'inclusione degli emendamenti in questione contrasta con l'articolo 77 della Costituzione, in quanto la materia disciplinata risulta inserita in un decreto-legge senza che ricorrano i presupposti della necessità e urgenza previsti dalla citata disposizione costituzionale. Inoltre, l'inserimento degli stessi in sede di conversione di un decreto-legge impedisce il previsto controllo del Presidente della Repubblica sia sul predetto profilo della necessità ed urgenza che su quello della compatibilità della materia disciplinata con l'oggetto del decreto-legge. Peraltro, oltre che non inerenti la materia, le norme sulla Corte dei conti si pongono addirittura in contrasto con essa, ove si consideri che le stesse comporteranno inevitabilmente un minore introito di risorse finanziarie per le casse pubbliche;

l'inserimento in un emendamento presentato *in extremis* e su cui il Governo ha posto la fiducia ha impedito qualsiasi confronto parlamentare

oltre che l'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari e ogni valutazione della copertura finanziaria, pur richiesta dall'articolo 81 della Costituzione. In particolare:

l'articolo 17, comma 30, del decreto-legge n. 78 del 2009 prevede la sottoposizione al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti degli atti e contratti riguardanti incarichi di studio e consulenze di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e di cui all'articolo 1 comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, affidati dalle sole pubbliche amministrazioni statali a professionisti esterni alla propria struttura.

La norma, invero, va letta in relazione con la disposizione di cui al comma 30-*quater* dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 78 del 2009, la quale, nel prevedere modificazioni all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, prevede che «in ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità». In tal modo la norma prevede un esonero da responsabilità amministrativa per chi esegua un provvedimento ammesso al visto preventivo di legittimità per i soli amministratori e dipendenti pubblici statali, lasciando esclusi quelli delle amministrazioni regionali e locali.

Si crea, così, una evidente disparità di trattamento fra lo Stato e gli altri enti di cui all'articolo 114 della Costituzione, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione, oltre che una palese violazione dello stesso articolo 114 della Costituzione.

La disposizione, di cui all'articolo 17, comma 30-*ter* (30-*ter*. Le procure regionali della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine subito dall'amministrazione nei soli casi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. Per danno erariale perseguibile innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti si intende l'effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale arrecato ad uno degli organi previsti dall'articolo 114 della Costituzione o ad altro organismo di diritto pubblico, illecitamente cagionato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile. L'azione è esercitabile dal pubblico ministero contabile, a fronte di una specifica e precisa notizia di danno, qualora il danno stesso sia stato cagionato per dolo o colpa grave. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta) si pone in contrasto con i principi di cui agli articoli 97, 100, 103, secondo comma, della Costituzione.

Preme osservare, infatti, che la norma in questione crea inevitabilmente delle vere e proprie zone franche nell'accertamento degli illeciti e delle relative responsabilità amministrativo-contabili nella gestione delle pubbliche risorse, così violando il principio di buon andamento ed impar-

zialità della pubblica amministrazione, e segnatamente il principio di responsabilizzazione degli amministratori e dei dipendenti pubblici di cui all'articolo 97 della Costituzione.

La norma si pone peraltro in contrasto con l'articolo 103, secondo comma, della Costituzione con riferimento alla limitazione della giurisdizione ai soli enti di cui all'articolo 114 della Costituzione e agli organismi di diritto pubblico.

Deve osservarsi infatti che la norma, nella sua attuale formulazione, lascerebbe esclusa la possibilità del risarcimento del danno erariale a favore di quelle amministrazioni e enti pubblici non ricompresi nella tassativa elencazione di cui all'articolo 114 della Costituzione, né riconducibili, per altro verso, all'incerta nozione di «organismo di diritto pubblico», così creando una evidente esclusione di tutela risarcitoria del tutto ingiustificata, irrazionale ed illogica, ed in contrasto, in particolare, con gli articoli 97 e 103, secondo comma, della Costituzione, che prevede tal possibilità a favore di tutte le amministrazioni ed enti pubblici, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale.

Qualora, per contro, si volesse ritenere che gli enti non menzionati nella disposizione in parola sarebbero assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario, non può non rilevarsi come, in tal modo, verrebbe a crearsi una evidente disparità di trattamento fra le due categorie di soggetti pubblici, disparità tanto più rilevante attesa la sostanziale diversità dei due diversi quadri normativi di riferimento sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello processuale.

La disposizione di cui all'articolo 17, comma 31 (31. Al fine di garantire la coerenza nell'unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in, relazione al federalismo fiscale, il Presidente della Corte medesima può disporre che le sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo nonché sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza. Tutte le sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite) si pone in contrasto con i principi di cui agli articoli 97 e 100 della Costituzione.

Infatti la composizione nominativa delle Sezioni Riunite anche in sede di controllo da parte del Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 11, comma 7, della legge n. 15 del 2009 («legge Brunetta») contrasta con il principio di autonomia e di indipendenza che l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione assicura ad ogni magistrato contabile che eserciti la funzione di controllo, oltre che, con un evidente principio di razionalità e di illogicità che, da tempo, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha assunto ad ulteriore parametro di costituzionalità.

Sempre con riferimento alla previsione dell'articolo 17, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2009: deve osservarsi che la previsione di pronunce di carattere generale (o di orientamento), se può giustificarsi in presenza di orientamenti contrastanti tra le diverse Sezioni regionali di controllo, non si giustifica certamente in mancanza di contrasto.

La previsione normativa in parola espropria, di fatto, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti delle proprie competenze legislativamente determinate su base territoriale, attraendole a livello centrale proprio nei casi, peraltro del tutto indeterminati, ritenuti di maggior rilievo o delicatezza, pur in assenza di ogni contrasto od incertezza interpretativa. Si pone altresì in controtendenza con i principi desumibili dall'articolo 114 della Costituzione, da cui discende, tra l'altro, l'articolazione della funzione di controllo esterno a livello regionale e locale. Inoltre la funzione di orientamento generale renderebbe anche superflua ogni successiva pronuncia delle Sezioni regionali, svuotandole, di fatto, di funzioni significative. Anche in tal caso, ovviamente, valgono le considerazioni sopra fatte in ordine alla nominatività della composizione delle Sezioni Riunite,

tutto ciò premesso, delibera di non procedere all'esame del disegno di legge AS 1724.

---

(\*) Su tali proposte è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione.

**N.B.: I seguenti ordini del giorno ed emendamenti sono da considerare preclusi a seguito della posizione, da parte del Governo, della questione di fiducia, in data 31 luglio 2009, sull'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.**

## ORDINI DEL GIORNO

### **G100**

BONINO, PERDUCA, PORETTI

#### **Precluso**

Il Senato,

premesso che:

a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007 (cosiddetto «decreto flussi») furono presentate circa 740.000 domande di assunzione, in base alle quali, all'inizio di giugno 2008 furono rilasciati circa 170.000 nulla osta (mentre circa 80.000 furono le domande respinte o dalle direzioni provinciali del lavoro o dalle questure);

a seguito del decreto flussi emanato alla fine del 2008, saranno accolte altre 150.000 domande, sempre a valere sul complesso delle domande presentate nel 2007; resteranno quindi senza risposta circa 340/350.000 richieste: si tratta di persone che già due anni fa denunciarono alle autorità italiane tutti i propri dati, dichiarando la disponibilità del proprio datore di lavoro alla completa regolarizzazione;

gran parte di quelle persone è tuttora nel nostro Paese, continua a lavorare da noi; si tratta di persone obbligate a lavorare in nero, che non possono pagare le tasse, i contributi, provocando anche – ma non per colpa loro – un forte danno alle casse dello Stato e che ora rischiano l'imputazione per il reato di clandestinità;

dal momento dell'entrata in vigore della legge sulla sicurezza, potrebbero esserci moltissime espulsioni, quelle persone perderebbero il lavoro e molte famiglie italiane, molte piccole aziende, molti commercianti, molti artigiani si troverebbero senza il necessario aiuto. Per non parlare dell'altra conseguenza, per la quale per molti datori di lavoro italiani potrebbe scattare anche l'ipotesi di favoreggiamento;

con la presentazione nel corso dell'esame presso le Commissioni V e VI della Camera dei deputati dell'emendamento 1.021, volto a inserire il

nuovo articolo 1-*ter* al testo del decreto-legge in esame, il Governo ha messo in atto un primo tentativo per affrontare pur se in modo parziale – la questione dell'emersione dal lavoro irregolare di migliaia di persone che da tempo svolgono nel nostro Paese attività di assistenza e sostegno alta famiglia;

tale iniziativa corrisponde solo in parte alle manifestazioni di grande preoccupazione avanzate sia da autorevoli figure istituzionali, sia dalle moltissime associazioni, nazionali ed internazionali, che da tempo si occupano del fenomeno della immigrazione e delle problematiche relative a questo fenomeno – derivanti dalla recentissima entrata in vigore di norme la cui rigida applicazione potrebbe provocare, sia a livello economico e sociale, sia a livello giudiziario, una situazione di forte disagio nel nostro Paese;

tale iniziativa, inoltre, rischia di essere in grave contrasto con il dettato costituzionale, prevedendo la possibilità di emersione solo per due categorie di persone, promuovendo di fatto una discriminazione per mestieri nei confronti di persone che si trovano nelle stesse condizioni, in aperta violazione del principio di uguaglianza,

impegna il Governo:

ad adottare i provvedimenti necessari al fine di:

favorire la regolarizzazione del lavoro dei cittadini stranieri non comunitari che fecero richiesta del nulla osta al lavoro a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007;

autorizzare allo scopo, per chiunque occupi alle proprie dipendenze cittadini stranieri privi di titolo di soggiorno, che abbiano presentato la domanda di nulla osta al lavoro valida ed ammissibile, a norma del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ma risultati in esubero rispetto alla quota complessiva di ingressi autorizzata sulla base dell'articolo 1 dello stesso decreto, la possibilità di denunciare, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura – ufficio del Governo competente per territorio mediante presentazione di domanda di emersione, con le stesse modalità previste per la dichiarazione di emersione relativa ai cittadini stranieri non comunitari di cui all'articolo 1-*ter*.

---

## **G101**

DELLA SETA, MAZZUCONI

### **Precluso**

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 4 reca norme di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia da realizzare con capitale

prevalentemente o interamente privato nei casi di urgenza o che richiedano mezzi o poteri straordinari;

la norma prevede inoltre la nomina di uno o più commissari straordinari del Governo a cui affidare la responsabilità della procedura così semplificata e a cui attribuire poteri speciali, analoghi ai poteri connessi allo stato di emergenza di cui alla legge n. 225 del 1992, al fine di poter garantire la realizzazione degli interventi;

lo stesso Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha fortemente criticato l'impianto della norma che viene definita «deleteria per l'ambiente e per la salute dei cittadini», anche perché, in linea teorica, potrebbe essere applicata per semplificare la procedura di realizzazione di una centrale nucleare;

sempre secondo il Ministro dell'ambiente l'articolo 4 «sopprime di fatto il ruolo del Ministero dell'ambiente nel delicato iter autorizzativo per la realizzazione di centrali di produzione e per le reti di distribuzione di energia, ed esautora ogni ruolo degli enti locali»;

appare pienamente condivisibile la preoccupazione che un eccesso di semplificazione procedurale porti a comprimere in modo inaccettabile le esigenze di tutela ambientale e di salute dei cittadini, che, come ricorda ancora il Ministro dell'ambiente, sono imposti dallo stesso ordinamento comunitario, al quale le nostre leggi si devono conformare,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a modificare le disposizioni di semplificazione introdotte con l'articolo 4 del provvedimento, una norma deleteria per l'ambiente, per la salute dei cittadini, e persino per la stessa semplificazione perché fonte certa di contenzioso amministrativo e comunitario e quindi di blocchi delle procedure.

---

## **G102**

VICECONTE, ALICATA, FERRARA

### **Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali - A.S. 1724,

premesso che:

l'articolo 4 del decreto-legge in esame reca norme di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato al verificarsi delle seguenti condizioni: a) qualora ricorrano particolari ragioni

di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico; *b*) nel caso in cui essi debbano essere effettuati con mezzi e poteri straordinari;

ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, tali interventi sono individuati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la semplificazione normativa;

la norma richiamata stabilisce, altresì che con le medesime modalità sono nominati uno o più commissari straordinari del Governo e sono individuate le strutture di cui si avvale il commissario, nonché i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte:

a prevedere che gli interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, nonché quelli relativi alla produzione – d'intesa con le regioni e le province autonome interessate – siano adottati dal Consiglio dei Ministri, su proposta, del Ministro dello sviluppo economico di concerto, oltre che con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anche con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

a prevedere che la nomina di uno o più Commissari straordinari del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, avvenga qualora ciascuna fase del procedimento autorizzatorio per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 4 richiamato, non sia conclusa entro i termini rispettivamente previsti dalla legge;

a prevedere che ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati, emani gli atti e i provvedimenti, nonché curi tutte le attività occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge.

---

## **G103**

BALDINI

### **Precluso**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali,

premessi che:

il giorno 29 giugno 2009, nella stazione ferroviaria di Viareggio (Lucca), si è verificato il deragliamento di un treno con il quale venivano trasportate alcune cisterne piene di gas liquido altamente infiammabile;

a seguito del sinistro, una delle cisterne ha subito uno squarcio dal quale è fuoriuscito il gas, che, incendiatosi, ha provocato un altissimo numero di morti, di feriti e la distruzione di numerose abitazioni poste nelle vicinanze della stazione ferroviaria;

i superstiti, i familiari delle vittime, la città di Viareggio esigono che le Autorità competenti (l'Autorità giudiziaria, il Ministero delle infrastrutture e le Ferrovie dello Stato) vadano rapidamente ad accertare le cause ma anche le responsabilità;

fino ad oggi regna una grande incertezza sulla individuazione dei soggetti che hanno la responsabilità della tragedia;

le Ferrovie dello Stato e lo Stato stesso hanno il dovere e l'obbligo di fornire ai familiari delle vittime, ai feriti ed alla città di Viareggio procedure e modalità per un rapido e totale risarcimento dei gravissimi danni morali e materiali subiti;

la gestione delle risorse e dell'emergenza deve essere affidata ad un soggetto in grado di agire rapidamente e con poteri specifici,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative necessarie per individuare, il più rapidamente possibile, cause e responsabilità;

a mettere a disposizione risorse economico-finanziarie necessarie per fronteggiare l'emergenza;

a provvedere direttamente, o tramite Ferrovie dello Stato, al risarcimento di tutti i danni morali e materiali subiti dai familiari delle vittime, dai superstiti e dalla città di Viareggio, fatta salva l'azione di rivalsa verso i responsabili;

a nominare immediatamente un Commissario di Governo, nell'ambito del Dipartimento della protezione civile, con il compito di gestire le risorse e la ricostruzione.

---

## **G104**

GERMONTANI, SCIASCIA

### **Precluso**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali»,

premessi che:

l'esplosione di un carro merci, avvenuta il 30 giugno presso la stazione ferroviaria di Viareggio, con un tragico bilancio di 26 morti e decine di feriti con ustioni gravissime, ha dimostrato l'altissimo rischio che com-

porta, per la popolazione civile, il trasporto di merci infiammabili all'interno dei centri abitati;

le conclusioni del G8 dell'Aquila poi hanno riguardato, tra i vari argomenti economici e politici, anche e soprattutto il crescente rischio per l'intera umanità di un incontrollabile aumento dell'emissione di ossido di carbonio nell'atmosfera terrestre che comprometterebbe l'equilibrio ambientale dell'intero pianeta per le future generazioni;

inoltre, è dimostrato che il trasporto di merci è diventato ormai il punto strategico dello sviluppo socio-economico nel mondo ed anche in Italia, e si configura come questione altamente critica in ragione del progresso scientifico e della complessità tecnica dovuta a prodotti in commercio trasportati particolarmente pericolosi come è avvenuto a Viareggio con un vagone-cisterna ripieno di gas;

l'aumento della domanda di servizi di trasporto nei paesi industrializzati ha comportato un aumento dell'impatto ambientale del settore, il quale per provvedere al continuo espandersi della rete e della domanda ha trascurato il problema dell'inquinamento, mettendo a rischio la salute e l'integrità fisica dei cittadini;

la programmazione dei trasporti, sia a livello europeo che a livello nazionale, vede nello sfruttamento delle riserve di capacità di traffico e nella razionalizzazione modale dei traffici, i momenti essenziali di un'azione che possa garantire ad un tempo l'efficacia dei sistemi della mobilità di persone e cose, il rispetto dell'ambiente e la sicurezza;

la rete idroviaria padano-veneta, definita dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 759 del 25 giugno 1992, ha un'estensione di 987,5 Km ed è imperniata sul fiume Po (da Pavia al Mare Adriatico) e su una serie di acque interne ad esso collegate (canale Fissaro-Tartaro-Canalbianco-idrovia ferrarese, Po-Brondolo, litoranea Veneta). Il trasporto merci sul Po e Idrovie collegate si svolge lungo 564 Km;

l'importanza strategica del sistema idroviario è quella, non solo di trovarsi nell'area più industrializzata d'Italia – dove viene prodotto il 40% del Pil nazionale –, ma anche nella potenziale congiunzione tra i traffici di merci su rotaia in area continentale, che attraversano l'arco Alpino, e i traffici di merci tramite cabotaggio nel Mediterraneo;

l'Italia, con una rete idroviaria quasi 600 km e 7750 km di coste, trasporta appena lo 0,1% delle merci sulle idrovie interne e lo 0,6% sulle navi di costiera, il 13% sulla ferrovia e tutto il resto su gomma. La Germania trasporta il 25 % e l'Olanda il 40 % sulle idrovie interne;

incrementare il traffico fluviale vuol dire principalmente:

preservare le opere architettoniche e d'arte, numerosi sono i viadotti e le gallerie sempre più compromessi, soprattutto quando si trasportano manufatti di grande peso;

tutelare la sicurezza del territorio e dei cittadini, indirizzando via fiume i prodotti chimici pericolosi (sul fiume in tutta Europa non si sono mai registrati incidenti rilevanti), mentre su strada sono all'ordine del giorno;

ridurre il volume di mezzi circolanti e quindi l'inquinamento;

in quasi tutti i Paesi d'Europa la navigazione interna è curata e sostenuta come momento di primaria importanza, in quanto elemento di attenuazione delle pressioni infrastrutturali sull'ambiente;

inoltre le idrovie propongono un consumo energetico per tonnellata trasportata che è inferiore a quello ferroviario e circa un terzo di quello stradale,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere azioni volte a promuovere l'utilizzo di natanti per il trasporto di prodotti infiammabili, pesanti e pericolosi su acqua dolce e/o nelle acque costiere della nostra penisola;

allo scopo di mettere in sicurezza il trasporto delle merci, a valutare la possibilità di prevedere sgravi fiscali e incentivi per le aziende che effettuano investimenti finanziari nel trasporto su acqua dolce, prevedendo anche sgravi contributivi per il personale navigante sulle acque dolci;

a valutare la possibilità di prevedere incentivi fiscali per l'acquisto di chiatte e natanti di vario. tipo da parte delle società che operano il trasporto per conto terzi di merci inquinanti e pericolose su acqua dolce;

a valutare la possibilità di prevedere sgravi fiscali per gli armatori iscritti al trasporto conto terzi, che investono nella ricerca e nello sviluppo industriale, così da ottenere imbarcazioni più sicure e moderne per il trasporto merci su acqua dolce.

---

## **G105**

TOFANI, ANTEZZA, BIANCHI, CARLONI, COLLI, CONTI, DE ANGELIS, DE LUCA, DONAGGIO, GENTILE, MARAVENTANO, IZZO, MORRA, NEROZZI, PARAVIA, PICHETTO FRATIN, ROILO, SPADONI URBANI, BAIO

### **Precluso**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali,

premessi che:

in agricoltura e in edilizia si verificano ogni anno un elevato numero di infortuni sul lavoro, di cui molti anche mortali, legati, nel primo caso, all'utilizzo di trattori e macchine agricole o forestali e nel secondo, alla caduta da impalcature, piattaforme o ponteggi fissi e mobili, ovvero al cedimento strutturale degli stessi, nonché all'utilizzo di macchine operatrici (in particolare di quelle adibite al movimento terra), spesso soggette al ribaltamento del mezzo ed il conseguente schiacciamento del conducente;

il parco dei trattori e delle macchine agricole o forestali circolante in Italia presenta un'età media assai elevata (superiore ai vent'anni) e, quindi, un elevato grado di vetustà tecnologica;

molti veicoli, anche di nuova immissione sul mercato, non dispongono ancora di appropriati dispositivi di sicurezza attiva e passiva atti a proteggere l'operatore, in particolare contro il rischio di ribaltamento del mezzo;

per quanto riguarda le impalcature, le piattaforme ed i ponteggi, in Italia sono tuttora in uso molte strutture di tipo obsoleto o che, in ogni caso, risultano sprovviste, in tutto o in parte, di dispositivi di sicurezza attiva e passiva atti a proteggere l'operatore, in particolare contro il rischio di caduta accidentale;

a partire dal 21 settembre 1996 è entrato in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, di attuazione di direttive comunitarie di carattere costruttivo relativo alle macchine, che prescrive, tra l'altro, i requisiti che dovrebbero possedere le macchine stesse per garantire la sicurezza degli operatori;

in Italia sono tuttora in servizio molte macchine edili costruite anteriormente al 21 settembre 1996 o che, in ogni caso, risultano sprovviste, in tutto o in parte di dispositivi di sicurezza attiva e passiva atti a proteggere l'operatore, in particolare contro il rischio di ribaltamento del mezzo;

il settore agricolo o forestale presenta indici di incidenza del fenomeno infortunistico (espresso come numero di infortuni totali e mortali per 1000 occupati) decisamente superiori a quelli riscontrati per il settore dell'industria e dei servizi. Nel 2007 si sono avuti circa 61,9 infortuni per ogni 1000 occupati in agricoltura a fronte dei 57,5 infortuni riscontrati nel settore dell'industria e dei 29,6 infortuni nel settore dei servizi. L'indice di incidenza si pone pertanto sugli stessi livelli dei settori a maggior rischio quale ad esempio quello delle costruzioni;

i dati del 2009, aggiornati al 19 luglio, confermano la gravità del fenomeno con 113 eventi infortunistici connessi con l'uso del trattore di cui 75 mortali. Quelli determinati dal capovolgimento del trattore ammontano a 98, di cui 68 mortali; stante quanto sopra, risulta evidente la necessità di: *a)* mettere in atto programmi di incentivazione che possano prioritariamente sostenere la rottamazione di trattori agricoli e macchine agricole o forestali ovvero interventi mirati al loro adeguamento ai requisiti previsti dall'allegato V al decreto legislativo 81/08; *b)* intervenire per integrare la vigente normativa in materia di sicurezza nell'uso dei trattori e delle macchine agricole o forestali, modificare e/o integrare le norme che ne regolamentano la circolazione stradale e stabilire criteri certi per l'immatricolazione e l'ammissione alla circolazione stradale di talune categorie di veicoli;

allo stato attuale è possibile ipotizzare che, su un totale di circa 1.600.000 trattori facenti parte del parco circolante, all'incirca 900.000 sono sprovvisti di strutture di protezione in caso di capovolgimento e circa 1.300.000 sono sprovvisti di cinture di sicurezza;

nel mese di aprile 2009, in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante misure urgenti a sostegno dei set-

tori industriali in crisi, il Governo ha accolto due ordini del giorno riguardanti la sostituzione e la rottamazione di attrezzature varie in ambito edile e di trattori e macchinari utilizzati in agricoltura,

impegna il Governo:

ad introdurre adeguati incentivi per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, dei trattori e delle macchine agricole forestali più vecchie o tecnologicamente superate, con veicoli nuovi dotati di idonei dispositivi di sicurezza attiva e passiva;

a prevedere adeguati incentivi per favorire l'installazione, sui trattori e sulle macchine agricole o forestali circolanti che ne siano ancora sprovviste, di idonei dispositivi di sicurezza attiva e passiva, con particolare riguardo ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed al rischio di ribaltamento del mezzo;

a reperire le necessarie risorse finanziarie per l'erogazione dei predetti incentivi; a rendere obbligatoria, per tutti i trattori e le macchine agricole o forestali di nuova immisione sul mercato, indipendentemente dalla massa o dall'ingombro, la dotazione di dispositivi di sicurezza attiva e passiva adeguati al mezzo ed al suo utilizzo, con particolare riguardo al rischio di ribaltamento;

a valutare l'opportunità di prevedere requisiti più restrittivi di quelli attualmente disposti dall'articolo 124 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per la guida di macchine agricole eccezionali;

ad introdurre adeguati incentivi per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, delle impalcature, piattaforme o ponteggi fissi e mobili per l'edilizia di tipo più obsoleto, con strutture nuove dotate di idonei dispositivi di sicurezza attiva e passiva;

ad introdurre adeguati incentivi per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, delle macchine operatrici per l'edilizia più vecchie o tecnologicamente superate (in particolare quelle costruite anteriormente al 21 settembre 1996), con veicoli nuovi dotati di idonei dispositivi di sicurezza attiva e passiva;

a prevedere adeguati incentivi per favorire l'installazione, sulle macchine operatrici per l'edilizia circolanti che ne siano ancora sprovviste, di idonei dispositivi di sicurezza attiva e passiva, con particolare riguardo ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed al rischio di ribaltamento del mezzo;

a reperire le necessarie risorse finanziarie per l'erogazione dei predetti incentivi;

ad intensificare le attività di intervento e di vigilanza per assicurare l'effettiva applicazione dei dispositivi e delle procedure di sicurezza attiva e passiva per le macchine operatrici per l'edilizia, impartendo a tal fine specifiche disposizioni ai corpi di polizia e agli enti pubblici preposti ai controlli in materia di codice della strada, di sicurezza sul lavoro e di vigilanza sui mercati, anche mediante verifiche a campione sulle tipologie di macchine in servizio e di trattori ritenuti, in base all'esperienza, potenzialmente pericolosi.

---

## **G106**

SAIA, ESPOSITO, TANCREDI, PICHETTO FRATIN, LATRONICO, AUGELLO

### **Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali - A.S. 1724,

premesso che:

l'articolo 4-*quinquies* del provvedimento in esame, al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile, prevede di assegnare ai giovani imprenditori agricoli l'affitto di beni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, relativo alle funzioni delegate al Ministro della gioventù nelle materie concernenti le politiche giovanili, prevede quale ambito di competenza specificatamente gli interventi a favore dell'imprenditoria giovanile ed, in particolare, l'articolo 1, comma 2, lettera *a*), del citato decreto, stabilisce tra le funzioni delegate al Ministro della gioventù quella finalizzata a promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore dei giovani in ogni ambito, ivi compresi gli ambiti economico, fiscale, del lavoro, dello sviluppo umano e sociale,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative normative prevedendo il coinvolgimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della gioventù, nell'individuazione dei beni liberi di proprietà dello Stato aventi destinazione agricola che possono essere ceduti in affitto ai giovani imprenditori, nonché nella predisposizione, – unitamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – della relazione da presentare annualmente alle Camere sull'attuazione delle disposizioni in esame.

---

## **G107**

D'AMBROSIO LETTIERI, TOMASSINI, CALABRÒ, SACCOMANNO

### **Precluso**

Il Senato,

premesso che il settore dei macchinari e delle apparecchiature medicali è uno di quelli a più alto tasso di innovazione tecnologica e di maggior sviluppo economico;

considerato che:

il parco tecnologico delle strutture sanitarie è per contro mediamente obsoleto, anche presso le strutture private, a causa delle restrizioni finanziarie e fiscali di questi ultimi anni;

il settore, che presenta rilevanti dimensioni con 440 siti produttivi e che nel 2008 ha registrato in Italia un valore della produzione pari a 2370 milioni di euro;

vi è la necessità di assicurare un parziale ma importante aiuto a queste imprese nell'attuale momento di crisi, consentendo inoltre a molte strutture sanitarie di rinnovare le apparecchiature e di offrire quindi prestazioni sanitarie più efficaci alla collettività,

impegna il Governo:

a estendere le disposizioni per la detassazione degli investimenti in macchinari contenute nel comma 1 dell'articolo 5 del disegno di legge AS 1724 anche alle divisioni 26.6, 32.50, 32.50.1, 32.50.12 della tabella ATECO. Tale misura andrà assunta con la massima sollecitudine ed estesa, per produrre qualche beneficio, almeno fino al giugno 2010.

---

## **G108**

GERMONTANI, SCIASCIA

### **Precluso**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali»,

premessso che:

il decreto-legge n. 78 del 2009 recante «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali» introduce all'articolo 5 una agevolazione fiscale in favore di soggetti esercenti attività d'impresa che effettuano determinati investimenti;

i macchinari e le apparecchiature oggetto dell'incentivo fiscale sono quelli compresi nella sezione 28 del codice ATECO 2007: macchinari che intervengono meccanicamente e termicamente sui materiali e processi di lavorazione, incluse apparecchiature fisse e mobili o portatili, comprese quelle speciali destinate al trasporto di passeggeri o merci;

gli investimenti in nuovi macchinari e nuove apparecchiature dovranno essere effettuati nel periodo dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010;

in alcuni settori altamente tecnologici vi sono dei macchinari particolarmente complessi, o personalizzati in base alle richieste dell'utilizza-

tore, che richiedono tempi molto lunghi prima della loro messa a regime e quindi della loro operatività,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità che beneficino dell'agevolazione anche quei beni di particolare complessità che se pur consegnati entro la data del 30 giugno 2010 entrino in funzione nei dodici mesi successivi a tale data;

a valutare la possibilità che gli incentivi fiscali previsti all'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2009 riguardino gli investimenti in macchinari ed apparecchiature effettuati nelle più ampie forme di acquisizione ivi compreso quindi l'acquisto tramite *leasing*.

---

## **G109**

D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRÒ, SACCOMANNO

### **Precluso**

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1, comma 33, lettera *n*), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha modificato le precedenti norme sulla deduzione degli ammortamenti e che, in virtù di tali modifiche, è stata disposta l'abrogazione dell'articolo 102, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che consentiva, fino al 2007, lo stanziamento di ammortamenti anticipati (raddoppio dell'aliquota ordinaria nei primi 3 esercizi) e accelerati (aliquote maggiorate per un più intenso utilizzo rispetto alla media del settore);

tali ammortamenti (soprattutto quelli anticipati) si sono rivelati molto utili e, in ragione di ciò, molto utilizzati dalle aziende, in particolare quelle operanti in settori a evoluzione tecnologica particolarmente veloce;

tenuto conto che:

una reintegrazione dell'articolo 102, comma 3, del decreto del presidente della Repubblica n. 917 del 1986 restituirebbe la possibilità, oggi non più consentita, di dedurre fino al doppio della quota di ammortamento ordinario nell'esercizio di entrata in funzione del bene strumentale e nei due successivi, o nel solo esercizio iniziale in caso di bene già utilizzato da terzi, a prescindere dalla circostanza che tali maggiori ammortamenti siano coerenti con l'effettivo processo di obsolescenza del cespite;

il sopra richiamato strumento fiscale costituirebbe un reale sostegno alle imprese, attenuando almeno in parte le attuali criticità economico-finanziarie,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative normative volte ad abrogare l'articolo 1, comma 33, lettera *n*), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e a sostituire l'articolo 102 comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con una disposizione che preveda la possibilità di elevare la misura massima dell'ammortamento ordinario fino a due volte nel primo esercizio e nei due successivi, stabilendo in ogni caso che l'ammortamento anticipato dei beni acquistati usati verrebbe in ogni caso concesso solo per il primo anno di utilizzo. Il Senato impegna altresì il Governo ad abrogare tutte le norme contrarie e incompatibili con la disposizione sopra richiamata.

---

## **G110**

GERMONTANI

### **Precluso**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali»,

premessi che:

l'attività di investimento istituzionale in capitale di rischio rappresenta un importante strumento di sostegno e di crescita per l'economia del Paese, sia quando è svolta nei confronti di imprese in fase di avvio, sia se riferita ad imprese in fase di sviluppo o di riorganizzazione aziendale;

numerosi studi relativi ai mercati dei singoli Paesi europei, hanno dimostrato che il *private equity* ed il *venture capital* sono in grado di produrre positivi effetti di crescita economica, contribuendo allo sviluppo non solo delle imprese oggetto d'investimento, ma anche dell'intero tessuto economico del Paese;

il comma 847 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha disposto l'istituzione del Fondo per la finanza d'impresa, nel quale confluiscono risorse di fondi già esistenti e che, quindi, rappresenta un apprezzabile strumento per riordinare e razionalizzare – anche attraverso la soppressione di alcuni fondi – i molteplici strumenti pubblici di partecipazione al capitale di rischio;

l'articolo 7-*septies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, al comma 1 recita «Gli interventi del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 226, nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, possono essere estesi alle misure occorrenti a garantire la rinegoziazione di debiti in essere con il sistema bancario nonché il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contri-

butivi da parte delle piccole e medie imprese ammesse ad usufruire delle prestazioni del citato Fondo»;

in Francia, secondo i dati resi noti da AFIC (Association Française des Investisseurs dans le capital risque), in dieci anni, tra il '97 e il 2007, sono nati 216 fondi per l'innovazione (FCPI, Fonds Communs de Placement dans l'Innovation), supportati da un meccanismo grazie al quale la Pubblica Amministrazione ha messo a disposizione delle risorse che sono state assegnate in gestione, tramite un processo competitivo, a fondi di venture capital che dovevano raccogliere un ammontare di risorse almeno pari sul mercato privato,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di scorporare l'attuazione del Fondo per la finanza d'impresa dal Fondo di garanzia per procedere alla sua concreta attuazione.

---

## **G111**

VALDITARA, ASCIUTTI

### **Precluso**

Il Senato,

preso atto che, a seguito di un'apposita rilevazione effettuata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono state accertate per ciascuna regione le risorse finanziarie assegnate nel periodo 2000-2006 alle scuole statali e rimaste a tutt'oggi ancora non utilizzate;

considerato che dette risorse, sulla base dell'apposito monito ragionato posto in essere, si riferiscono alle assegnazioni disposte dagli uffici centrali e periferici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la realizzazione di attività connesse alla formazione del personale docente ed allo sviluppo dell'autonomia scolastica e che, tenuto conto del tempo trascorso, possono verosimilmente ritenersi disponibili rispetto alla originaria assegnazione;

tenuto conto che tale intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

impegna il Governo:

a disporre con urgenza che le risorse finanziarie accertate disponibili presso le scuole statali, assegnate dagli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la realizzazione di progetti connessi alla formazione ed allo sviluppo dell'autonomia scolastica, siano destinate al funzionamento amministrativo e didattico delle scuole e che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca siano fissate le modalità per la re distribuzione, in ambito regionale, tra le scuole statali delle somme rilevate.

---

**G112**

GALLO

**Precluso**

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge n. 1724 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali,

premessò:

che le difficoltà del mondo finanziario hanno delle ripercussioni notevoli soprattutto nel settore delle costruzioni che, per sua natura, ha imprese con bassa capitalizzazione rispetto al fatturato, e che, quindi, hanno necessità strutturale di ampio affidamento bancario;

che dette difficoltà risultano maggiormente penalizzanti per le piccole e medie imprese che caratterizzano il nostro mondo produttivo, anche nel settore delle costruzioni;

che la situazione sopra descritta può determinare un aggravamento degli effetti economici della crisi finanziaria;

che, al contrario, occorre assumere iniziative di tipo anticiclico, a sostegno dell'economia reale e dell'impresa;

considerato che la anticipazione contrattuale è uno strumento vigente in quasi tutti Paesi europei,

impegna il Governo:

a reintrodurre le disposizioni normative che, per un periodo di almeno cinque anni, impongano ai soggetti aggiudicatari di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di erogare un'anticipazione del prezzo d'appalto, prima dell'inizio dei lavori, nella misura del dieci per cento del prezzo stesso, a fronte di idonee garanzie fideiussorie.

Ciò consentirà alle imprese di recuperare la necessaria liquidità per avviare l'esecuzione dei lavori e, nel medio periodo, di superare la situazione di crisi.

---

**G113**

DELLA SETA, MAZZUCONI

**Precluso**

Il Senato,

premessò che:

l'articolo aggiuntivo 14-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede l'attuazione del sistema informatico per il controllo e la traccia-

bilità dei rifiuti introdotto da una serie di disposizioni legislative, affidando al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il compito di varare uno o più decreti attuativi delle vigenti disposizioni in materia;

l'articolo definisce, inoltre, i principi e i criteri direttivi cui il decreto o i decreti attuativi dovranno attenersi, tra cui i tempi, le modalità di attivazione e la data di operatività del sistema, informazioni da fornire, modalità di raccolta ed aggiornamento dei dati, modalità di interconnessione ed interoperabilità con altri sistemi informativi e di elaborazione dei dati, modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e fornite alle autorità di controllo che ne facciano richiesta;

l'articolo verte su una materia di stretta competenza ambientale, ma, a causa della procedura seguita per il suo inserimento nel testo del provvedimento in esame, non ne è stato possibile l'esame e la valutazione nella Commissione competente e la scelta di porre la questione di fiducia ha strozzato ogni altra possibilità di dibattito sul testo,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a inserire tale disposizione nel codice ambientale, al fine di dare maggiore organicità alle politiche di gestione integrata dei rifiuti.

---

## **G114**

D'ALIA

### **Precluso**

Il Senato,

premesso che il Programma operativo nazionale ricerca e competitività (PON) 2007-2013, adottato il 21 dicembre 2007 dalla Commissione europea con decisione C(2007) 6882, prevede la destinazione di ingenti risorse per le attività di ricerca e sviluppo tecnologico nell'ordine di 6 miliardi di euro;

la responsabilità politica e attuativa del PON Ricerca e Competitività è attribuita al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Autorità di Gestione) e al Ministero dello sviluppo economico (Organismo intermedio);

i programmi delle regioni della convergenza destinati a ricerca e innovazione renderebbero disponibili ulteriori risorse stimabili in diversi miliardi di euro (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia);

il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) secondo la delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 avrebbe destinato per Programmi di interesse strategico nazionale – Ricerca e competitività ulteriori risorse nell'ordine di 6 miliardi di euro;

secondo le regole dell'Unione europea le risorse a carico del bilancio comunitario vengono restituite se non sono rendicontate in determinate percentuali entro il secondo anno dalla approvazione dello strumento che ne prevede l'erogazione e quindi entro il 2009;

a tutt'oggi non si hanno chiare notizie sulla utilizzazione delle risorse che sembrerebbero non essere ancora state impiegate nei primi due anni 2008-2009 e non si hanno notizie certe sulla operatività degli Accordi quadro di programma (APQ) che dovrebbero essere stati stipulati con le regioni, accordi che consentirebbero di avviare azioni comuni pubblico/privato nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico previste dai richiamati programmi utilizzando le risorse disponibili;

le azioni programmate costituiscono un importante investimento per uscire dalla crisi economica e rilanciare lo sviluppo e l'innovazione,

impegna il Governo:

ad avviare ogni iniziativa di competenza per far partire immediatamente le azioni connesse alla realizzazione del Programma operativo nazionale ricerca e competitività 2007-2013 e le azioni di ricerca e innovazione nell'ambito dei Programmi operativi regionali.

---

## **G115**

D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRÒ, SACCOMANNO

### **Precluso**

Il Senato,

premessi che:

il Fondo unico per lo spettacolo, istituito dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n.163, recante «Nuova disciplina degli interventi a favore dello spettacolo» e alla cui alimentazione si provvede, ai sensi dell'articolo 15 della stessa legge, in sede di legge finanziaria dello Stato, ha subito nel corso degli ultimi anni una progressiva riduzione dell'entità dei finanziamenti, quantificata, dalla «Relazione sull'utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo – Anno 2007» in un decremento del 43,7% nel corso degli anni che vanno dal 1985 al 2007;

considerato che:

a fronte dei 456 milioni di euro stanziati nel 2008, la legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), tabella C, ha stanziato per il finanziamento del FUS l'importo di euro 398.036.000,00, alla cui ripartizione si è provveduto con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 13 febbraio 2009;

vi è la necessità di non penalizzare un settore dell'economia nazionale i cui rilievi e importanza vanno ben oltre la sua incidenza sul bilancio

dello Stato, anche in ragione dell'immagine internazionale del nostro Paese, fortemente ancorata ai valori della cultura;

la riduzione dell'entità del FUS comporterebbe pesanti riflessi per fondazioni liricosinfoniche, cinema, attività teatrali di prosa, attività musicali, danza, circhi e spettacolo viaggiante, tali da produrre conseguenze drammatiche per l'occupazione del settore, con decine di migliaia di posti di lavoro in pericolo;

vive preoccupazioni sono state espresse dall'intero mondo dello spettacolo per la riduzione del FUS, che hanno trovato autorevole eco in una nota del Capo dello Stato e, in modo *bipartisan*, in ampi settori della politica nazionale,

impegna il Governo:

nelle more di un più congruo finanziamento del Fondo unico dello spettacolo in sede di legge finanziaria 2010 e di più equilibrate ed efficienti modalità di finanziamento del settore dello spettacolo, anche al fine di allocare in modo adeguato le risorse evitando ogni spreco, ad assumere immediate misure per destinare al FUS, in via straordinaria, una quota parte del montepremi del SuperEnalotto. Allo scopo, gioverà ricordare che nei suoi primi anni di vita il SuperEnalotto ha erogato 7,8 miliardi di euro di vincite, con una media di 780 milioni di euro all'anno. La destinazione del 20 per cento del montepremi al FUS, dunque, consentirebbe in meno di un anno un più adeguato finanziamento del Fondo unico spettacolo, riportandolo a livelli in linea e addirittura superiori a quelli del 2008.

---

## **G116**

POLI BORTONE

### **Precluso**

Il Senato,

nelle more dell'adozione di provvedimenti di legge più specifici a dare piena attuazione alle disposizioni normative che prevedono un riequilibrio e una perequazione infrastrutturale per i territori delle regioni del Mezzogiorno, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, notoriamente svantaggiate in termini di opere pubbliche e infrastrutture essenziali come prerequisito per il loro adeguato sviluppo economico e la piena utilizzazione delle potenzialità locali in termini di produttività, competitività e sviluppo economico e sociale di quelle aree,

impegna il Governo:

a) a provvedere con immediatezza alla restituzione delle risorse stanziare a favore del Mezzogiorno con il FAS per il periodo 2007/2013, pari a oltre 18 miliardi di euro, sottratti alle finalità originarie e destinate a copertura di fabbisogni estranei a quei territori e agli obiettivi di

riequilibrio che ne erano alla base ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione. La mancata perequazione infrastrutturale e dei servizi pubblici collettivi costituisce un *handicap* per le aree del Mezzogiorno che ne frena da sempre la competitività e che impedisce alle imprese di investire adeguatamente in quei territori e ai beni e servizi, che in quelle aree vengono prodotti, di trovare vantaggiosi sbocchi di mercato determinando quell'aumento di valore aggiunto che solo può ripristinare condizioni di eguaglianza e di sviluppo territoriale pari al resto del territorio e superare quelle disparità territoriali tra regioni che in anni di dichiarazioni di intenti tradite da un contraddittorio solo il nostro Paese non è ancora riuscito a superare o almeno ad attenuare. D'altro canto lo stesso blocco dei trasferimenti di cassa disposto dal Tesoro sulle stesse risorse FAS già attribuite sulla carta alle regioni costituisce un altro elemento di incertezza lamentato che aggrava il disagio e determina l'incertezza delle politiche attraverso le quali, sole, è possibile perseguire un cambiamento dell'attuale situazione e, pertanto, in considerazione della necessità di superamento di tutte le criticità che ancora impediscono l'immediata, effettiva, efficace e tempestiva realizzazione delle infrastrutture e dei servizi pubblici necessari a conferire al contesto meridionale le caratteristiche di attrattività e competitività territoriale essenziali per il riscatto dalla sottoutilizzazione delle loro potenzialità e delle relative risorse locali;

b) a rimuovere gli attuali ostacoli al ripristino di uno stato di effettiva coerenza e operatività degli strumenti in mano al Governo centrale;

c) in attesa dell'emanazione dei decreti delegati previsti dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 (legge sul federalismo fiscale) e al fine di avviare un corretto processo di perequazione infrastrutturale, così come previsto dagli articoli 20, 21 e 22 della medesima legge, a predisporre una ricognizione degli interventi al fine di definire il recupero del *deficit* infrastrutturale del Mezzogiorno individuando, inoltre, interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

---

## **G117**

TOFANI, ANTEZZA, BIANCHI, CARLONI, COLLI, CONTI, DE ANGELIS, DE LUCA, DONAGGIO, GENTILE, IZZO, MORRA, NEROZZI, PARAVIA, PICHETTO FRATIN, ROILO, SPADONI URBANI

### **Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1724, di conversione del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali,

premessi che:

l'articolo 17 (Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti) al comma 7, dispone che le amministrazioni ed enti, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale;

il medesimo comma 7, fa salve le assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia e delle amministrazioni preposte al controllo delle frontiere, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto della scuola;

il Ministero del lavoro nell'anno 2004 ha bandito un concorso per 795 posti di Ispettore del lavoro. Al termine della procedura concorsuale, oltre ai 795 vincitori, si è formata una graduatoria di 946 idonei collocati nelle rispettive graduatorie regionali di partecipazione;

al termine di questa ultima procedura di assunzione sono residuati in tutto 74 idonei, di cui 44 nella regione Emilia Romagna e 30 nella regione Sardegna;

considerato che:

la XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei Deputati ha espresso parere favorevole al provvedimento in esame, segnalando l'esigenza di disporre che il divieto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, ivi previsto, non valga per il reclutamento del personale dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro, attesa anche la particolare rilevanza dei compiti da questi svolti per la tutela dei diritti dei lavoratori e per la loro sicurezza sui luoghi di lavoro;

l'attività ispettiva dei predetti funzionari è assolutamente indispensabile per garantire la più ampia tutela in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e che il numero degli Ispettori del lavoro è ancora insufficiente per assicurare un controllo effettivo ed omogeneo su tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo:

a procedere entro il 31 dicembre 2009 all'assunzione degli ultimi 74 idonei del predetto concorso a 795 posti di Ispettore del lavoro.

---

## **G118**

SACCOMANNO, TOMASSINI, FOSSON, D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRÒ

### **Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali - AS 1724,

premessò che:

l'articolo 17 del testo in esame – rubricato «Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti» –, al comma 35-*novies* reca la sostituzione del comma 11 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, così come modificato dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 15 del 2009;

la nuova formulazione del predetto comma 11, introdotta in seguito all'approvazione di un emendamento nel corso dell'esame del provvedimento nelle Commissioni riunite 5 e 6 della Camera, concerne la facoltà, per le pubbliche amministrazioni, in caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, di risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi;

lo stesso comma, all'ultimo periodo, stabilisce che tale disposizione non si applica a magistrati, professori universitari e dirigenti medici responsabili di struttura complessa;

sarebbe inopportuno privarsi di alte professionalità in campo sanitario, a causa del pensionamento per limiti di età di questa categoria, attualmente fissata a 65 anni,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a prevedere che il collocamento a riposo dei dirigenti responsabili del Servizio sanitario nazionale sia stabilito al compimento del 70° anno di età.

---

## **G119**

POSSA

### **Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1724, di conversione del decreto-legge n. 78 del 2009,

premessò che:

l'articolo 17, comma 35-*novies*, prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro a decorrere dal compimento dell'anzianità contributiva di 40 anni;

la medesima norma correttamente prevede, fra l'altro, l'esplicita esclusione dei professori universitari;

considerato che non si ravvisa motivo per non estendere anche i ricercatori la medesima esclusione, soprattutto laddove il conseguimento di 40 anni contributivi sia dovuto al riscatto degli anni di laurea ovvero a precedenti periodi lavorativi in altro tipo di attività;

valutata l'inopportunità di rinunciare alla prestazione lavorativa di personale estremamente valido, con particolare riferimento ai soggetti di età anagrafica inferiore ai 60 anni;

rilevata l'inopportunità di interrompere programmi di ricerca già intrapresi di carattere pluriennale,

impegna il Governo:

ad includere esplicitamente anche i ricercatori tra le categorie alle quali non si applica, per il triennio 2009-2011, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni.

---

## **G120**

POSSA

### **Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1724, di conversione del decreto-legge n. 78 del 2009,

premesso che l'articolo 17, comma 25, dispone un'interpretazione autentica dell'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, stabilendo che il Piano programmatico sulla scuola ivi previsto si intende perfezionato con l'acquisizione dei pareri previsti e che i contenuti di questi ultimi sono recepiti attraverso i regolamenti attuativi;

considerato che in tal modo si svilisce il ruolo degli organi consultati ed in particolare del Parlamento,

impegna il Governo:

a ristabilire la procedura consueta secondo cui il perfezionamento degli atti governativi avviene con l'integrazione dei medesimi sulla base delle osservazioni contenute nei pareri prescritti condivise dall'Esecutivo e la loro successiva pubblicazione nel testo definitivo.

---

## **G121**

BALDASSARRI

### **Precluso**

Il Senato,

premesso che:

1) l'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, nel testo all'esame dell'Aula del Senato, estende i divieti e le limitazioni alle assun-

zioni di personale previste per le Amministrazioni pubbliche anche alle società partecipate totalmente o controllate dalle medesime Amministrazioni;

2) i comuni che rispettano il cosiddetto patto di stabilità e che hanno spese per il personale non superiori al 50% delle spese correnti non subiscono limitazioni nell'espletamento delle procedure di assunzione,

impegna il Governo:

a interpretare il menzionato articolo 19 nel senso che le limitazioni alle assunzioni ivi previste non trovino applicazione rispetto alle società totalmente partecipate o controllate dai comuni, per i quali non si applicano limitazioni alle procedure di assunzione.

---

## **G122**

Massimo GARAVAGLIA, COSTA

### **Precluso**

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 19, comma 3, lettera *f*), del decreto-legge in esame prevede che ai titolari di obbligazioni della società Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, che esercitino il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli, non possano essere assegnati, in forma di corrispettivo per la cessione, titoli di stato di nuova emissione per un controvalore superiore ad euro 100.000;

la norma citata non contiene alcuna indicazione su come il predetto limite al corrispettivo per la cessione debba essere apportato ai fondi comuni di investimento aperti, rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive comunitarie, nel cui patrimonio sono presenti obbligazioni Alitalia che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *l*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, devono essere giuridicamente considerate a tutti gli affetti «di pertinenza della pluralità di partecipanti» che hanno sottoscritto la quota di detti fondi;

al rilievo formale di cui sopra, circa la pertinenza delle obbligazioni Alitalia devono godere sotto il profilo giuridico, in capo ai partecipanti ai fondi comuni di investimento aperti armonizzati e non alla società gerente, si associa, in termini di opportunità, la considerazione per la quale i piccoli risparmiatori che partecipano ai fondi armonizzati che posseggono obbligazioni Alitalia devono godere del medesimo trattamento riconosciuto agli investitori che individualmente hanno sottoscritto le predette obbligazioni,

impegna il Governo:

a chiarire che nell'ipotesi in cui il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze le obbligazioni Alitalia sia esercitato da una società di gestione del risparmio nell'interesse dei partecipanti ad un fondo comune di investimento armonizzato da essa gestito, il limite massimo al corrispettivo, contenuto all'articolo 19, comma 3, lettera *f*), del decreto-legge in esame, debba essere computato frazionando le obbligazioni complessivamente presenti nel patrimonio del fondo per il numero dei partecipanti al predetto fondo, risultanti in base alle evidenze in possesso delle società di gestione alla data di presentazione della dichiarazione di esercizio del diritto di cessione».

---

### **G123**

D'AMBROSIO LETTIERI

#### **Precluso**

Il Senato,

premesso che:

l'attuale stato della diffusione, a livello mondiale, dell'influenza provocata dal virus H1N1 fa prevedere che il nostro Paese sarà presto coinvolto e recenti stime epidemiologiche stimano che circa il 20% della popolazione italiana verrà infettata ad iniziare dalla prossima stagione autunnale;

la disponibilità della vaccinazione specifica, sia per ragioni temporali sia per relativa estensione della stessa, non sarà globale, e questo comporterà una recrudescenza di alcune patologie che è noto essere correlate alle sindromi influenzali in genere;

i pazienti affetti da broncopneumopatie croniche quali l'enfisema polmonare, la bronchite cronica ostruttiva o le sindromi asmatiche ed i pazienti cardiopatici, in particolare, risentiranno di una serie di complicanze anche gravi che necessiteranno di adeguati trattamenti preventivi e terapeutici;

si stima che saranno più di 20.000 pazienti che rischiano di decedere per tali complicanze;

è prevedibile un sensibile aumento di tutte quelle terapie farmacologiche finalizzate a prevenire e trattare tutte le possibili complicanze fra cui in particolare tutti quegli antibiotici attivi in ambito pneumologico, antiasmatici, antipiretici, antinfiammatori e cardiocinetici;

nel provvedimento in esame sono contenute misure specifiche in relazione proprio alla gestione della spesa farmaceutica, che tagliano in misura considerevole il tetto di spesa;

in Italia i casi «dell'aviaria» e della «Sars» sono stati affrontati con decreti appositi legittimati da necessità e d'urgenza e dotati ognuno della propria copertura economica;

considerato che sarebbe opportuno, anche nel caso dell'influenza provocata dal virus H1N1, intervenire con appositi provvedimenti in grado di coprire le spese sostenute farmaceutiche, senza incidere sulle aziende farmaceutiche stesse e sulla filiera di distribuzione),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riconsiderare l'ammontare su cui determinare la quota di sfioramento del tetto di spesa, imputabile ai farmaci acquistati per far fronte alla conclamata pandemia e prevedere, allo stesso tempo, provvedimenti appositi, capaci di coprire anche le spese farmaceutiche, senza oneri sulle imprese del settore.

---

## **G124**

BONINO, PERDUCA, PORETTI

### **Precluso**

Il Senato,

premesso che:

il Governo si è impegnato a dare attuazione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee in materia di regime previdenziale INPDAP per la mancata equiparazione dell'età pensionabile tra uomini e donne, sancita dalla sentenza del 13 novembre 2008 della Corte di giustizia UE, in violazione dell'articolo 141 del Trattato UE che riguarda «la parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore»;

l'avvio del processo di armonizzazione del nostro sistema previdenziale per il pubblico impiego è stato incluso per emendamento nel decreto in esame (articolo 22-ter), andando a modificare l'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

tale riforma del regime INPDAP ha indicato proprio all'articolo 2, comma 21, della legge n. 335 del 1995 modalità e tempi di annonziazione come segue: «A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), dello legge 23 agosto 2004, n. 242, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'età di sessantacinque anni»;

dalla riforma, come formulata nell'emendamento al decreto in esame, sono stati accertati risparmi per un ammontare totale di circa 2,5 miliardi di euro fino al 2018, data in cui i requisiti di vecchiaia dell'età pensionabile saranno equiparati tra uomini e donne nel pubblico impiego;

l'articolo 22-ter, comma 3, del decreto in esame prevede che le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 e dunque dalla progressiva equiparazione dell'età pensionabile nel regime INPDAP, «confluiscono nel Fondo Strategico per il Paese o sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b*-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza; a tale fine la dotazione del predetto fondo è incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e 242 milioni di euro o decorrere dall'anno 2011»;

secondo il comma 1, lettera *b*-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il fondo cui il andrebbero destinate le risorse derivanti dalla misura di equiparazione è dedicato a investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese e dei centri di ricerca;

tale fondo non parrebbe idoneo per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza (così come previsto nel decreto in esame); sia il «Fondo nazionale per le non autosufficienze», legge 27 dicembre 2006 n. 296, così come «il Fondo asili nido», di cui alla legge finanziaria 2002, sono stati istituiti presso il Ministero del lavoro e possono dunque operare indipendentemente dal Fondo Strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il «Fondo nazionale per le non autosufficienze» è del tutto carente e ha ricevuto finanziamenti modesti rispetto alla domanda inevasa di servizi, specie nelle grandi città nonché nelle regioni meridionali, dove gli standard minimi di servizio alle voci assistenza e cura sono ben lontani dalle esigenze dei cittadini e delle cittadine del nostro Paese;

le risorse assegnate al Fondo per le non auto sufficienze per gli anni 2008 e 2009, pari rispettivamente a 300 e 400 milioni di euro, sono state attribuite per un ammontare pari ad euro 299 milioni nel 2008 e 399 milioni nel 2009 alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e per un ammontare di un milione di euro per ciascun anno al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

soltanto la regione Emilia-Romagna dedica mediamente alla voce non autosufficienza tra i 300 e i 400 milioni di euro annui del proprio bilancio;

in Italia meno di 10 bambini su cento da zero a tre anni hanno accesso a un asilo nido, l'utenza potenziale è di 1.645.000 bambini e la capacità di risposta attuale è di 160 mila posti, quasi il 10 per cento, realizzata in 35 anni;

l'obiettivo minimo del 30 per cento di copertura asili nido per bambini da zero a tre anni stabilito dalla Strategia di Lisbona e da raggiungere entro il 2010, appare ormai irraggiungibile;

della carenza di servizi di assistenza e cura patiscono molte famiglie italiane e in particolare le donne, che secondo numerose ricerche e indagini, tra i primi motivi di inattività e di uscita dal mercato del lavoro

segnalano la difficoltà di conciliazione tra impiego e famiglia e la necessità di doversi fare carico di bambini, anziani o malati, in mancanza di una rete di *welfare* che le sollevi da questo gravoso onere;

tale onere è molto spesso sottovalutato sia dalle famiglie per perduranti stereotipi culturali e disincentivi economici e lavorativi penalizzanti, che condannano ancora una volta la popolazione femminile al ruolo anacronistico di angelo del focolare;

anche lo Stato e la politica, specie in tempi di contenimento della spesa pubblica e crisi economica, trova più conveniente un gioco a somma positiva e un mantenimento dello *status quo*, uno *status quo* ingiusto, inefficiente in termini di produzione di ricchezza per il paese come testimoniato da numerosi studi sul rapporto virtuoso tra creazione di reti di servizi di assistenza e cura, occupazione femminile e PIL;

i dati sull'inattività, femminile – 63,7 per cento nel sud Italia – come rilevato dal rapporto ISTAT sulle forze lavoro e dal recente Rapporto SVIMEZ sul Mezzogiorno, segnalano come le donne stiano sempre più rinunciando ad entrare nel mercato del lavoro o ne escono definitivamente, non solo per la difficoltà nel ricercare un impiego, ma per il costo troppo alto dei servizi di cura e assistenza, che rendono il cambio poco favorevole, elevando così il salario di riserva,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a utilizzare le risorse derivanti dalla misura di equiparazione dell'età di vecchiaia nel regime INPDAP e che libererà quasi 2,5 miliardi nei prossimi 10 anni, esclusivamente per il «Fondo nazionale per le non autosufficienze» e il «Fondo asili nido», in proporzione rispettivamente di 2/3 e 1/3;

a intervenire sulle modalità di assegnazione e ripartizione del Fondo per le non autosufficienze, come specificato nelle lettere a e b del comma 2 dell'articolo 1 del decreto 6 agosto 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dando priorità nell'assegnazione delle risorse alle aree nelle quali è più alta l'incidenza della disoccupazione femminile, ove gli obiettivi minimi di assistenza e cura sono ancora lontani e dove tali carenze rendono più difficile per le donne entrare e restare nel mercato del lavoro;

ad agire virtuosamente affinché nell'assegnazione di tali risorse non vi siano eccessive lentezze frutto di burocrazie locali spesso impreparate o poco attive nella presentazione di progetti di spesa, e a valutare l'utilizzo di strumenti come i voucher per i servizi, che hanno ottenuto grande successo in Francia e che vedono esperimenti riusciti in Italia, come il «Progetto ALFA» della Regione siciliana;

a stabilire un forte controllo sull'utilizzo dei fondi stanziati, valorizzando l'importante funzione di vigilanza e di iniziativa politica e sociale della rete locale delle consigliere di pari opportunità.

## G125

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, GIAI, STRADIOTTO, Mariapia GARAVAGLIA

### Precluso

Il Senato,

premessso che:

l'Italia è stata condannata dalla Corte di Giustizia europea per la discriminazione tra uomini e donne nella Pubblica Amministrazione in merito all'età pensionabile. Infatti, i giudici della Corte hanno ritenuto ingiusto, nei confronti degli uomini, concedere alle donne la facoltà di andare in pensione con un anticipo di cinque anni;

per tale motivo, nel provvedimento in esame è stato inserito, durante l'*iter* in Commissione alla Camera dei deputati, un emendamento del Governo sull'innalzamento progressivo, a partire dal prossimo anno, dell'età pensionabile delle dipendenti pubbliche. Il testo prevede che a decorrere dal primo gennaio del 2010 scatti il requisito dei 61 anni per ottenere la pensione. «Tali requisiti anagrafici ci sono ulteriormente incrementati di un anno a decorrere dal gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno ogni biennio successivo fino al raggiungimento dei 65 anni»;

la misura imposta dalla Corte europea, tuttavia, non può prescindere dal contesto familiare, occorre tener conto cioè dell'importante contributo che la donna rende alla società attraverso la procreazione, l'educazione dei figli e, non ultimo, l'assistenza ai familiari non autosufficienti;

i dati confermano che nel nostro paese il peso dell'assistenza alla popolazione che invecchia e alle persone non autosufficienti ricade quasi del tutto sulla famiglia, o meglio, sulla donna. Siamo anche meno attrezzati a rispondere alle sfide che il processo di invecchiamento pone, proprio per la fragilità del nostro sistema di welfare e la bassa occupazione di giovani e donne. Svezia e Francia, ad esempio, hanno livelli di longevità simili ai nostri ma il cruciale rapporto tra anziani inattivi su occupati è però notevolmente peggiore nel nostro paese: uno su due. La causa è la nostra più bassa fecondità unita alla minor partecipazione femminile al mercato del lavoro. Questo significa che le famiglie italiane, già tradizionalmente sole, si trovano con un crescente aumento della domanda di cura e assistenza dei propri membri anziani e non autosufficienti e la spesa per la protezione sociale, già ora molto squilibrata, è destinata a essere ancor più sbilanciata verso pensioni e sanità;

più che altrove le famiglie italiane sono sole: sono meno aiutate dalle politiche sociali, e quindi più sovraccariche di responsabilità nei confronti dei propri membri più deboli, e spesso sono anche maggiormente indotte a fare un passo indietro rispetto a importanti scelte di vita. È, del resto, un dato di fatto ampiamente riconosciuto che siamo uno dei paesi avanzati con sistema di *welfare* più obsoleto, meno in grado cioè di proteggere dai rischi e di promuovere scelte virtuose nella popolazione. Non a caso ci troviamo con occupazione giovanile tra le più basse e una

delle peggiori combinazioni nell'area Ocse tra fecondità e partecipazione femminile al mercato del lavoro;

la persistente denatalità dell'ultimo quarto di secolo ci ha fatti diventare uno dei paesi al mondo con maggior invecchiamento. In Italia, infatti, il tasso di natalità è molto basso, è sceso rapidamente negli ultimi decenni e si è confermato negli anni recenti tra l'1,2 e l'1,3 figli per donna. Tale basso tasso di natalità ha risvolti catastrofici sulla sostenibilità e finanziabilità del sistema pensionistico, delle spese per la sanità e per le persone non autosufficienti, in quanto un numero sempre minore di giovani lavoratori deve sostenere una spesa sociale in costante crescita. Misure per favorire e sostenere la maternità si pongono, pertanto, anche come misure urgenti per l'equilibrio economico-finanziario;

l'articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente la riforma del sistema pensionistico prevede il riconoscimento dei figli agli effetti dell'età pensionabile. Quando si verifica l'evento maternità, indipendentemente dall'assenza o meno dal lavoro, viene riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto ai cinquantasette anni, previsti per la pensione di vecchiaia, pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi, età destinata ad essere aumentata in base a quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247. In alternativa a tale beneficio, attualmente, la lavoratrice può optare per la determinazione della pensione con applicazione del coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla legge n. 335 del 1995, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato, e pertanto più favorevole, di un anno in caso di uno o due figli, e di due anni nell'ipotesi di tre o più figli,

impegna il Governo:

a prevedere che le risorse recuperate da una posticipazione del pensionamento delle donne siano impegnate per favorire e promuovere misure che rendano più compatibile con il lavoro il compito della donna nella famiglia, che comprende la procreazione, la cura e l'educazione dei figli, la cura delle persone anziane e non autosufficienti;

a favorire la maternità con incentivi economici, a prolungare per la donna lavoratrice il periodo di astensione retribuita agevolando, per le madri che vogliono proseguire l'astensione dal lavoro, il congedo parentale e aumentando la percentuale di stipendio, a garantire la copertura previdenziale;

a prevedere una maggiore riduzione dell'età pensionabile per la donna per ogni figlio, ponendo ovviamente un limite massimo, oppure, in alternativa, l'applicazione di un coefficiente più favorevole di trasformazione, riferito ad un fittizio aumento del pensionamento;

ad adottare in definitiva misure concrete nell'ambito delle politiche sociali, soprattutto verso la famiglia italiana che è il motore dell'economia e della crescita totale del Paese e verso le donne sulle quali gravano, purtroppo, molti pesi. In questo modo, oltre ad essere favorito un sicuro in-

cremento della natalità, si porrà l'Italia al riparo da un processo di infrazione comunitaria.

---

## **G126**

D'AMBROSIO, LETTIERI, CALABRÒ, DE LILLO, GHIGO, SACCOMANNO

### **Precluso**

Il Senato,

premessso che:

nel provvedimento in esame è stata inserita una norma riguardante il pensionamento obbligatorio a 40 anni, per i dipendenti pubblici, compresi i dirigenti, calcolati su base contributiva, e non effettiva, annullando una decisione parlamentare di pochi mesi fa introdotta con la legge n. 15 del 2009 che ha limitato la facoltà delle amministrazioni di risolvere il rapporto di lavoro ai soli dipendenti con 40 anni di servizio effettivo, non conteggiando a tal fine i periodi di contribuzione riscattati;

considerato che:

con l'ipotesi dei 40 anni contributivi, per parecchi soggetti, comprese le donne impiegate nel pubblico impiego, scatta l'obbligo di pensione ancor prima del compimento dei 65 anni di età (a soli 58-60 anni di età) in netta controtendenza con le politiche previdenziali perseguite nel nostro Paese;

lo stesso provvedimento prevede l'innalzamento a 65 anni l'età pensionabile delle donne, gradatamente e per corrispondere agli omologhi parametri comunitari, sostanziando una evidente contraddizione in termini;

da ciò discenderebbe un contraccolpo operativo e funzionale per alcune categorie del pubblico impiego, settore già da un ventennio colpito da un progressivo e continuo depauperamento di organici, laddove sarebbe invece necessario assicurare almeno un parziale *turnover*,

il sistema previdenziale (INPDAP-INPS) subirebbe un inevitabile tracollo nel dover assicurare il trattamento pensionistico a una eventuale moltitudine di «nuovi» pensionati senza un prevedibile scaglionamento temporale, di solito prevedibile attraverso la prassi delle cosiddette «finestre» di uscita;

il collocamento a riposo forzato non tiene conto dell'elemento di volontarietà che si sostanzia anche nell'aver scelto a suo tempo di riscattare o meno, a proprie spese, alcuni periodi ai soli fini contributivo-pensionistici e che in questa particolare fattispecie rischia di acquisire connotazioni quasi «punitive» per i dirigenti medici, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi del Servizio sanitario nazionale, che assommano riscatti, incluse le specializzazioni, da 6 a 12 anni, depauperando così miseramente le aziende sanitarie delle loro professionalità: medici, farmacisti, biologi, veterinari etc. andrebbero infatti in pensione

molto prima e al meglio delle loro conoscenze e professionalità, di certo utili alla sanità, proprio in questo particolare momento di crisi, in cui le istituzioni hanno più bisogno di tecnica e professionalità. Tutto ciò a discapito della professionalità, con conseguente disparità di trattamento con i non professionisti, quindi fra i soggetti lavoratori del pubblico impiego appartenenti a medesime qualifiche e funzioni;

tenuto conto che la norma crea una ingiustificata disparità tra figure con identico stato giuridico poiché salvaguarda alcune figure professionali (magistrati, professori universitari) compresi i dirigenti di struttura complessa medici, escludendo i dirigenti di struttura complessa farmacisti, biologi, veterinari etc., di identico stato giuridico e spesso fungibili, di fatto mantenendo su piani differenti professionalità di pari valore e *status*,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a modificare la norma introdotta al fine di evitare le disparità segnalate e gli aggravii dei costi del sistema pensionistico nazionale.

---

## **G127**

GERMONTANI

### **Precluso**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto – legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali»,

premessi che:

la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 13 novembre 2008 ha condannato l'Italia per la disparità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda la diversa età di accesso alle pensioni di vecchiaia nel settore del lavoro pubblico: 60 per le donne 65 per gli uomini;

l'AS. 1724 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali», all'articolo 22-ter reca disposizioni in materia di accesso al pensionamento;

in particolare il sopraccitato articolo reca disposizioni relative ai requisiti anagrafici richiesti ai fini del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

considerato che:

a parità di posizione nella professione, le donne guadagnano molto meno degli uomini, con differenze che vanno da un minimo del 13 per cento fra gli impiegati fino a superare il 20 per cento tra i *manager*;

il ritardo nello sviluppo delle pari opportunità appare particolarmente consistente se si considerano gli sbocchi professionali dei laureati ed il mercato del lavoro delle alte professionalità, basti considerare che, così come rilevato dall'ISTAT, a un anno dal conseguimento del diploma di laurea meno della metà delle donne lavora, contro il 57 per cento degli uomini. Inoltre la maggioranza delle donne che lavorano svolge attività poco remunerative e sottodimensionate rispetto al titolo di studio;

nel 2005 dei quasi 2,9 milioni di professionisti, dirigenti e quadri rilevati dall'ISTAT solo poco più del 30 per cento sono di sesso femminile;

la presenza decrescente di donne in posizioni di maggiore responsabilità è indice evidente delle difficoltà che esse incontrano ad accedere a posizioni elevate nel mondo del lavoro;

per le donne italiane conciliare lavoro e carichi familiari resta un fattore di alta criticità come è testimoniato dalle differenze nei tassi di occupazione femminile calcolati in funzione del ruolo ricoperto in famiglia: per le donne da 35 a 44 anni, si passa dall'87,3 per cento di occupate tra le single al 74,3 per cento tra le partner in coppia senza figli, al 55,5 per cento tra le partner in coppia con figli, fino a raggiungere il 37,5 per cento tra quelle con 3 o più figli;

la funzione sociale della maternità continua ad essere penalizzata rispetto all'accesso e alla permanenza nel mercato del lavoro, imputabile principalmente a diversi fattori quali l'iniqua distribuzione dei carichi di lavoro familiare, la persistente carenza dei servizi per l'infanzia, le forme di discriminazione sul lavoro subite dalle donne madri o in gravidanza, l'insufficienza delle reti di aiuto formale (asili nido e strutture per l'infanzia);

la peculiarità del nostro Paese è ravvisabile nel ricorso intenso alla rete di aiuti informale e alla solidarietà intergenerazionale. Sei bambini su dieci sono affidati ai nonni quando la madre lavora. Questo avviene principalmente per la carenza di servizi per l'infanzia;

secondo dati ISTAT dal 1998 al 2005 il numero di bambini che frequentano il nido è cresciuto di 100 mila unità, passando dall'11 al 13,8 per cento del totale dei bambini da zero a due anni: un incremento importante, considerando che la maggioranza dei bambini che utilizzano il nido ha la mamma che lavora (77 per cento);

l'offerta di asili nido, misurata rispetto al numero dei bambini di età inferiore ai tre anni, mostra tuttavia differenze rilevanti nel livello di attivazione territoriale del servizio. La loro carenza, soprattutto al Sud e nelle Isole, condiziona decisamente il rapporto con il lavoro delle donne, al punto tale che 564mila donne inattive hanno dichiarato nel che sarebbero disponibili a lavorare e a cercare lavoro, in presenza di servizi sociali

adeguati; tra le donne occupate, 160 mila passerebbero da un regime orario *part-time* a *full time*;

l'interruzione dell'attività lavorativa dovuta alla nascita di un figlio può comportare un rischio elevato di non reinserirsi nel mondo del lavoro, o di rimanerne a lungo al di fuori. Tra le donne che nel corso della vita hanno smesso di lavorare, il 17,7 per cento lo ha fatto per la nascita del figlio;

emerge in tutta evidenza la necessità di tutelare i diritti della donna nella fase della vita in cui deve conciliare l'essere madre con la sua partecipazione alla vita attiva e produttiva;

il pensionamento anticipato delle donne è oggi giustificato come «risarcimento» per il lavoro di cura da esse svolto in famiglia durante l'intera vita. Ma questo risarcimento in realtà perpetua lo stesso circolo vizioso che non risolve il problema della pari opportunità effettiva della donna;

infatti l'ammontare della pensione in Italia viene calcolato in rapporto ai contributi versati durante il periodo lavorativo, quindi la minore partecipazione delle donne al mondo del lavoro e la minore retribuzione porteranno ad una pensione delle donne più povera di quella degli uomini;

la legislazione della maggior parte dei Paesi dell'Unione europea non prevede alcuna differenza fra uomini e donne per ciò che concerne l'età di pensionamento. I Paesi, in cui tale differenza è contemplata, si stanno comunque adeguando per equiparare l'età pensionabile.

l'incidenza della spesa previdenziale sul PIL è in Italia del 13,80 per cento contro una media europea del 10,40 per cento;

ferme restando le normative attuali l'età pensionabile di vecchiaia, a regime, sarebbe più bassa di quella prevista per l'anzianità,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire un Fondo, creato con i risparmi di spesa ottenuti dalla modifica legislativa introdotta dall'articolo 22-ter del decreto-legge n. 78 del 2009, destinato alla realizzazione di una rete integrata di servizi da mettere a disposizione delle famiglie in cui entrambi i coniugi lavorano e che abbiano all'interno del nucleo familiare figli minori, anziani non autosufficienti o portatori di *handicap*.

---

## **G128**

Vittoria FRANCO

### **Precluso**

Il Senato,

premessi che:

la Corte di giustizia europea ha recentemente condannato l'Italia per la discriminazione tra uomini e donne nella Pubblica Amministrazione

relativa all'età pensionabile, con la quale si consente alle donne la facoltà di andare in pensione con cinque anni di anticipo rispetto agli uomini;

la sentenza della Corte europea, tuttavia, non tiene conto di taluni aspetti della vita familiare e dell'importante contributo che le donne rendono alla società ed in particolare nella cura dei figli, nell'assistenza agli anziani e alle persone non autosufficienti;

le famiglie italiane, nel contesto europeo, sono meno aiutate dalle politiche sociali, e quindi più sovraccaricate di responsabilità nei confronti dei propri membri più deboli, ed è ampiamente riconosciuto che siamo uno dei paesi comunitari con sistema di *welfare* inadeguato alle esigenze della popolazione;

tenuto conto che:

il basso tasso di natalità che caratterizza il nostro Paese, avrà risvolti pesanti sulla sostenibilità e finanziabilità del sistema pensionistico, delle spese per la sanità e per le persone non autosufficienti;

l'articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente la riforma del sistema pensionistico prevede il riconoscimento dei figli agli effetti dell'età pensionabile. Quando si verifica l'evento maternità, indipendentemente dall'assenza o meno dal lavoro, viene riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto ai cinquantasette anni, previsti per la pensione di vecchiaia, pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi, età destinata ad essere aumentata in base a quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247;

in alternativa a tale beneficio, attualmente, la lavoratrice può optare per la determinazione della pensione con applicazione del coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla legge n. 335 del 1995, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato, e pertanto più favorevole, di un anno in caso di uno o due figli, e di due anni nell'ipotesi di tre o più figli,

impegna il Governo:

a favorire la maternità con incentivi economici e a prolungare per la donna lavoratrice il periodo di astensione retribuita agevolando, per le madri che vogliono proseguire l'astensione dal lavoro, il congedo parentale e aumentando la percentuale di stipendio, a garantire la copertura previdenziale;

a prevedere che la riduzione dell'età pensionabile per la donna sia correlata al numero dei figli avuti;

a prevedere che le risorse recuperate dalla posticipazione del pensionamento delle donne siano impegnate per favorire e promuovere misure che rendano più compatibile con il lavoro il compito della donna nella famiglia, nella cura e nell'educazione dei figli, nella cura delle persone anziane e non autosufficienti;

ad adottare in definitiva misure concrete nell'ambito delle politiche sociali, soprattutto verso le donne sulle quali gravano, purtroppo, molti pesi, allo scopo di favorire un sicuro incremento della natalità.

---

**G129**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

**Precluso**

Il Senato,

premessso che:

in attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle comunità europee 13 novembre 2008, nella causa C-46/07 con la quale è stata aperta la procedura d'infrazione contro l'Italia per il mancato adeguamento all'equiparazione dell'età pensionabile tra uomini e donne nel settore pubblico, il governo ha inserito, con un emendamento al decreto-legge anti-crisi n. 78 del 2009 norme volte ad aumentare gradualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'età pensionabile delle lavoratrici pubbliche impiegate;

l'adeguamento richiesto dalla sentenza della Corte di giustizia europea deve però essere valutata e fare i conti con le condizioni familiari, economiche e assistenziali in cui si trovano ad operare le donne lavoratrici italiane;

occorre riconsiderare l'importantissimo e delicato ruolo familiare della donna madre lavoratrice che cresce, educa e cura i propri figli in relazione ai servizi che lo Stato, gli enti locali, gli organismi assistenziali italiani sono in grado di offrirle, raffrontandoli con quelli di altri Paesi europei;

non riconoscere il valore ed il peso del lavoro e di cura dei figli sostenuto dalle donne lavoratrici significherebbe non riconoscere il valore sociale della maternità e non riconoscere, altresì, le difficoltà che ogni donna affronta quotidianamente nel gestire insieme i tempi del lavoro e quelli della famiglia;

considerato il ruolo sociale che la donna in pensione svolge oggi in campo familiare e nel volontariato (assistenza ai bambini, ai disabili, agli anziani e ai malati) un servizio che a differenza di quello prestato da strutture pubbliche, ha il merito di offrire un'assistenza di qualità i cui costi né lo Stato né i familiari sarebbero in grado di sostenere;

considerati altresì:

le carenze dei servizi sociali e l'assenza di una adeguata legislazione che tuteli maggiormente il periodo della maternità durante l'attività lavorativa;

i numerosi interventi e sollecitazioni sul tema rivolte ai Ministri competenti,

impegna il Governo:

a rivedere il sistema pensionistico obbligatorio riconoscendo alle donne lavoratrici sia del settore pubblico che privato accrediti figurativi di un anno per ogni figlio fino ad un massimo di tre anni.

## **G130**

DELLA SETA, MAZZUCONI

### **Precluso**

Il Senato,

premesso che:

il comma 6 dell'articolo 23 del provvedimento, novellando l'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice del paesaggio), proroga di ulteriori sei mesi – fino al 31 dicembre 2009 – il regime transitorio di autorizzazione paesaggistica, i procedimenti di rilascio dell'autorizzazione in corso non conclusi, il termine assegnato alle regioni per verificare l'adeguatezza delle strutture dei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio e in tal modo anche il termine, in caso di inadempimento, per la decadenza delle deleghe e il conseguente ritorno delle funzioni in capo alle stesse;

il regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica si sta protraendo, di proroga in proroga, da diversi anni e ciò provoca una preoccupante situazione di incertezza normativa;

nel dicembre del 2008 la Commissione ambiente della Camera aveva approvato la risoluzione n. 7-00079, con la quale si impegnava il Governo ad adottare le opportune iniziative volte a differire nell'immediato, per un periodo di sei mesi, l'entrata in vigore della nuova disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche prevista dall'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, al fine di consentire agli uffici periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle regioni e agli enti locali, di riorganizzare le proprie strutture in modo da assicurare l'efficace attuazione del nuovo regime procedimentale, fatta salva un'ulteriore verifica al termine del periodo di proroga;

la risoluzione nasceva dalla consapevolezza del maggiore impegno a carico degli enti locali derivante dall'applicazione della nuova disciplina e dal quale deriva la necessità di realizzare nuove strutture tecniche;

la nuova disciplina dell'articolo 146 – che risulta molto più articolata rispetto al regime transitorio – riconduce, in buona sostanza, le competenze sull'autorizzazione paesaggistica nell'ambito della Soprintendenza che deve esprimere un parere obbligatorio, preventivo e vincolante su tutte le istruttorie. Il nuovo procedimento prevede, infatti, l'incardinamento della Soprintendenza all'interno dello stesso procedimento di rilascio dell'autorizzazione, in quanto la regione si può pronunciare solo dopo aver «acquisito il parere vincolante del soprintendente», mentre nel regime transitorio la regione rilascia comunque l'autorizzazione, salvo che non intervenga il successivo annullamento da parte del soprintendente nei termini previsti,

impegna il Governo:

ad individuare in tempi rapidi le risorse necessarie per consentire alle regioni e agli enti locali di svolgere il compito ad essi affidato dalla

nuova disciplina e per avviare un *iter* procedurale che dia maggiori garanzie per la tutela del paesaggio.

---

### **G131**

MAZZUCONI, DELLA SETA

#### **Precluso**

Il Senato,

premessi che:

il comma 21 dell'articolo 23 del provvedimento in esame differisce dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 il termine oltre il quale i comuni possono comunque adottare la tariffa integrata ambientale (TIA), anche in mancanza dell'emanazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del regolamento – previsto dall'articolo 238, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 – volto a disciplinare l'applicazione della TIA stessa;

il precedente termine del 30 giugno 2009 era stato introdotto dall'articolo 5, comma 2-*quater*, del decreto-legge n. 208 del 2008, convertito dalla legge n. 13 del 2009;

ai sensi del testo vigente dell'articolo 1, comma 184, lettera *a*), della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato dai comuni nell'anno 2006 è rimasto invariato per gli anni 2007, 2008 e, sulla base della novella recata dalla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 208 del 2008, anche per tutto il 2009;

l'ulteriore proroga è stata giudicata necessaria per l'incompletezza della disciplina normativa, che, a partire dal decreto legislativo n. 22 del 1997, ha introdotto il principio della tariffa sui rifiuti, senza averne però mai sancito l'obbligatorietà;

l'avvio della nuova disciplina è sempre slittato attraverso continue proroghe, fino al varo del cosiddetto Codice dell'ambiente che ha ribadito l'esigenza di passare dalla tassa alla tariffa;

nel susseguirsi delle citate proroghe è stato intanto approvato il Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006) che ha abrogato e sostituito il decreto Ronchi (decreto legislativo n. 22 del 1997);

in particolare, l'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006, da un lato, ha disposto l'abrogazione della «tariffa Ronchi», dall'altro, ha previsto l'istituzione di una nuova tariffa sui rifiuti; l'attuazione concreta della nuova tariffa è stata tuttavia differita fino all'emanazione di un apposito decreto attuativo, a tutt'oggi non ancora emanato;

su questo scenario normativo si è innestata la norma prorogata dal provvedimento in esame; l'articolo 5, comma 2-*quater*, del decreto-legge, nel testo novellato, consente ai comuni di adottare comunque la tariffa integrata ambientale (TIA), sulla base delle disposizioni legislative e rego-

lamentari vigenti, anche in mancanza dell'emanazione del regolamento da parte del Ministero dell'ambiente,

impegna il Governo:

a varare in tempi rapidi il regolamento previsto dall'articolo 238, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di restituire omogeneità e certezza al quadro giuridico complessivo in materia di reperimento delle risorse per la gestione dei rifiuti e con l'obiettivo di commisurare il costo del servizio alla quantità di rifiuti prodotti, in applicazione del principio comunitario «chi inquina paga», come sancito dall'articolo 174 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

---

### **G132**

DELLA SETA, MAZZUCONI

#### **Precluso**

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 23 comma 21-*novies* rinvia di un anno l'entrata in vigore del divieto di produzione e commercializzazione dei sacchetti di plastica. Quel divieto che doveva entrare in vigore il primo gennaio 2010, stabilito dalla Finanziaria 2007, fu imposto con tre anni di anticipo proprio per dare il tempo all'industria chimica di riconvertirsi e adeguarsi agli standard più innovativi che la ricerca e proprio l'industria italiana hanno prodotto realizzando sacchetti in plastica biodegradabile provenienti dal mais;

ma in questi tre anni non si è dato seguito a quanto previsto nella norma per accompagnare il percorso dell'abbandono degli *shopper* non biodegradabili. Ma il mercato e le richieste dei consumatori stanno andando spontaneamente in quella direzione: le industrie innovative godono di sempre maggior successo e aumentano le produzioni di sacchetti «ecologici»;

tra industria e agricoltura crescono anche accordi innovativi di filiera per realizzare sul territorio vere e proprie bioraffinerie, e anche le grandi catene di supermercati si stanno attrezzando per offrire volontariamente ai consumatori alternative alla plastica inquinante,

impegna il Governo:

ad individuare immediatamente, come stabilito dal comma 1130 della legge n. 296 del 2006, le misure da introdurre progressivamente nell'ordinamento interno al fine di giungere al definitivo divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, non concedendo più nessuna proroga della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci che non rispondano entro tale data, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario. In modo da

contribuire alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, del rafforzamento della protezione ambientale e del sostegno alle filiere agro-industriali nel campo dei biomateriali.

---

**G133**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

**Precluso**

Il Senato,

premesso che il testo del decreto-legge n. 78 del 2009 così come modificato durante l'iter di approvazione in Parlamento, non prevede la clausola di salvaguardia delle competenze proprie attribuite dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano,

impegna il Governo al rispetto delle competenze citate nell'applicazione delle norme previste dal decreto in corso di conversione.

---

**G134**

VALDITARA, ASCIUTTI

**Precluso**

Il Senato,

considerata la particolare esigenza di tutelare le aspettative del personale docente precario che avendo svolto un incarico di supplenza nel corrente anno scolastico aspira alla conferma della supplenza anche il prossimo anno scolastico;

ritenuta la necessità di attuare ogni possibile iniziativa per assicurare continuità e stabilità per quanto riguarda l'utilizzazione del personale docente supplente, senza ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio statale e di ricercare soluzioni coerenti con gli indirizzi del Governo di trasformare politiche passive di carattere assistenziale in politiche attive di lavoro;

considerato infatti che il personale interessato, in caso di mancato conferimento di un nuovo contratto di supplenza almeno fino al termine dell'anno scolastico, avrebbe titolo ad un'indennità di disoccupazione a carico dell'INPS,

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza gli interventi, anche normativi, necessari a consentire che, in deroga alle disposizioni della legge 3 maggio 1999, n. 124 e dei regolamenti attuativi, le supplenze per assenza temporanea dei titolari siano assegnate con precedenza assoluta ed a prescindere dal-

l'inserimento nelle graduatorie di istituto, al personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed al personale inserito nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, già destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2008-2009, che non abbia potuto stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili, non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo;

a riconoscere altresì al personale suddetto la valutazione dell'intero anno di servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento e in quelle permanenti sopra indicate.

---

### **G135**

VALDITARA, ASCIUTTI

#### **Precluso**

Il Senato,

premessi che sono disponibili in bilancio le risorse stanziati dall'articolo 1, comma 650, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2009, destinate al reclutamento straordinario di ricercatori, la cui disciplina era stata rimessa ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 marzo 2007;

considerato che il predetto decreto non è stato adottato nei termini previsti;

tenuto conto che, in mancanza della nuova disciplina, il Governo è già intervenuto con provvedimenti d'urgenza (articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 147 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2007, e articolo 4-bis, comma 17, del decreto-legge n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2008) al fine di consentire l'utilizzo delle risorse stanziati per gli anni 2007 e 2008, per l'assunzione di ricercatori con le ordinarie procedure di reclutamento;

stante la necessità, anche per il 2009, di non disperdere le risorse già stanziati per il reclutamento di ricercatori universitari, anche in considerazione dell'esigenza di correggere gli attuali squilibri fra le diverse componenti della docenza mediante l'ingresso di giovani ricercatori nel mondo universitario,

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza gli interventi, anche normativi, necessari a garantire l'assunzione di ricercatori nelle università per l'anno 2009, promuovendo le opportune modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, consentendo che le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 650, della medesima

legge n. 296 del 2006, siano utilizzate per il reclutamento di ricercatori delle università ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

---

### **G136**

TOFANI, ANTEZZA, BIANCHI, CARLONI, COLLI, CONTI, DE ANGELIS, DE LUCA, DONAGGIO, GENTILE, MARAVENTANO, IZZO, MORRA, NEROZZI, PARAVIA, PICHETTO FRATIN, ROILO, SPADONI URBANI, VALLI, BAIO

### **Precluso**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 luglio 2009, n.78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali,

premessi che:

il persistere del fenomeno delle cosiddette «morti bianche» e dei continui e numerosi incidenti sul lavoro ripropone con urgenza un forte impegno delle istituzioni e delle forze politiche e sociali, affinché continuino ad essere affrontate senza indugio le gravi problematiche connesse alle tematiche della sicurezza sul lavoro;

la Costituzione repubblicana prescrive che il lavoro sia tutelato sul piano fisico e morale, rientrando il diritto alla vita, alla salute, alla dignità del lavoro tra i diritti inviolabili della persona;

in data 28 ottobre 2008, in sede di discussione del disegno di legge AS 1108 di conversione del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, il Governo ha accolto un ordine del giorno sull'argomento,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a prevedere che a decorrere dall'anno scolastico 2008 2009, nel rispetto delle disposizioni e dei relativi principi di autonomia didattica e nell'ambito delle dotazioni finanziarie e di personale disponibili a legislazione vigente, in tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, siano previsti percorsi didattici per la promozione di una corretta cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

in particolare, ad assumere iniziative volte a prevedere che nella scuola elementare e nelle scuole secondarie di 1° e 2° grado, i programmi di studio siano riorganizzati in modo tale che una parte dell'orario previsto per gli stessi sia dedicata alla promozione della cultura della prevenzione, nonché all'informazione e alla formazione sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro.

---

## **G137**

DELLA SETA, MAZZUCONI

### **Precluso**

Il Senato,

premesso che:

è stato definitivamente approvato il disegno di legge in materia di impresa ed energia;

l'approvazione d'un emendamento all'articolo 27 del provvedimento ha modificato in modo significativo la struttura del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione di progetto del Protocollo di Kyoto;

con le modifiche introdotte il Comitato ha perso larga parte della propria autonomia e diventerà il soggetto completamente subordinato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mentre come unica facoltà avrà quella di proporre al Ministero delle iniziative;

secondo il mutato quadro normativo il Comitato nazionale per la gestione della direttiva europea 2003/87/CE avrà sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e opererà a supporto della gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, mentre in precedenza gestiva direttamente le attività di progetto del Protocollo di Kyoto; inoltre sarà solo autorità nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE, mentre in precedenza era anche punto di contatto per le attività *joint implementation* e autorità nazionale designata per le attività *clean development mechanism (CDM)*;

la modesta attenzione dimostrata dalla compagine governativa nei confronti del Comitato era già stata posta in evidenza attraverso un'interrogazione con cui si chiedeva al Ministro dell'ambiente di pone in essere quanto di sua competenza per consentire al Comitato di svolgere appieno la sua funzione,

impegna il Governo:

ad avviare un ripensamento sulla modifica del quadro normativo riferito al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione di progetto del Protocollo di Kyoto, il cui sostanziale esautoramento rischia di sancirne l'inefficacia.

---

**G138**

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, MUSI, STRADIOTTO

**Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali;

premesso che:

ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la soglia di reddito al di sotto della quale i familiari si considerano a carico è pari a 2.840,50;

considerato che l'attuale soglia, in vigore dal 31 maggio 1995, appare oramai eccessivamente esigua, non tenendo conto dell'aumento del costo della vita verificato si negli ultimi anni;

considerata la necessità di pone in essere ogni utile misura, anche di natura fiscale, per dare un fattivo contributo al benessere ed allo sviluppo della famiglia;

impegna il Governo:

ad elevare, compatibilmente con le esigenze finanziarie, a partire dall'elaborazione della prossima legge finanziaria, la soglia di reddito al di sotto della quale i familiari sono considerati a carico, prevedendone altresì la periodica rivalutazione.

---

**G139**

LEDDI, MERCATALI, BARBOLINI, BAIO, GIARETTA

**Precluso**

Il Senato,

premesso che:

il sistema delle imprese italiane unanimemente lamenta la riduzione della quantità del credito ed il peggioramento consistente della sua qualità: l'offerta di credito si è dimezzata rispetto al 2008;

la gravissima crisi finanziaria ed economica che stiamo attraversando ha messo in evidenza gravi insufficienze del sistema di supervisione e limiti della regolamentazione introdotta dall'accordo «Basilea 2»;

gli evidenti effetti pro-ciclici di questo accordo incidono in questa fase critica in modo estremamente negativo amplificando le fluttuazioni del ciclo economico: quando si rendono necessari interventi di espansione l'accordo impone restrizioni, mentre nelle fasi di forte liquidità non sono previsti limiti alla assunzione di rischi;

questo significa che le banche che applicano, per la concessione del credito, i rating di Basilea 2 non potranno che ridurlo ulteriormente alla luce dei bilanci aziendali del 2009, anno che sta registrando un forte calo della produzione industriale con il conseguente crollo del fatturato;

le criticità che derivano dalla impostazione pro-ciclica di Basilea 2 sono note alle autorità competenti, richiamate con preoccupazione dalla Banca d'Italia, e le correzioni sono allo studio;

tuttavia i tempi della crisi e la particolare situazione del nostro paese che vede una massiccia presenza di piccole e medie imprese particolarmente penalizzate da questa situazione, non ci consentono di attendere passivamente che si trovi l'accordo internazionale necessario e siano formalizzate le correzioni;

è indispensabile intervenire tempestivamente per arginare la svalutazione del merito di credito che l'applicazione di Basilea 2 impone ed occorre che nei sistemi di rating adottati dalle banche siano inseriti meccanismi automatici di correzione delle misure del rischio,

impegna il Governo:

in attesa della formalizzazione delle modifiche agli accordi di Basilea ad attivarsi in tutte le sedi necessarie per conseguire una moratoria degli accordi di Basilea 2 in relazione agli effetti prociclici richiamati, senza la quale tutte le altre iniziative per far affluire credito all'economia sono ininfluenti.

---

## **G140**

RUSCONI

### **Precluso**

Il Senato,

premessi che:

la provincia di Lecco è stata duramente colpita dagli eventi alluvionali del 18 luglio 2009;

il Consiglio dei ministri ha approvato l'estensione dello stato di emergenza, già previsto per la provincia di Varese, anche ai territori di Bergamo, Como e Lecco in relazione a questi gravi eventi,

impegna il Governo:

a stanziare le risorse necessarie e ad intraprendere gli sforzi necessari per garantire la ripresa immediata di tutte le attività in tutti i comuni colpiti;

ad incrementare gli interventi di immediata messa in sicurezza delle zone colpite effettuando ed incrementando politiche di prevenzione del dissesto idrogeologico.

---

## **G141**

Ignazio MARINO

### **Precluso**

Il Senato,

premesso che:

con l'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge n. 133 del 2008 è stato istituito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

l'ISPRA svolge le funzioni, avvalendosi delle rispettive risorse finanziarie, strumentali e di personale, sia dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni, sia dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) di cui alla legge Il febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, sia dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61,

i suddetti istituti (APAT, ICRAM, INFS) svolgevano e svolgono compiti di rilevanza nazionale quali: controlli ed ispezioni ambientali; raccolta, elaborazione e divulgazione di dati di pubblico interesse sullo stato dell'ambiente; supporto tecnico al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la gestione dei procedimenti autorizzatori inerenti Via, Vas, Ippc, Aia, siti contaminati; predisposizione di linee guida tecniche a supporto delle politiche per lo sviluppo sostenibile; espressione sulle materie di competenza, dei pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province, nonché dagli enti locali; diffusione e divulgazione delle conoscenze in campo ambientale; salvaguardia della biodiversità in ambiente terrestre, marino e costiero e nelle politiche per la pesca e la maricoltura sostenibile; censimento del patrimonio costituito dalla fauna selvatica, studio dello stato, dell'evoluzione e dei rapporti con le altre componenti ambientali; controllo e valutazione degli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province; supporto allo Stato e alle regioni per l'applicazione delle convenzioni e direttive internazionali aventi come oggetto la conservazione della fauna selvatica e degli *habitat*; supporto alle regioni per la predisposizione dei piani regionali faunistico-venatori;

premesso, altresì, che il progetto sotteso all'istituzione dell'ISPRA è stato esplicitato dallo stesso Ministro durante l'audizione alla Commissione VIII della Camera dei Deputati il 29 ottobre 2008 con le seguenti parole: «Il rilancio del ruolo dell'Istituto partirà dalla valorizzazione delle sue molteplici competenze e delle professionalità acquisite, sia sotto il profilo della ricerca sia sotto il profilo operativo. Una volta razionalizzata l'attività dei tre organismi e snellita la struttura di gestione per assicurarne maggiore efficienza per il Ministero dell'ambiente, l'Ispra non potrà che rappresentare un valore aggiunto in termini di autorevolezza, innovazione,

apertura al sistema dello sviluppo eco sostenibile, mettendo a frutto l'elevato livello di qualificazione tecnico-scientifica del personale. L'ISPRA conserverà le funzioni fondamentali dei tre enti disciolti, con un particolare imprinting per la ricerca, che sarà strettamente connessa alle politiche di sviluppo e conservazione dell'ambiente nazionale, anche in relazione alle numerose competenze operative già affidate all'APAT ed alle funzioni essenziali riconnesse all'Istituto nell'ambito del Servizio nazionale di protezione civile»,

impegna il Governo:

a porre in essere ogni possibile iniziativa volta a recuperare i livelli occupazionali dell'ISPRA al 3006-2009 nel quadro di una effettiva valorizzazione delle competenze professionali dei ricercatori e della tutela della ricerca scientifica pubblica, settore da tutti definito giustamente strategico.

---

## **G142**

LANNUTTI, MASCITELLI, RUSSO BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

### **Precluso**

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,

tenuto conto:

della presenza di circa 430 unità di personale che da svariati anni svolgono attività istituzionale e di ricerca in APAT, ICRAM ed INFS, e dalla sua costituzione, in ISPRA;

delle norme in vigore, delle deroghe assegnate agli enti di ricerca, della presenza in bilancio di fondi derivanti da convenzioni, commesse e programmi di ricerca;

in considerazione dei numerosi rinnovi avvenuti attraverso norme di legge, del contratto nazionale collettivo degli enti di ricerca e della peculiarità e dell'importanza per il Paese del sistema pubblico di ricerca,

impegna il Governo:

a monitorate che le attività di ricerca ed istituzionali ISPRA vengano effettuate sulla base delle corrette professionalità, formate negli enti che lo hanno costituito, vale a dire Apat, ICRAM ed INFS. A tali professionalità, riconducibili al personale in servizio da molti anni e sino al 30 giugno 2009 presso l'ISPRA, costituiscono patrimonio dell'ente e del Paese e devono veder riconosciuto un percorso di stabilizzazione, attraverso la conversione a tempo determinato ai sensi del comma 529 della legge n. 296 del 2006;

nel frattempo le predette forme contrattuali devono essere rinnovate ai sensi delle norme vigenti.

---

### **G143**

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, LEGNINI, MERCATALI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA

#### **Precluso**

Il Senato,

premessi che:

la normativa prevista dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (c.d. «manovra d'estate»), relativa alle nuove caratteristiche dei libri di testo scolastici e alle modalità ai tempi per la loro adozione, è finalizzata a contenere la spesa in capo agli studenti e alle loro famiglie;

pur riconoscendo la promozione dello sviluppo tecnologico nell'ambito della scuola ed in particolare in un settore delicato e spesso arretrato come quello dei libri di testo; auspicando che a tali indirizzi non si disgiunga un rafforzamento di strumenti tesi a favorire il diritto allo studio, adeguando gli stanziamenti statali per gli alunni appartenenti a famiglie bisognose ai nuovi livelli del diritto – obbligo formativo, ai conseguenti nuovi tetti di spesa, appare preoccupante che, obbligando tutte le scuole e le università a cambiare nel 2011 tutte le adozioni di testi, anche in materie con mercati minori, a favore di nuovi libri «a norma», si possa determinare un aggravio di spesa per gli studenti e per le loro famiglie, che non potrebbero, per quei libri, fare come oggi ricorso al mercato dell'usato;

il Paese si trova ad affrontare una crisi economica che sta mettendo a dura prova soprattutto le famiglie,

impegna il Governo:

ad assicurare la totale gratuità dei libri di testo per tutti gli alunni della scuola primaria e il rimborso delle spese, secondo i criteri già in vigore, per gli studenti della scuola secondaria di primo grado e del biennio delle scuole secondarie superiori;

a prevedere le iniziative necessarie a garantire una detrazione di imposta per un ammontare non inferiore al 30 per cento per le spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto dei libri di testo;

ad affiancare, in sede di attuazione della norma, al rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore (al singolare), la salvaguardia del diritto, anche morale, di tutti gli autori plurali (autori dei testi, eventuali traduttori, illustratori, fotografi), i cui contributi sono inclusi nell'opera collettiva usualmente designata come libro di testo.

---

## **G144**

GIARETTA

### **Precluso**

Il Senato,

in sede di approvazione dell'A.S. 1724,

considerato che il comma 34-*bis* dell'articolo 17 prevede la possibilità per i gestori di sistemi aeroportuali di ottenere dall'ENAC un contratto di programma integrativo, finalizzato all'adeguamento delle strutture aeroportuali, con conseguente adeguamento del sistema di tariffazione;

che tale possibilità è limitata solo ai sistemi aeroportuali con traffico annuo superiore a 10 milioni di passeggeri, escludendo in questo modo tra l'altro il sistema aeroportuale di Venezia, che si configura come terzo polo nazionale;

ritenendo ingiustificata tale esclusione, non essendo supportata da alcuna motivazione riguardante la capacità finanziaria e la possibilità di sviluppare un adeguato progetto industriale,

impegna il Governo:

a modificare con il primo provvedimento legislativo utile la citata disposizione normativa, eliminando la limitazione del numero di passeggeri per l'accesso alle procedure previste.

---

## **G145**

BAIO, SANGALLI, LEDDI, PERTOLDI, GUSTAVINO, BOSONE

### **Precluso**

Il Senato,

premesso che:

le imprese e in parti colar modo le piccole e medie, vista la crisi attuale hanno bisogno di strumenti che permettano loro liquidità in modo da ricorrere il meno possibile a forme di credito bancario;

la crisi economica comporta per il settore industriale un considerevole rallentamento dei pagamenti, senza rispetto delle scadenze pattuite;

il decreto ministeriale 26 marzo 2009, di attuazione dell'articolo 7 del decreto-legge n. 185 del 2008 ha ampliato la fruibilità del regime dell'Iva per cassa, ovvero il versamento della stessa solo il fattura incassata, utilizzando la possibilità offerta dalla legislazione europea e individuando come bisognevoli di attenzione la categoria delle micro imprese, sino il 200.000 euro di volume di affari;

il tetto stabilito dal decreto ministeriale appare insufficiente a garantire la liquidità del settore specifico delle piccole e medie imprese,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di predisporre una relazione tecnica sull'istituto dell'Iva per cassa, al fine di monitorarne l'andamento e riscontrarne la fruibilità.

---

## **G146**

DE LILLO, TREU, DI GIACOMO, DI GIOVAN PAOLO, FOSSON, CARRARA, LANNUTTI, D'ALIA

### **Precluso**

Il Senato,

premesso che:

con il termine cinque per mille viene definito il meccanismo in virtù del quale il cittadino-contribuente può vincolare il 5 per mille della propria IRPEF al sostegno di enti che svolgono attività socialmente rilevanti;

l'istituto della destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a finalità scelte dai contribuenti rappresenta uno strumento concreto di libertà di scelta per il cittadino e ciò costituisce un elemento essenziale per un'autentica sussidiarietà;

che la legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1 comma 337, ha introdotto a titolo sperimentale l'istituto giuridico del cinque per mille;

le organizzazioni senza scopi di lucro non distribuiscono utili: in questo momento è di fondamentale importanza la capacità di reinvestire per una costruzione, anziché cercare un facile guadagno. Soprattutto in un periodo di crisi economica, che sempre porta con sé l'emergere di nuove povertà e di marginalità sociali, il cosiddetto «terzo settore» rappresenta un settore decisivo per la tenuta del nostro modello sociale;

sono presenti territorialmente in modo capillare: in un momento in cui l'economia «globale» ha messo in scena tutti i suoi limiti, è di fondamentale importanza valorizzare le realtà presenti attivamente sul territorio;

i risultati della destinazione della quota del 5 per mille dell'IRPEF degli anni passati dimostrano il grande apprezzamento da parte dei cittadini italiani per questo strumento;

ricordato che nel primo anno di adozione dello strumento a livello nazionale, il 2006 sono stati destinati circa 185.000.000 di euro dei 209.351.770 di euro impegnati. L'erogazione del Saldo circa 25.000.000 di euro, alle associazioni che nel frattempo abbiano regolarizzato la loro posizione, avverrà entro la fine del 2009. Il totale delle scelte per il 2006 è stato di 7.275.401;

nel 2007 il totale dei contribuenti che hanno scelto di devolvere il 5 per mille è stato di 11.940.201, mentre il totale dei fondi attribuibili sarà noto a settembre 2009;

la legge finanziaria del 2009 (22 dicembre 2008, n. 203) ha confermato lo strumento del 5 per mille anche per l'anno fiscale 2008. Con la conversione in legge del decreto milleproroghe (27 febbraio 2009) è entrato in vigore il calendario fiscale 2009;

secondo la tabella di marcia riferita dal direttore generale del settore Volontariato del ministero del Lavoro e della solidarietà sociale, il programma, concordato con l'Agenzia delle Entrate, puntava a dare un segnale che avrebbe permesso alle associazioni destinatarie del 5 per mille di vedere a regime questa misura per loro vitale. Secondo il programma la liquidazione dei contributi dell'anno 2006 dovevano essere effettuati agli aventi diritto entro luglio 2008. La liquidazione di tutte le quote del 2007 dovevano essere effettuate entro l'autunno dello stesso anno ed inizio della pratica 2008 entro la fine dello stesso anno,

impegna il Governo ad erogare il saldo dovuto alle associazioni aventi diritto per gli anni 2006 e 2007 entro il mese di ottobre 2009;

a snellire le procedure al fine di pervenire ad una rapida erogazione della quota parte del 5 per 1000 alle associazioni aventi diritto.

---

## **G147**

FIRRARELLO

### **Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali – AS 1724,

impegna il Governo ad assumere iniziative volte a prevedere che:

l'annullamento giurisdizionale di atti della procedura selettiva di cui al bando di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 novembre 2004, non incida sulle posizioni giuridiche acquisite dai candidati dichiarati vincitori e assunti in servizio ai sensi degli articoli 18 e 20 del predetto decreto e che non siano decaduti ai sensi dell'articolo 21 del decreto medesimo;

i candidati idonei a seguito della rinnovazione degli atti della procedura selettiva di cui al comma 1, in esecuzione di sentenze del giudice amministrativo, siano nominati sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 1.

#### 1.1

D'ALIA

#### Precluso

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «1. Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle aziende, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dal datore di lavoro di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento.»*

---

#### 1.2

PISTORIO, OLIVA

#### Precluso

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora le risorse utilizzate dal presente comma, ovvero una quota di esse, derivino dalla quota di risorse nazionali del Fondo aree sottoutilizzate, restano fermi i criteri di ripartizione territoriale dell'85 per cento per le Regioni i cui territori sono individuati nell'Obiettivo "Convergenza" e le relative competenze regionali.»*

---

#### 1.3

ROILO, TREU, LEGNINI, MERCATALI, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

#### Precluso

*Dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:*

*«4-ter. In conseguenza delle esigenze di carattere straordinario ed emergenziale derivanti dalla crisi internazionale, al fine di riconoscere una reale tutela del reddito dei lavoratori, fino al 31 dicembre 2010, la du-*

rata del trattamento di cassa integrazione ordinaria, di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è corrisposta per un periodo massimo complessivo di 24 mesi.

*4-quater.* All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *4-ter*, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

---

#### 1.4

PISTORIO, OLIVA

##### **Precluso**

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Qualora le risorse utilizzate dal presente comma, ovvero una quota di esse, derivino dalla quota di risorse nazionali del Fondo aree sottoutilizzate, restano fermi i criteri di ripartizione territoriale dell'85 per cento per le Regioni i cui territori sono individuati nell'Obiettivo "Convergenza" e le relative competenze regionali».

---

#### 1.5

D'ALIA

##### **Precluso**

*Al comma 6, dopo le parole:* «legge 19 dicembre 1984, n. 863», *aggiungere le altre:* «e all'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

*Conseguentemente, sostituire le parole:* «40 milioni di euro per l'anno 2009» *con le seguenti:* «80 milioni di euro per l'anno 2009» *e le parole:* «80 milioni di euro per l'anno 2010» *con le altre:* «160 milioni di euro per l'anno 2010».

---

## 1.6

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

### **Precluso**

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «venti per cento» fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: «quaranta per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro per l'anno 2010. L'onere della presente disposizione, derivante dall'incremento del quaranta per cento dei trattamenti, è posto per 40 milioni di euro per l'anno 2009 e per 80 milioni di euro per l'anno 2010 a carico delle risorse per l'anno 2009 e 2010 del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, e per 60 milioni di euro per l'anno 2009 nonché per 120 milioni di euro per l'anno 2010 con quota parte del gettito derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 15-bis del presente decreto».*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;*

*dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 15.1.**

*(Recupero delle somme dichiarate e non versate all'entrata del bilancio dai contribuenti che hanno aderito al concordato e alle sanatorie fiscali di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche ed integrazioni e rafforzamento delle azioni amministrative di recupero)*

1. Al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista sca-

denza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 30 giugno 2009, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.

2. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati».

---

## 1.7

PISTORIO, OLIVA

### Precluso

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Qualora le risorse utilizzate dal presente comma derivino dalla quota di risorse nazionali del Fondo aree sottoutilizzate, restano fermi i criteri di ripartizione territoriale dell'85 per cento per le Regioni i cui territori sono individuati nell'Obiettivo "Convergenza" e le relative competenze regionali».

---

## 1.8

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

### Precluso

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) le parole: "nei limiti delle risorse di cui al comma 1 e" sono soppresse;

2) le parole: "nella misura del 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 30 per cento";

3) dopo le parole: "del reddito percepito l'anno precedente" sono aggiunte le seguenti: "ai lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro, con contratto di lavoro intermittente e con contratto di inserimento di cui rispettivamente agli articoli 20, 33 e 54 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 376 ed";

4) la lettera a) è abrogata;

5) la lettera c) è abrogata;

6) la lettera e) è abrogata;

b) il comma 2-*bis* è sostituito dai seguenti:

"2-*bis*. Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2, è destinata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando per il medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

2-*ter*. Le richieste delle prestazioni di cui al comma 2 per l'anno 2009 possono essere inoltrate all'Inps fino alla data del 31 ottobre 2009 da parte dei soggetti interessati che presentino i requisiti di legge. Entro la stessa data i soggetti che hanno presentata domanda per l'indennità di cui alla precedente formulazione del comma 2-*bis* possono richiedere un'integrazione della suddetta indennità in riferimento alla nuova formulazione della disposizione recata dal comma 2";

c) al comma 3, le parole: "e del comma 2" sono soppresse».

---

## 1.9

D'ALIA

### Precluso

*Dopo il comma 8-ter, aggiungere i seguenti:*

«8-*quater*. Per le attività di impresa avviate ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 8, si applica, fino al 31 dicembre 2010, un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle relative addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento del reddito determinato ai sensi del secondo periodo. Ai fini del presente comma, il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa; concorrono, altresì, alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa. Gli eventuali contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, sui quali il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma. I titolari delle attività di impresa di cui ai commi 7 e 8 sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. I titolari delle attività di impresa di cui ai commi 7 e 8 non addebitano l'imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione

dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. Ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi, i titolari delle attività di impresa di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I medesimi soggetti sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette e di certificazione dei corrispettivi. Ai soggetti che si avvalgono del regime fiscale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Ai soggetti che si avvalgono del regime fiscale di cui al presente comma è attribuito un credito di imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario di acquisto dell'apparecchiatura informatica e degli accessori di cui al comma 8. Il predetto credito di imposta è riconosciuto per un importo non superiore a 400 euro e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tal caso, il credito è commisurato al 40 per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo di imposta, fino a concorrenza dell'importo di 400 euro. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.

*8-quinquies.* Le imprese costituite ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 8, per il periodo di diciotto mesi possono accedere ai finanziamenti bancari utilizzando le garanzie dei fondi speciali antiusura costituiti e gestiti dai Confidi e dalle fondazioni di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, i quali, separati dai fondi rischi ordinari, sono destinati a garantire, per una misura fino all'80 per cento del finanziamento concesso, le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine alle medesime imprese. La garanzia è prestata indipendentemente dal rifiuto di una domanda di finanziamento assistita da garanzia, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 15, comma 2, lettera *a*), della legge n. 108 del 1996.

*8-sexies.* Alle minori entrate derivanti dal comma *8-bis* e *8-ter*, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 50 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2009 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2010 ai sensi dell'articolo 22, comma 3».

*Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2, sostituire le parole: «pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010» con le seguenti: «pari a 750 milioni di euro per l'anno 2010 e a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011»;*

*b) al comma 3, sostituire le parole: «Il fondo di cui al comma 2 è alimentato» con le seguenti: «Alla copertura di quota parte degli oneri di cui all'articolo 1, commi 8-*quater* e 8-*quinquies*, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti».*

---

### **1.10**

VITA, RUSCONI, MERCATALI, LEGNINI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, Annamaria SERAFINI, VERONESI

#### **Precluso**

*Dopo il comma 8-ter, aggiungere i seguenti:*

*«8-*quater*. Al fine di garantire i livelli occupazionali degli addetti al settore dello spettacolo e al fine di sostenere le attività, la produzione e l'industria dell'intero settore. Il Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.*

*8-*quinquies*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-*quater*, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-*bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».*

---

### **1.11**

D'ALIA

#### **Precluso**

*Dopo il comma 8-ter, aggiungere il seguente:*

*«8-*quater*. I titolari e i soci delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 8, nonché i loro familiari, come definiti dal terzo comma dell'articolo 230-*bis* del codice civile, fino al 31 dicembre 2010, sono tenuti al rispetto delle disposizioni dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e sono soggetti alle corrispondenti sanzioni. A tali soggetti che esercitano la propria attività nei cantieri si applica, altresì, l'articolo 94 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La tutela dei lavoratori dipendenti delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 8, della presente legge è assicurata tramite l'applicazione delle misure*

generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I datori di lavoro assicurano l'applicazione, ai lavoratori di cui al primo periodo, delle disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008. Considerata la scarsa rilevanza dell'inquinamento che può derivare dall'attività delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 8, della presente legge, le medesime imprese sono esonerate, in via transitoria, dagli obblighi di cui agli articoli 189, 190 e 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni».

---

### **1.12**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, LEGNINI

#### **Precluso**

*Dopo il comma 8-ter, inserire il seguente:*

«8-*quater*. Ai fini di contrastare gli effetti della grave crisi economica in atto, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni e integrazioni, i tassi premio INAIL, per le imprese artigiane, sono ridotti dell'importo di 600 milioni di euro annui, per gli anni 2010, 2011 e 2012».

---

## **EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1**

### **1.0.1**

TREU, ROILO, LEGNINI, MERCATALI, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

#### **Precluso**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Fondo per la tutela del reddito in caso di sospensione  
dal lavoro o licenziamento)*

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, volta a realizzare un sistema universalistico a sostegno dei lavoratori, a prescindere

dalla forma contrattuale, e delle imprese, a prescindere dalle dimensioni di queste ultime e dalla categoria di appartenenza, per far fronte ad esigenze di carattere straordinario ed emergenziale derivanti dalla crisi internazionale, al fine di sostenere l'occupazione, è istituito un Fondo per gli anni 2009 e 2010, finalizzato alla tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o licenziamento, al quale affluiscono tutte le risorse previste dalla normativa vigente in materia.

2. Accedono agli interventi del Fondo di cui al comma 1:

a) i lavoratori a tempo determinato e indeterminato appartenenti ai settori ed alle imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non risultano destinatari di alcun trattamento di integrazione salariale, ad esclusione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale;

b) i dipendenti da imprese del settore artigianato o di agenzie di somministrazione di lavoro in missione presso imprese del settore artigiano;

c) gli apprendisti;

d) i soggetti iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, nonché i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, n. 3 del codice di procedura civile che abbiano obbligo di versamento Enpals, che operano in regime di monocommittenza e che abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore a 22.000.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 è riconosciuto l'accesso ai seguenti istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro ovvero licenziamento:

a) cassa integrazione ordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) cassa integrazione straordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

c) cassa integrazione in deroga alla normativa vigente;

d) indennità di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

e) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni;

f) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

4. L'entità e la durata minima dei trattamenti di cui al comma 3, non può essere inferiore al sessanta per cento rispetto ai limiti previsti dalla legislazione vigente.

5. Alle misure di cui al comma 3, come definite dal comma 4 possono sommarsi gli interventi integrativi a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

6. Con effetto dallo gennaio 2009 sono soppressi i commi da 7 a 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

7. L'erogazione dei trattamenti di cui al comma 3 è subordinata alla sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di apposito patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sono definite le modalità attuative del patto di servizio. Il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito di cui al comma 3, in caso di rifiuto della sottoscrizione del patto di servizio, perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

8. Le aziende che intendono accedere ai trattamenti di cui al comma 3 sono tenute al versamento della contribuzione corrispondente, nella misura ridotta del 30 per cento per il primo anno.

9. I Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro, ai sensi del regolamento CE 2204/2002, anche contribuendo nella misura di un terzo di quanto stabilito dal comma 8.

10. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione del presente articolo, in coerenza con i principi stabiliti dalla normativa vigente in materia.

11. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con le seguenti risorse:

a) 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 di cui al decreto-legge n. 185 del 2009;

b) il contributo delle imprese di cui al comma 8;

c) eventuali contributi da parte dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

d) un contributo a carico dello Stato pari a 400 milioni annui per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

12. Al fine di potenziare l'attività ispettiva sul territorio e il contrasto di possibili usi distorsivi degli istituti di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo di

cui al comma 1, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con gli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

13. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2009, 700 milioni di euro per l'anno 2010, 304 milioni di euro per l'anno 2011 e 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 gennaio 2009, n. 2 trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2009.

14. Qualora, a fronte del protrarsi degli effetti della crisi internazionale, si rendessero necessari e indifferibili ulteriori interventi del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono individuate per ciascuna operazione di cui al presente articolo le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali, con esclusione di quelli intestati alle amministrazioni territoriali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

15. I decreti di cui al comma 14 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.

16. Quota parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzasse nel 2009 rispetto alle previsioni, nel limite in cui la stessa determinasse un miglioramento del saldo netto da finanziare, è destinata all'incremento del Fondo di cui al comma 1. A tale scopo, la minore spesa

di carattere permanente per interessi sul debito pubblico, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non superiore al 30 per cento al medesimo Fondo».

---

## **1.0.2**

PISTORIO, OLIVA

### **Precluso**

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Fondo di garanzia per l'accesso al credito)*

1. Al fine di sostenere la realizzazione e l'avvio di nuove attività imprenditoriali nelle Regioni Obiettivo 1, a partire dalla data di entrata della presente legge è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo rotativo, la cui gestione è demandata alla cassa depositi e prestiti, denominato: "Fondo per l'accesso al credito nelle Regioni Obiettivo 1".

2. Al Fondo di cui al comma 1 possono accedere coloro che avviano una nuova attività imprenditoriale purché disoccupati da almeno 12 mesi, neo laureati o diplomati, inoccupati.

3. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 la cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2009 provvede alla stipula di apposite convenzioni con Istituti di credito, Poste italiane SpA e intermediari finanziari al fine di attivare e rendere accessibili le procedure di erogazione del credito.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanano un decreto di natura non regolamentare nel quale sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e funzionamento del Fondo di cui al comma 1.

5. Per la istituzione del Fondo di cui al comma 1 si provvede, in via provvisoria, con uno stanziamento di 100 milioni di euro, per l'anno 2009 e 200 milioni di euro per l'anno 2010.

6. L'onere derivante dal comma 5 è valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2009 e in 200 milioni di euro per l'anno 2010 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009».

---

**1.0.3**

PISTORIO, OLIVA

**Precluso**

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Destinazione per il finanziamento di programmi  
per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego)*

1. Al fine di sostenere la realizzazione e l'avvio di piccole attività imprenditoriali, per gli interventi di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è destinata una quota pari a 200 milioni di euro in ragione annua a partire dalla entrata in vigore della presente legge, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate».

---

## EMENDAMENTI

### Art. 1-ter.

#### 1-ter.1

ICHINO, BONINO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, BIANCO, ADAMO, AMATI, BAIO, BARBOLINI, BASSOLI, BIONDELLI, BLAZINA, CARLONI, CECCANTI, CHIAROMONTE, DELLA SETA, DELLA MONICA, DI GIOVAN PAOLO, GHEDINI, GIARETTA, GRANAIOLA, LEDDI, LEGNINI, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, Ignazio MARINO, MERCATALI, MONGIELLO, NEROZZI, PASSONI, PERDUCA, PORETTI, ROILO, Rossi NICOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, SOLIANI, TREU, STRADIOTTO, VIMERCATI, VITA

#### Precluso

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1-ter. - (*Misure per l'emersione del lavoro irregolare*) – 1. Chiunque occupi alle proprie dipendenze cittadini stranieri privi di titolo di soggiorno che abbiano presentato le domande di nulla-osta al lavoro valide ed ammissibili a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007, risultate in esubero rispetto alla quota complessiva di ingressi autorizzata sulla base dell'articolo 1 dello stesso decreto 30 ottobre 2007, può denunciare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio del Governo competente per territorio mediante presentazione di emersione nelle forme previste dal presente comma. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

2. La dichiarazione deve contenere, a pena di inammissibilità:

- a) le generalità del datore di lavoro;
- b) una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;
- c) l'indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;
- d) l'indicazione della categoria e qualifica degli stessi;
- e) l'indicazione del tipo di rapporto di lavoro intercorrente con ciascuno di essi;
- f) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;

g) l'indicazione delle generalità del datore di lavoro presso il quale il lavoratore era alle dipendenze al momento della richiesta del nulla osta, presentata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007, nel caso in cui nel periodo di tempo intercorso fra la data della domanda di nulla osta e il momento della presentazione della dichiarazione di emersione il lavoratore non sia più alle dipendenze dello stesso datore di lavoro.

3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:

a) attestato di pagamento di un contributo forfettario a favore della prefettura-ufficio del Governo, di euro 100 come partecipazione alle spese di istruzione della pratica;

b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al successivo comma 4, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura-ufficio del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia.

5. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura-ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento.

6. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno;

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato. Le disposizioni del presente comma non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

7. Qualora, pur in assenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, non pervenga alle parti, nei termini previsti e comunque entro centoventi giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, l'invito a presentarsi di cui al comma 5, il lavoratore può presentarsi presso la Prefettura-ufficio territoriale del Governo, per chiedere il rilascio immediato del permesso di soggiorno.

8. I soggetti di cui al comma 1, che presentano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare e i lavoratori stranieri di cui al medesimo comma 1 non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale, nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori stranieri privi di titolo di soggiorno indicati nella dichiarazione di emersione compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno. Ai soggetti di cui al comma 4 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10-*bis* e 12, comma 5-*bis*, primo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, fino alla data di rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno».

---

### **1-ter.2**

BONINO, PORETTI, PERDUCA

### **Precluso**

*Sostituire l'articolo con i seguenti:*

#### **«Art. 1-ter.**

*(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare)*

1. Chiunque occupi alle proprie dipendenze cittadini stranieri privi di titolo di soggiorno che abbiano presentato le domande di nulla-osta al lavoro valide ed ammissibili a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2007, risultate in esubero rispetto alla quota complessiva di ingressi autorizzata sulla base dell'articolo 1 dello stesso decreto 30 ottobre 2007, può denunciare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio del Governo competente per territorio mediante presentazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese,

agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

2. La dichiarazione deve contenere, a pena di inammissibilità:

- a) le generalità del datore di lavoro;
- b) una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;
- c) l'indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;
- d) l'indicazione della categoria e qualifica degli stessi;
- e) l'indicazione del tipo di rapporto di lavoro intercorrente con ciascuno di essi;
- f) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
- g) l'indicazione delle generalità del datore di lavoro presso il quale il lavoratore era alle dipendenze al momento della richiesta del nulla osta, presentata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007, nel caso in cui nel periodo di tempo intercorso fra la data della domanda di nulla osta e il momento della presentazione della dichiarazione di emersione il lavoratore non sia più alle dipendenze dello stesso datore di lavoro.

3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:

- a) attestato di pagamento di un contributo forfetario a favore della prefettura – ufficio del governo, di euro 100 come partecipazione alle spese di istruzione della pratica,
- b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al successivo comma 4, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura – ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura – ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia.

5. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura – ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dall'articolo 5-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accerta-

mento da parte dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari: *a)* nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno; *b)* che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; Le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

7. Qualora, pur in assenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, non pervenga alle parti, nei termini previsti e comunque entro centoventi giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, l'invito a presentarsi di cui al comma 5, il lavoratore può presentarsi presso la Prefettura – ufficio territoriale del Governo, per chiedere il rilascio immediato del permesso di soggiorno.

8. I soggetti di cui al comma 1, che presentano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare e i lavoratori stranieri di cui al medesimo comma 1 non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale, nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori stranieri privi di titolo di soggiorno indicati nella dichiarazione di emersione compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno. Ai soggetti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 14 e 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94, fino alla data di rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.

#### **Art. 1-*quater*.**

*(Norma finanziaria)*

1. Dall'applicazione della presente legge non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

2. Il gettito derivante dal contributo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *a)*, è versato all'entrata del Bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del ministero dell'interno che lo destina interamente alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, compresi quelli relativi all'assunzione di personale destinato alle prefetture per l'espletamento delle attività previste dalla presente legge».

---

**1-ter.3**

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

**Precluso**

*Sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:*

1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività di impresa sia in forma individuale che societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, alle proprie dipendenze cittadini appartenenti all'Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari in posizione irregolare comunque presenti sul territorio nazionale, può denunciare, entro la data del 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura – ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali. Qualora si tratti di società operanti in Italia, la denuncia è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante. A tutti gli effetti, la data di presentazione è quella recata dal timbro dell'ufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, all'Inps per il cittadino di paese appartenente alla UE, mediante apposita modulistica, e allo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998, per il lavoratore extracomunitario, mediante apposita dichiarazione di cui ai successivi commi.

2. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi dell'imprenditore o della società e del suo legale rappresentante;
- b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore occupato al quale si riferisce la dichiarazione;
- c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
- d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione sono allegati:

a) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare, nel caso di lavoratore extracomunitario, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero per un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno nelle forme di cui all'articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

b) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 500 euro per ciascun lavoratore.

4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura – ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato

la predetta dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari ai quali è riferita la medesima dichiarazione, verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro per l'impiego competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno di validità pari ad un anno.

5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura – ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. La mancata presentazione delle parti comporta l'improcedibilità e l'archiviazione del relativo procedimento. Il permesso di soggiorno può essere rinnovato previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, nonché della regolarità della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore interessato».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Regolarizzazione di lavoro irregolare».*

---

#### **1-ter.4**

MARINARO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, BIANCO, CASSON, BONINO, BAIO, LEGNINI, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARINO, MARITATI, PERDUCA, PORETTI, PROCACCI, SANNA, VITALI, DI GIOVAN PAOLO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ROILO, TREU

#### **Precluso**

*Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: «adibendoli».*

*Conseguentemente,*

- a) al medesimo comma, sopprimere le lettere a) e b);*
  - b) al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare»;*
  - c) al comma 6, sopprimere il primo periodo.*
- 

#### **1-ter.5**

D'ALIA

#### **Precluso**

*Al comma 3, sostituire la cifra: «500» con la seguente: «100».*

---

**1-ter.6**

D'ALIA

**Precluso**

*Al comma 4, sopprimere la lettera d).*

---

**1-ter.7**

BAIO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, BIANCO, CASSON, BONINO, LEGNINI, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINARO, Mauro MARINO, MARITATI, PERDUCA, PORETTI, PROCACCI, SANNA, VITALI, DI GIOVAN PAOLO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ROILO, TREU

**Precluso**

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'articolo 10-*bis* introdotto dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, è abrogato.».

---

**EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI  
AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1-ter**

**1-ter.0.1**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

**Precluso**

*Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:*

**«Art. 1-ter.bis.**

1. All'articolo 37, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:*

"4-*bis*. Il canone, risultante da contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale regolarmente registrati ai sensi della

disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta con l'aliquota sostitutiva del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo neanche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360".

b) dopo il comma 4-*bis* sono inseriti i seguenti:

"4-*bis*.1. Per fruire dei benefici di cui al comma precedente, il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione.

4-*bis*.2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 4-*bis* e 4-*bis*.1".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 3 .200 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

---

### **1-*ter*.0.2**

THALER AUSSEHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

### **Precluso**

*Dopo l'articolo 1-*ter*, inserire il seguente:*

### **«Art. 1-*ter*.*bis*.**

1. All'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tra le spese che beneficiano della detrazione di cui al periodo precedente rientrano anche quelle sostenute dai genitori per il pagamento del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 220 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

---

**1-ter.0.3**

D'ALIA

**Precluso**

*Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-quater.**

*(Disposizioni in materia di emersione di lavoro irregolare)*

1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendo lo ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o *handicap* che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, può denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio mediante presentazione della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. La denuncia di cui al primo periodo del presente comma è limitata ad una unità per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilità:

a) le generalità del datore di lavoro ed una dichiarazione atte stante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;

b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;

c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;

d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:

a) attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed interessi;

b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 6 della presente legge;

c) certificazione medica della patologia o *handicap* del componente la famiglia alla cui assistenza è destinato il lavoratore. Tale certifi-

cazione non è richiesta qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura – ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dando ne comunicazione alla prefettura – ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia.

5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura – ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento.

6. I datori di lavoro che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 5, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto i parametri retributivi e le modalità di calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a), nonché le modalità per la successiva imputazione delle stesse sia per fare fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva del lavoratore interessato in modo da garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresì le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno;

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero risultino destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

8. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato».

---

#### **1-ter.0.4**

D'ALIA

#### **Precluso**

*Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-quater.**

*(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare)*

1. Chiunque occupi alle proprie dipendenze cittadini stranieri privi di titolo di soggiorno che abbiano presentato le domande di nulla-osta al lavoro valide ed ammissibili a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2007, risultate in esubero rispetto alla quota complessiva di ingressi autorizzata sulla base dell'articolo 1 dello stesso decreto 30 ottobre 2007, può denunciare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio del Governo competente per territorio mediante presentazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

2. La dichiarazione deve contenere, a pena di inammissibilità:

- a) le generalità del datore di lavoro;
- b) una dichiarazione atte stante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;
- c) l'indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;
- d) l'indicazione della categoria e qualifica degli stessi;
- e) l'indicazione del tipo di rapporto di lavoro intercorrente con ciascuno di essi;

f) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

g) l'indicazione delle generalità del datore di lavoro presso il quale il lavoratore era alle dipendenze al momento della richiesta del nulla osta, presentata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007, nel caso in cui nel periodo di tempo intercorso fra la data della domanda di nulla osta e il momento della presentazione della dichiarazione di emersione il lavoratore non sia più alle dipendenze dello stesso datore di lavoro.

3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:

a) attestato di pagamento di un contributo forfetario a favore della prefettura – ufficio del governo, di euro 100 come partecipazione alle spese di istruzione della pratica;

b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al successivo comma 4, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura – ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia.

5. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura – ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno;

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio

dello Stato; Le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

7. Qualora, pur in assenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, non pervenga alle parti, nei termini previsti e comunque entro centoventi giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, l'invito a presentarsi di cui al comma 5, il lavoratore può presentarsi presso la Prefettura – ufficio territoriale del Governo, per chiedere il rilascio immediato del permesso di soggiorno. 8. I soggetti di cui al comma 1, che presentano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare e i lavoratori stranieri di cui al medesimo comma 1 non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale, nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori stranieri privi di titolo di soggiorno indicati nella dichiarazione di emersione, nonché per le violazioni della normativa vigente, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.

8. Dall'applicazione della presente legge non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Il gettito derivante dal contributo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *a*), è versato all'entrata del Bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del ministero dell'interno che lo destina interamente alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, compresi quelli relativi all'assunzione di personale destinato alle prefetture per l'espletamento delle attività previste dalla presente legge».

---

### **1-ter.0.5**

Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI, CASSON, LEGNINI, MERCATALI

### **Precluso**

*Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:*

### **«Art. 1-quater.**

1. Dopo l'articolo 35 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto il seguente:

"Art. 35-bis. - (*Esonero dall'obbligo di denuncia di reato per il personale sanitario nei casi di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato*). – Il personale sanitario, medico e non medico è esonerato dall'obbligo di denuncia di reato di cui abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, ai sensi degli articoli 361 e 362 del codice penale, nei casi previsti dall'articolo 10-bis del presente testo unico, introdotto dalla legge 15 luglio 2009, n. 94".».

---

**1-ter.0.6**

D'ALIA

**Precluso**

*Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-quater.**

1. All'articolo 21, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con i medesimi decreti sono assegnate quote riservate ai lavoratori stranieri che, avendo presentato da almeno tre anni la domanda di nulla osta e di autorizzazione al lavoro, provvista della documentazione necessaria ai sensi delle disposizioni vigenti, non ne abbiano ottenuto il rilascio perché eccedenti rispetto ai limiti numerici determinati dai decreti emanati a norma dell'articolo 3, comma 4, per i medesimi anni"».

---

## EMENDAMENTI

### Art. 2.

#### 2.1

PISTORIO, OLIVA

#### **Precluso**

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere la seguente parola: «lavorativi».*

---

#### 2.2

PISTORIO, OLIVA

#### **Precluso**

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «quattro, quattro e cinque» con le seguenti: «due, due e tre».*

---

#### 2.3

PISTORIO, OLIVA

#### **Precluso**

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «non può mai superare i quattro giorni per tutti i titoli» con le seguenti: «non può mai superare i due giorni per tutti i titoli».*

---

#### 2.4

FONTANA, BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, MUSI, STRADIOTTO

#### **Precluso**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. Sono nulle tutte le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che

prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente, indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente"».

---

## **2.5**

D'ALIA

### **Precluso**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Al comma 1 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sopprimere le parole da: ", salvo che il corrispettivo" a: "in ogni momento"».

---

## **2.6**

D'ALIA

### **Precluso**

*Al comma 2, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «0,2 per cento».*

---

## **2.7**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, CAGNIN

### **Precluso**

*Dopo il comma 4-bis, inserire i seguenti:*

«4-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono nulle le commissioni applicate dalle banche ai prelevamenti di denaro contante dai conti correnti presso gli sportelli.

4-*quater*. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che prevedono tali commissioni sono adeguati alle disposizioni del comma precedente entro novanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni».

---

## 2.8

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

### Precluso

*Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:*

«4-ter. All'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi»;

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. La modifica delle condizioni contrattuali non può comunque avere per effetto l'innalzamento del tasso di interesse in misura superiore al 5 per cento di quello originariamente convenuto"».

---

## EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

### 2.0.1

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, CAGNIN

### Precluso

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 2-bis.

*(Disposizioni in materia di Centrale rischi)*

1. Al fine di riabilitare le persone fisiche non solventi a causa delle difficoltà della congiuntura economica di recessione, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari devono inviare segnalazioni di sofferenze esclusivamente se il ritardato pagamento delle persone fisiche o delle persone giuridiche supera almeno sei rate mensili o una rata semestrale afferenti a contratti di mutuo, a contratti di *leasing* o a vendite rateali.

2. In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni già inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e non oltre sette giorni dall'avvenuto pagamento.

3. Le segnalazioni già registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un'unica rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. La Banca d'Italia è autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n. 139, e successivi aggiornamenti, per l'attuazione della presente norma.

5. Al fine di sostenere i contribuenti e le famiglie intestatarie di mutui per l'acquisto della prima casa ovvero per la ristrutturazione della medesima in difficoltà temporanea, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria Italiana definiscono con apposita convenzione da stipulare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, un protocollo di intenti finalizzato a non procedere fino al 31 dicembre 2009 all'escussione delle garanzie ipotecarie nei confronti dei mutuatari».

---

## 2.0.2

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

### **Precluso**

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni a garanzia degli utenti degli istituti di credito)*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 117 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Nei contratti di credito non regolati in conto corrente deve essere indicato il saggio di interesse annuo effettivo globale (SIAEG), che rappresenta il costo totale del credito a carico del cliente espresso in percentuale annua del credito concesso. Il Comitato interministeriale per il credito e risparmio (CICR) stabilisce la modalità di calcolo del SIAEG individuando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo.

4-ter. Nei contratti di credito non regolati in conto corrente ma a utilizzo discrezionale da parte del cliente, il saggio di interesse annuo effettivo globale dovrà essere indicato nel documento atto stante l'uso del credito da parte del cliente.

4-quater. Salvo diversa previsione contrattuale, che deve essere sottoscritta a norma degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, i contratti regolati in conto corrente devono prevedere che la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi avvenga con riferimento alla medesima scansione temporale, con esplicita indicazione nell'estratto conto inviato alla clien-

tela del saggio di interesse effettivo globale attivo e passivo su base annua. Il Comitato interministeriale per il credito e risparmio stabilisce la modalità di calcolo del saggio di interesse effettivo globale attivo e passivo su base annua per i contratti regolati in conto corrente, individuando in particolare gli elementi da computare e le formule di calcolo"».

---

### 2.0.3

MERCATALI, BARBOLINI

#### Precluso

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 2-bis.

1. In via transitoria, nel periodo fra il 1° giugno 2009 e il 31 dicembre 2011, al fine di armonizzare le aliquote IVA operanti nel settore turistico nazionale con quelle applicate nei Paesi membri dell'Unione europea, alle prestazioni di cui al numero 120) e 121) della tabella A/III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applica l'aliquota IV A nella misura del 7 per cento».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 25, inserire il seguente:*

#### «Art. 25-bis.

*(Istituzione dell'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)*

1. È istituita l'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni, di seguito denominata "Autorità". L'Autorità è organismo indipendente, che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.

2. L'Autorità è un organo collegiale, costituito da cinque membri, compreso il Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica tra esperti in materia di comunicazione pubblica, gestione e organizzazione delle pubbliche amministrazioni, sistemi di rete, e professori ordinari di materie giuspubblicistiche o economiche. Non possono essere nominate persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni,

né persone che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

3. Tre componenti del collegio sono designati dal Governo, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari per gli affari istituzionali. In nessun caso le relative nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Un componente del collegio è designato dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Un componente del collegio è designato dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Presidente dell'Autorità è eletto dal collegio fra i componenti designati dal Governo.

4. Il Presidente e i membri dell'Autorità durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Essi rimangono comunque in carica fino all'entrata in carica dei successori. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. All'atto dell'accettazione della nomina, il Presidente e i membri sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica Il luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

5. Al Presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al Presidente.

6. Il comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso. Le sue funzioni sono attribuite all'Autorità.

7. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria, sulla base dei principi di efficienza, efficacia, proporzionalità, trasparenza e contraddittorio. Essa individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi, entro un limite massimo di venti dipendenti oltre a quelli ad essa trasferiti ai sensi del comma 4. Alla copertura dei relativi posti si provvede per trasferimento interno all'amministrazione statale o tramite concorsi pubblici. Nei limiti delle disponibilità del bilancio, l'Autorità può avvalersi di ulteriori esperti nella forma del rapporto di collaborazione autonoma.

8. Al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valuta-

zione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. L'Autorità può altresì valutare il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

9. L'Autorità promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche più efficaci e delle esperienze migliori che si offrono nel panorama internazionale e nazionale relativamente alle finalità di trasparenza e di valutazione di efficienza e produttività delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle esperienze promosse da organizzazioni civiche.

10. L'attività dell'Autorità si ispira alla massima trasparenza e i suoi risultati sono pubblici. L'Autorità, al pari di ciascun altro organo di valutazione delle amministrazioni pubbliche, pubblica i risultati della propria attività di valutazione e assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa, affinché essi possano essere oggetto di autonoma elaborazione e valutazione. Il sito Internet dell'Autorità è predisposto in modo da consentire la pubblicazione dei commenti di associazioni di consumatori o utenti, studiosi e osservatori qualificati, giornalisti specializzati e organizzazioni sindacali sui risultati della valutazione. Nel sito sono altresì pubblicate informative sulle segnalazioni e le informazioni inoltrate all'Autorità dai cittadini.

11. L'Autorità inoltre:

*a)* verifica l'adozione dei programmi per la trasparenza richiamando le amministrazioni inadempienti;

*b)* definisce indirizzi, requisiti e criteri di indipendenza per l'attività di valutazione degli uffici e del personale da parte delle amministrazioni, con modalità che assicurino la pubblicità e la partecipazione delle amministrazioni e degli interessati.

12. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri formulati dall'Autorità, e a tal fine:

*a)* individuano le unità di personale in esubero o la cui prestazione risulti non adeguata alle esigenze dell'amministrazione, ai fini della loro riqualificazione professionale, anche nell'ambito di processi di mobilità; responsabilità erariale dei dirigenti degli uffici in caso di mancata individuazione delle unità in esubero;

*b)* individuano le unità di personale le cui prestazioni siano di nullo o scarso rendimento, ai fini dei provvedimenti opportuni, ivi compreso il licenziamento per giustificato motivo nei casi di grave e colpevole inefficienza ovvero di violazione degli obblighi individuali;

*c)* dispongono il collocamento a disposizione delle unità di personale individuate ai sensi della lettera *a)*, con mantenimento della componente fissa del trattamento economico ed esclusione delle componenti legate alla produttività o al risultato;

*d)* dispongono la mobilità del personale collocato a disposizione, la sua riqualificazione e la sua destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale, con risoluzione del rapporto in caso di rifiuto;

*e)* attribuiscono agli uffici o enti di riferimento, nei quali risulti eservi personale in esubero a norma della lettera *c)*, di una quota del risparmio ottenuto, da utilizzare per incentivare il personale residuo o per migliorare il funzionamento degli uffici stessi, secondo le disposizioni legislative e collettive vigenti; attribuiscono le indennità di risultato esclusivamente sulla base della valutazione;

*f)* organizzano un confronto pubblico annuale sul funzionamento dell'amministrazione, sulla relativa valutazione interna ed esterna, sugli obiettivi di miglioramento, con la partecipazione di associazioni di consumatori o utenti, studiosi qualificati e organi di informazione;

*g)* attivano di canali di comunicazione diretta utilizzabili dai cittadini per la segnalazione di disfunzioni di qualsiasi natura nelle amministrazioni pubbliche.

13. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

14. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dall'Autorità, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

15. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti di dipendenti individuati a norma del comma 12, lettera *d)*.

16. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati a norma del comma 12, lettera *c)*, per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

17. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2009 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

18. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

Art. 8-ter. - 1. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

3. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007».

---

## 2.0.4

PISTORIO, OLIVA

### Precluso

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

#### «Art. 2-bis.

*(Modifiche all'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", in materia di riduzione delle soglie di accesso ai finanziamenti del Fondo rotativo per la progettualità)*

1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", è aggiunto il seguente:

"256-bis. I limiti di importo per l'accesso non devono comunque essere inferiori a 100.000 euro per i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e a 500.000 euro per tutti gli altri beneficiari"».

---

## **2.0.5**

PISTORIO, OLIVA

### **Precluso**

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Modificazioni all'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in materia di limiti della capacità di indebitamento da parte degli enti locali")*

1. All'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle parole: "25 per cento". All'articolo 14, comma 45, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera *b*), le parole: "non superiore al 15 per cento" sono sostituite dalle parole: "non superiore al 25 per cento"».

---

## EMENDAMENTI

### Art. 3.

#### 3.1

LEDDI

#### Precluso

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «che, sulla base del profilo medio» fino alla fine con le seguenti: «individuati ai sensi del comma 3 articolo 26 decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504»; e al comma 3, alla lettera a), dopo la parola: «introduce», aggiungere la seguente: «modifiche» e sostituire le parole da: «misure» fino a: «della» con le seguenti: «considerando la».*

---

#### 3.2

DELLA SETA, MAZZUCONI, MERCATALI

#### Precluso

*Sopprimere il comma 4-bis.*

---

#### 3.3

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, CAGNIN

#### Precluso

*Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:*

*«4-quinquies. Al fine di ridurre i consumi energetici della pubblica amministrazione, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti un Fondo di garanzia per la copertura dei rischi derivanti da operazioni di credito a favore delle ESCO, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, certificate ai sensi dell'articolo 16 del medesimo decreto legislativo, con lo scopo di promuovere la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica, conformi alle schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria approvate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, riguardanti limitatamente gli edifici pubblici e con esclusione degli interventi relativi ad impianti foto-*

voltaici, che usufruiscono del conto energia ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Il pagamento dei servizi forniti da parte delle ESCO si basa, totalmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica, attraverso l'addebito al beneficiario di un canone pari al risparmio energetico conseguito, garantito mediante polizza fideiussoria dalla ESCO medesima. Gli interventi ammessi ai benefici del Fondo di garanzia sono preventivamente approvati dall'ENEA, senza ulteriori oneri a carico del bilancio pubblico. La dotazione del Fondo è pari a 500 milioni annui a decorrere dal 2010. All'onere derivante dal presente comma, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 si fa fronte, per gli anni 2010, 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

---

## EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

### 3.0.1

MONGIELLO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, PERTOLDI,  
PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO

#### **Precluso**

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Fondo di solidarietà nazionale)*

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è incrementata di ulteriori 220 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. Le disponibilità previste nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento degli incentivi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, primo periodo, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 4.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

---

### **3.0.2**

MUSI, BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, STRADIOTTO

#### **Precluso**

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986)*

1. All'articolo 12 del testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2, la cifra: "2.840,51 euro", è sostituita dalla seguente: "5.681 euro".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

---

### **3.0.3**

STRADIOTTO, BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI  
**Precluso**

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "4.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "6.000 euro".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

---

## EMENDAMENTI

### Art. 4.

#### 4.1

DELLA SETA, MAZZUCCONI, MERCATALI

#### **Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 4.3

VICECONTE, ALICATA, FERRARA

#### **Precluso**

*Sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:*

«1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua gli interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, nonché, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato; per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.

2. Qualora ciascuna fase del procedimento autorizzatorio per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 non sia conclusa entro i termini rispettivamente previsti dalla legge, sono nominati uno o più Commissari straordinari del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la relativa deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini di cui al comma 2, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma

4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresì individuati le strutture di cui si avvale il Commissario straordinario, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti».

---

#### 4.4

VICECONTE, ALICATA, FERRARA

##### **Precluso**

*Apportate le seguenti modificazioni:*

*a); al comma 1, dopo le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti», aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;*

*b) al comma 2, sostituire le parole: «Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1» con le seguenti: «qualora ciascuna fase del procedimento autorizzatorio per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 non sia conclusa entro i termini rispettivamente previsti dalla legge»;*

*c) al comma 3, dopo le parole: «delle amministrazioni pubbliche», aggiungere le seguenti: «che non abbiano rispettato i termini di cui al comma 2».*

---

#### 4.5

DELLA SETA, MAZZUCONI, MERCATALI

##### **Precluso**

*Al comma 1, dopo le parole: «Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», aggiungere le seguenti: «e il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare».*

*Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie», aggiungere le seguenti: «e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale, valutazione ambientale strategica,».*

---

#### 4.6

MASCITELLI, LANNUTTI, RUSSO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

##### **Precluso**

*Al comma 1, dopo le parole: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».*

---

#### 4.7

D'ALIA

##### **Precluso**

*Al comma 1, sostituire le parole: «e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari» con le seguenti: «e che devono essere effettuati in via prioritaria».*

---

#### 4.8

MARCO FILIPPI, MERCATALI

##### **Precluso**

*Sopprimere il comma 4-quater.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 4-quinquies.*

---

#### 4.9

ANDRIA

##### **Precluso**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«4-sexies. Al comma 9 dell'articolo 153 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "un piano economico-finanziario asseverato da una banca" sono aggiunte le seguenti: "o da loro società di servizi o da una società di revisione di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e successive modificazioni,"».*

---

**Art. 4-quater.**

**4-quater.1**

MARCO FILIPPI, MERCATALI

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 4-sexies**

**4-sexies.0.1**

THALER AUSSEHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

**Precluso**

*Dopo l'articolo 4-sexies, inserire il seguente:*

**«Art. 4-sexies.bis.**

*(Norma di interpretazione in materia di prestazioni accessorie)*

1. Si considerano accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive, di cui al n. 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di benessere e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, valutati in 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

---

## EMENDAMENTO

### Art. 4-septies.

#### 4-septies.1

D'ALIA

#### Precluso

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo ed agro alimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 354, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato in agricoltura"».

---

## EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4-SEPTIES

#### 4-septies.0.1

ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI,  
PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO

#### Precluso

*Dopo l'articolo 4-septies, inserire il seguente:*

#### «Art. 4-octies.

*(Misure per il sostegno del comparto agricolo)*

1. È disposta la riapertura della ristrutturazione dei debiti dovuti all'INPS dalle imprese agrozootecniche. Alle imprese agricole è data facoltà di ripianare le pendenze relative ai pagamenti INPS scaduti a fronte di un

pagamento complessivo non superiore al 19 per cento delle somme dovute. Entro quattro mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legge il Governo, compiuto l'esame dei saldi e delle posizioni debitori e risultanti anche dopo le precedenti ristrutturazioni, al fine di evitare disparità di condizioni e trattamenti e di consentire alle aziende la fuoriuscita da condizioni di crisi finanziaria, definisce una modalità di rateazione dei debiti risultanti secondo una rateazione congrua alle possibilità finanziarie del comparto. Fino alla data della piena applicazione della rateazione disposta dal Governo e, comunque, per un periodo non inferiore ad un anno, è disposta la sospensione di tutte le procedure esecutive in danno delle aziende agricole coinvolte ed è sospesa l'applicazione delle procedure restrittive per l'accesso a progetti e misure di incentivo derivanti dalla sussistenza di posizioni debitorie nei confronti dell'INPS.

2. Viene disposta la costituzione di un fondo di garanzia nei confronti del sistema bancario per rendere disponibili anche in forma di anticipazione ed a compensazione di debiti le somme che le aziende vantano a credito di misure di compensazione quali le calamità. Il fondo viene finanziato con il 3 per cento delle entrate derivanti dalla riapertura della ristrutturazione dei debiti INPS e viene disciplinato da apposito provvedimento del governo in concorrenza con la definizione del piano di ristrutturazione, in modo da definire le modalità che consentono alle aziende agricole di compensare i debiti verso soggetti diversi con i crediti vantati nei confronti degli enti pagatori.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate di cui ai commi 4, e 5.

4. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

**4-septies.0.2**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, CAGNIN, VALLARDI

**Precluso**

*Dopo l'articolo 4-septies, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-octies.**

*(Incentivi al trasporto fluviale)*

1. Al fine di aumentare la sicurezza nei trasporti, è incentivato il trasporto fluviale di GPL (Gas Petrolio Liquefatto) – con le modalità stabilite dalla Direttiva 2008/68/CE e dall'accordo ADN 2007 – attraverso un contributo, ai soggetti che effettuano questo trasporto, di euro 30 per tonnellata al netto del natante.

2. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e trasporti stabilisce gli aspetti tecnici della materia, nonché le modalità per la formazione e la certificazione professionale di addetti per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose per vie navigabili».

*Conseguentemente:*

*All'articolo 22, apportare le seguenti variazioni:*

*Al comma 2, sostituire le parole: «800 milioni» con le altre: «788 milioni».*

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «fisso di 50 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 44 milioni di euro per l'anno 2009 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011».*

---

**4-septies.0.3**

VALLARDI, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, CAGNIN

**Precluso**

*Dopo l'articolo 4-septies, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-octies.**

*(Incentivi al rinnovo delle macchine agricole, per il giardinaggio e per il movimento di terra e incentivi all'acquisto di analoghi mezzi ecologici)*

1. Per promuovere una maggiore tutela dell'ambiente e per incentivare la sostituzione delle macchine agricole, per il giardinaggio e per il movimento di terra (in seguito denominati "macchinari") di età superiore a 10 anni e non marcate CE, si prevede un contributo statale per la demolizione, attraverso un sistema di doppia contribuzione di cui al comma 2.

2. Per gli anni 2009 e 2010, per la sostituzione dei macchinari di età compresa tra i 10 e i 15 anni è concesso un contributo nella misura del 10 per cento sul valore del macchinario già scontato dal concessionario o rivenditore; nel caso di demolizione di macchinari di età superiore ai 15 anni, il contributo è della misura del 15 per cento sul valore del macchinario già scontato dal concessionario o rivenditore.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno validità per i macchinari nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente entro il 31 dicembre 2010».

*Conseguentemente:*

*All'articolo 22 apportare le seguenti variazioni:*

*Al comma 2, sostituire le parole: «800 milioni» con le altre: «750 milioni».*

---

#### **4-septies.0.4**

PINZGER, PETERLLINI, THALER AUSSERHOFER

#### **Precluso**

*Dopo l'articolo 4-septies, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-octies.**

*(Servizio di noleggio con conducente)*

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 3, è sostituito dal seguente:

"3. Per il rilascio dell'autorizzazione del servizio di noleggio con conducente a partire dal 1° gennaio 2010 è necessario che la sede del vettore richiedente e la rimessa siano situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Sono in ogni caso salve le autorizzazioni rilasciate entro il 31-12-2009";

b) all'articolo 8, il comma 3, è sostituito dal seguente:

"3. Per poter conseguire l'autorizzazione del servizio di noleggio con conducente a partire dal 1° gennaio 2010 è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Sono in ogni caso salve le autorizzazioni rilasciate entro il 31-12-2009".

c) all'articolo 5-*bis* le parole: "e/o il pagamento di un importo di accesso" sono soppresse.

d) all'articolo 11, il comma 4 è soppresso».

---

#### **4-septies.0.5**

PINZGER, PETERLLINI, THALER AUSSERHOFER

#### **Precluso**

*Dopo l'articolo 4-septies, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-octies.**

*(Norme per facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili)*

1. All'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 161, inserire il seguente:

"161-*bis*. I comuni situati totalmente o anche parzialmente in un parco nazionale, possono promuovere in collaborazione con la rispettiva amministrazione del parco nazionale la diffusione e lo sviluppo di sistemi di produzione di energia ad alta efficienza, che utilizzino esclusivamente fonti energetiche rinnovabili. I sopra indicati comuni possono autorizzare, su parere dell'amministrazione del parco nazionale e nel rispetto delle competenze amministrative delle rispettive province o regioni, la nuova costruzione, il rifacimento o il potenziamento di impianti energetici, a condizione che:

a) vengano realizzati impianti di produzione attraverso un sistema energetico combinato integrante almeno due diverse fonti energetiche rinnovabili;

b) il sistema energetico escluda la nuova costruzione di impianti idroelettrici di potenza superiore a 3 MW e di impianti termici, utilizzando energia fossile, di potenza superiore a 2 MW;

c) nel caso di utilizzo della fonte idraulica per la produzione di energia elettrica, come detto con potenza uguale o minore di 3 MW, il rilascio minimo obbligatorio non sia mai in nessun momento inferiore al 40% del deflusso naturale del periodo;

d) gli impianti non vengano ubicati nelle aree di massima tutela del parco nazionale;

e) la eventuale biomassa locale utilizzata non venga prelevata direttamente da aree di massima tutela del parco nazionale;

f) nel caso di utilizzo di legna locale vengano rispettate le vigenti norme e le eventuali prescrizioni dell'amministrazione del parco nazionale;

*g)* nel caso di utilizzo di biomassa, proveniente dall'agricoltura locale, vengano rispettate le vigenti norme di tutela del terreno ed eventuali prescrizioni dell'amministrazione del parco nazionale;

*h)* l'utilizzo della fonte solare avvenga esclusivamente in aree abitate;

*i)* nel caso di utilizzo del vento come fonte energetica la densità degli impianti installati non superi i 3 MW di potenza massima per ogni 50 kmq del territorio comunale;

*j)* gli impianti qui considerati vengano costruiti esclusivamente dai comuni stessi o da cooperative locali partecipate da almeno 100 soggetti aventi residenza o sede sociale nel comune del parco nazionale;

*k)* nel caso di impianti costruiti da cooperative, qualora la cooperativa venga sciolta o cessi l'attività, il comune di riferimento avrà la priorità nel subentro nella proprietà degli impianti.

Gli impianti di cui sopra hanno diritto all'incentivazione prevista dal presente articolo».

---

## EMENDAMENTI

### Art. 5.

#### 5.1

MASCITELLI, LANNUTTI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

#### **Precluso**

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento degli utili trasferiti a capitale sociale, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010. L'esclusione vale a decorrere dal periodo d'imposta 2009.

1-bis. La società che nei primi cinque periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione di cui al comma 1 riduce il proprio capitale sociale, per ragioni diverse dalle perdite di esercizio, e fino a concorrenza degli incrementi di cui al comma 1, decade dall'agevolazione. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza di cui al presente comma, la società è tenuta a liquidare e versare l'imposta sul reddito delle società dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dell'agevolazione fiscale di cui al comma 1».

*Conseguentemente:*

*All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».*

*All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

2) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

3) *al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

4) *al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

5) *al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

---

### **5.100 (già em. 5.0.5)**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

#### **Precluso**

*Sostituire l'articolo il seguente:*

#### **«Art. 5.**

*(Credito d'imposta per i nuovi investimenti)*

1. Ai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo è attribuito un credito d'imposta nella misura del 15 per cento dei costi sostenuti per l'acquisizione, effettuata nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 30 giugno 2010, dei beni nuovi indicati al comma 3, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia.

2. Per le imprese ubicate nelle aree sottoutilizzate del mezzogiorno, la percentuale di cui al comma 1 è aumentata al 30 per cento.

3. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 5 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

4. Ai fini del presente articolo, si considerano agevolabili le acquisizioni di:

*a)* macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.11.2 e B.11.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate;

*b)* programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;

*c)* brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta;

*d)* pannelli fotovoltaici di cui alla classificazione ATECO 27.11.00.

5. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti effettuati e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei red-

diti. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal terzo mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

6. Se entro il quarto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi ovvero destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa l'agevolazione è revocata».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, a valere sulle maggiori risorse finanziarie iscritte nel provvedimento di assestamento per l'anno 2009, di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.*

---

## 5.2

D'ALIA

### **Precluso**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del valore degli investimenti in beni, macchinari ed apparecchiature compresi nelle divisioni 28 e 29 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L'esclusione vale a decorrere dal periodo d'imposta 2010».

*Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, fino ad un importo pari a 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.*

---

### 5.3

D'ALIA

#### Precluso

*Al comma 1, dopo le parole: «reddito di impresa», inserire le seguenti: «e di lavoro autonomo»; dopo le parole: «divisione 28», inserire le seguenti: «e 29».*

*Al comma 3, dopo la parola: «l'imprenditore», inserire le seguenti: «o il lavoratore autonomo»; sostituire le parole: «di impresa» con le seguenti: «dell'attività».*

*Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: «800 milioni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro».*

---

### 5.4

D'ALIA

#### Precluso

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECQ» con le seguenti: «in beni compresi nella divisione 28, nei gruppi 26.2, 29.1 e 62.2 della tabella ATECQ».*

*Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: «800 milioni di euro» con le seguenti: «400 milioni di euro».*

---

### 5.5

LANNUTTI, MASCITELLI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

#### Precluso

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «divisione 28» con le seguenti: «nelle divisioni 26, 27, 28 e 31».*

*Conseguentemente:*

*All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».*

*All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, apportare le seguenti modificazioni:*

*1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

2) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

3) *al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

4) *al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

5) *al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

---

## 5.6

GARAVAGLIA, VACCARI

### Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole: «nella divisione 28» con le seguenti: «nelle divisioni 27 e 28».*

*Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: «800 milioni di euro» con le seguenti: «500 milioni di euro».*

---

## 5.7

D'ALIA

### Precluso

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nella divisione 28», aggiungere le seguenti: «, nonché in beni strumentali compresi nelle divisioni 26 e 29».*

*Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, fino ad un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.*

*Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: «800 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro».*

---

## 5.8

D'ALIA

### Precluso

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nella divisione 28», aggiungere le seguenti: «e nella divisione 29».*

*Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: «800 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro».*

---

## 5.9

D'ALIA

### Precluso

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nella divisione 28» aggiungere le seguenti: «e nella divisione 30».*

*Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: «800 milioni di euro» con le seguenti: «430 milioni di euro».*

---

## 5.10

RUSCONI, MERCATALI, BARBOLINI

### Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2009».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per l'anno 2009».*

---

### **5.11**

D'ALIA

#### **Precluso**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'agevolazione è fruibile anche nel caso in cui non sia dovuto alcun versamento di imposta».*

*Conseguentemente, sopprimere la parola: «esclusivamente» al periodo precedente.*

---

### **5.12**

PISTORIO, OLIVA

#### **Precluso**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le nuove imprese avviate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è escluso dall'imposizione sul reddito di impresa, il 75 per cento del valore degli investimenti in macchinari e apparecchiature di cui al presente comma».*

---

### **5.13**

PISTORIO, OLIVA

#### **Precluso**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è escluso dall'imposizione sul reddito di impresa, il 66 per cento del valore degli investimenti in macchinari e apparecchiature di cui al presente comma».*

---

### **5.14**

MASCITELLI, LANNUTTI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

#### **Precluso**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 50 per cento del reddito così determinato a condizione che sia investito ai sensi del primo comma».*

*Conseguentemente:*

*All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».*

*All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*
- 2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*
- 3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*
- 4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*
- 5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

---

## **EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5**

### **5.0.1**

**D'ALIA**

**Precluso**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 29 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

*a) il comma 2 è sostituito dal seguente:*

*"2. Per il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, gli stanziamenti nel bilancio dello Stato sono pari a 375,2 milioni di euro per l'anno 2008, a 533,6 milioni di euro per l'anno 2009, a 854 milioni di euro per l'anno 2010 e a 265,4 milioni di euro per l'anno 2011."*

*b) i commi 3,4 e 5 sono soppressi».*

*Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: «800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010» con le seguenti: «600 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».*

---

### **5.0.2**

D'ALIA

#### **Precluso**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

All'articolo 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. A decorrere dall'anno 2010 per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 17 per cento del valore degli investimenti di cui al primo comma"».

*Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: «800 milioni di euro» con le seguenti: «500 milioni di euro».*

---

### **5.0.3**

D'ALIA

#### **Precluso**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che, in tutto il territorio nazionale attuano entro il 30 giugno 2010, gli investimenti previsti dall'articolo 5, possono beneficiare del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il limite massimo del 5 per cento del valore della produzione dell'anno 2009.

2. Il credito d'imposta dovrà essere di entità tale da assicurare l'intensità dell'aiuto in ESL del 29,5 per cento.

3. Il comma 274, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006 e i commi 2, 3, 3-*bis* e 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, non si applicano alle operazioni di cui al presente articolo.

4. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Agenzia delle entrate attiva le procedure per l'attuazione del presente articolo».

---

#### **5.0.4**

D'ALIA

**Precluso**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

All'articolo 1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 6. aggiungere i seguenti:

"6-bis. Per l'acquisto di veicoli di categoria M2, M3, N2 ed N3 di cui all'articolo 47, comma 2, lettere *b*) e *c*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 di massa massima superiore ai 3.500 chilogrammi e di categoria "euro 5" è concesso un contributo pari ad euro 4.000. Tale disposizione è valida per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, purché immatricolati non oltre il 31 dicembre 2009. Lo stesso contributo è destinato all'acquisto di veicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettere *b*) e *c*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima superiore ai 3.500 chilogrammi e di categoria "EEV" per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010.

6-ter. Per le finalità di cui al precedente comma il "Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto" di cui all'articolo 1, comma 918 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziato per l'anno 2009 per un importo pari a 75 milioni di euro. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità operative per l'erogazione delle risorse di cui al presente comma. All'onere derivante dal presente comma, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

---

### 5.0.6

PIGNEDOLI, ANDRIA, ALTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

#### Precluso

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Disposizioni in materia di sostegno delle imprese del settore agroalimentare)*

1. Al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "si applica" sono aggiunte le seguenti: "a tutto il territorio nazionale".

2. Agli investimenti in agricoltura di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno.

3. Per la promozione del sistema agroalimentare all'estero, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1088 è sostituito dal seguente:

"1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del trattato istitutivo della Comunità europea e alle piccole e medie imprese, che producono prodotti agro alimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi di imposta successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo agro alimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento CE n. 1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti".

b) il comma 1089 è sostituito dal seguente:

"1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agro alimentari non ricompresi nell'Allegato I del Trattato istitutivo della CE, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza

minore ("*de minimis*"), pubblicato nella G.U. U.E. del 28 dicembre 2006 L379."

*c)* al comma 1090, all'ultimo periodo, le parole: "e 41 milioni di euro per l'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: ", 41 milioni di euro per l'anno 2009 e per ciascuno degli anni successivi sino al 2012"».

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, lettera *c)*, pari a 41 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 5.

5. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2010, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 41 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

6. Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 916, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 36 per cento del valore degli investimenti di cui al comma 1 dell'articolo 5 effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010».

*Conseguentemente, all'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:*

*a)* al comma 1 sostituire la cifra: «2.141,5» con: «2.641,5», la cifra: «2.469» con: «3.369» e la cifra: «336» con: «436»;

*b)* dopo la lettera *c)* inserire la seguente:

«*c-bis)* quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2010, 900 milioni di euro per l'anno 2011 e 100 milioni di euro per l'anno 2012, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

---

### 5.0.7

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

#### Precluso

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Fondo per lo sviluppo dell'innovazione)*

1. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi, presso il Ministero delle attività produttive è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'innovazione, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo, che ha una dotazione pari a 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, è destinato all'anticipazione delle risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo; è destinato altresì alla copertura dell'onere relativo alle spese di funzionamento e di istruttoria dei comitati di cui all'articolo 3, comma 2.

2. La dotazione del Fondo, a decorrere dall'anno 2012, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie e dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel rispetto della potestà regolamentare delle regioni, delle province, dei comuni e delle città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

4. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo, per la realizzazione di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali innovative elaborate dalle imprese proponenti.

5. Sono ammessi a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo, per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione, le proposte progettuali innovative predisposte dalle imprese assegnatarie del contributo di cui al comma 4.

6. I contributi di cui ai commi 4 e 5 sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di due bandi annuali delle regioni nel cui territorio i proponenti intendono sviluppare l'iniziativa innovativa.

7. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra gli obiettivi generali dell'innovazione, il vantaggio economico e le implicazioni commerciali, la capacità dei proponenti di realizzare il progetto.

8. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei due bandi annuali di cui all'articolo 2, comma 6, i comitati approvano la graduatoria delle proposte.

9. I contributi di cui ai commi 4 e 5, sono erogati dalle regioni, secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto, indicate dai comitati nella valutazione dei progetti ammessi al finanziamento.

10. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

---

### 5.0.8

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

#### Precluso

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Misure di agevolazione per le imprese innovative – start up – nei settori ad alta tecnologia)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, alle imprese operanti nei settori ad alta innovazione tecnologica, di seguito *start up*, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto:

*a)* un credito d'imposta di ammontare complessivo pari all'importo degli oneri sociali per tutti gli addetti, per un periodo di 3 anni dalla creazione dell'impresa;

*b)* un credito d'imposta pari agli oneri sociali per i ricercatori, addetti e personale di supporto alla ricerca, per un periodo di 8 anni dalla creazione dell'impresa.

2. Per poter beneficiare dei suddetti strumenti le *start up* operanti nei settori ad alta innovazione tecnologica devono essere piccole e medie imprese ai sensi della definizione comunitaria, attive dal 1° gennaio 2006, con almeno la metà del capitale sociale detenuto da persone fisiche, piccole e medie imprese il cui capitale sociale sia almeno per il 50 per cento di persone fisiche, associazioni o fondazioni riconosciute di carattere pubblico nel campo della ricerca scientifica, centri di ricerca pubblici, società di capitale di rischio, fondi comuni di investimento, società di sviluppo regionale, finanziarie di sviluppo regionale.

3. Al fine di usufruire dei benefici di cui al comma 1, le imprese *start up* devono investire nell'esercizio per il quale si chiede l'applicazione delle misure di agevolazione almeno il 15 per cento del fatturato impegnato nella ricerca e sviluppo e presentare al Ministero per lo sviluppo economico progetti di ricerca contestualmente alla domanda di agevolazione nel quale siano evidenziati le modalità di conduzione e la finalizzazione dei medesimi.

4. Le misure di cui al comma 1 sono valide per un periodo di 10 anni a partire dal 1° gennaio 2009, e sono sottoposte a verifiche regolari per accertarne l'efficacia.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

---

### 5.0.9

LANNUTTI, MASCITELLI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

#### Precluso

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Credito d'imposta per i costi della ricerca industriale e di sviluppo competitivo)*

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012, alle imprese è attribuito un credito d'imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia, secondo le modalità dei commi da 2 a 5. La misura del 10 per cento è elevata al 40 per cento

qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.

2. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

3. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 280 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2009, sono individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alla definizione delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria di cui al comma 1.

5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni».

*Conseguentemente;*

*All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».*

*All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, apportare le seguenti modificazioni:*

*1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

*2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

*3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

4) *al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

5) *al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

---

### 5.0.10

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, MUSI, STRADIOTTO

#### **Precluso**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *a)*, è inserita la seguente:

"*a-bis*) i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 108, o ammessi a fruire di erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172."

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

---

## EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 6

### 6.0.1

MERCATALI, BARBOLINI

#### Precluso

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 6-bis.

*(Estensione dell'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 344,  
della legge 27 dicembre 2006, n. 296)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la detrazione IRPEF del 55 per cento delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, prevista dall'articolo 1, comma 344, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è estesa anche agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché alle abitazioni di nuova costruzione, eseguiti entro il 31 dicembre 2010 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2011. In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa alle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 30 per cento del valore degli interventi eseguiti risultanti nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinati nel limite massimo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

---

## 6.0.2

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

### Precluso

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

#### «Art. 6-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, al comma 3-bis, le parole: "sono deducibili nella misura dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "sono deducibili nella misura del 100 per cento";

b) all'articolo 102, al comma 9, le parole da: "sono deducibili nella misura dell'80 per cento" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "sono deducibili nella misura del 100 per cento".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, valutati in 2.200 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

---

## 6.0.3

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

### Precluso

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

#### «Art. 6-bis.

*(Norme in materia di associazioni sportive dilettantistiche)*

1. All'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "lire 100 milioni" con le seguenti: "300.000 euro".

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 2 milioni di euro annui.».

---

#### 6.0.4

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

##### **Precluso**

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

##### **«Art. 6-bis.**

*(Deducibilità degli interessi passivi)*

1. Al comma 1, dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nel limite del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite del 50 per cento".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, valutati in 800 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

---

#### 6.0.5

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

##### **Precluso**

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

##### **«Art. 6-bis.**

*(Società di comodo)*

1. Le società che affittano l'unica azienda sono escluse dalla disciplina delle società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

---

### **6.0.6**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

#### **Precluso**

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Società di comodo)*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2010 la disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non si applica.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

---

## **EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6-bis**

### **6-bis.0.1**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, VALLARDI, CAGNIN

#### **Precluso**

*Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-ter.**

*(Piano straordinario di intervento per lo sviluppo  
del sistema territoriale dei servizi socioeducativi)*

1. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 500 milioni

di euro per l'anno 2010. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socioeducativi.

2. Nell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il piano di cui al comma 1 è incentrato sulla ristrutturazione degli immobili comunali in disuso al fine di concederne in convenzione l'utilizzo a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano:

a) a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette applicate dai nidi pubblici e privati presenti nella zona territoriale;

b) ad assumere prioritariamente personale dalle liste dei lavoratori socialmente utili, aventi profili e competenze coerenti con le mansioni richieste».

*Conseguentemente:*

*All'articolo 22, apportare le seguenti variazioni:*

*Al comma 2, sostituire le parole: «800 milioni» con le altre: «300 milioni».*

---

## **EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 7**

### **7.0.1**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

#### **Precluso**

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Rinegoziazione di prestiti concessi alle imprese)*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria ita-

liana e le Associazioni imprenditoriali definiscono con apposita convenzione, le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei finanziamenti accordati da banche e società di leasing ad imprese anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche mediante accordi negoziati tra imprese, singole banche creditrici o sindacati di banche, nell'ipotesi di pluriaffidamento, allo scopo di consolidare il debito a medio e lungo termine e di ridurre il tasso di interesse sui prestiti concessi alle medesime imprese.

2. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito Fondo, è costituita una Sezione speciale per la rinegoziazione dei prestiti, di seguito denominata Sezione (SERIPRE), con una dotazione pari a euro 200.000.000,00 per l'anno 2009, euro 100.000.000,00 per l'anno 2010, euro 100.000.000,00 per l'anno 2011, riservata alla concessione di garanzie a titolo gratuito dirette, esplicite, incondizionate e irrevocabili su rinegoziazione di prestiti accordati a imprese, di qualsiasi settore, situate sul territorio nazionale, anche di dimensione superiore ai parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, come definita dal decreto del ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, ed alla raccomandazione della commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

3. La Sezione è destinata alla prestazione di garanzie a prima richiesta a titolo gratuito alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, su rinegoziazioni, in particolare destinate al consolidamento del debito a breve, relative a finanziamenti anche contro garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e contro garantiti o co-garantiti da fondi di garanzia gestiti da banche, finanziarie regionali, intermediari o soggetti iscritti nell'elenco generale di cui agli articoli 106 e 107 del citato Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

4. La rinegoziazione è concessa dalle banche e dalle società di *leasing*.

5. La garanzia sulle rinegoziazioni accordate è a titolo gratuito ed è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino al 100 per cento dell'importo dell'esposizione.

6. In caso di inadempimento delle imprese che hanno ottenuto la rinegoziazione le banche possono rivalersi a «prima richiesta» sulla Sezione per gli importi da essa garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, la Sezione acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso

la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

7. Le perdite registrate dalla Sezione a fronte dei finanziamenti rinegoziati sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre le perdite accertate dalla Sezione a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive.

8. La garanzia di cui al presente articolo resta in vigore fino al termine di rimborso del finanziamento garantito rinegoziato e copre l'obbligo di rimborso del capitale e degli interessi, anche moratori, e di ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento della Sezione e per l'operatività della garanzia statale di ultima istanza sulle rinegoziazioni relative a finanziamenti erogati da banche a imprese.

8. Le operazioni di rinegoziazione dei prestiti di cui al presente articolo sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa e per un ammontare definito nel Protocollo d'Intesa di cui al comma 1, sono a carico della Sezione speciale.

9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 200 milioni per l'anno 2009, 100 milioni l'anno 2010 e 100 milioni per l'anno 2011 si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui ai commi 10 e 11.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

1-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

---

## EMENDAMENTO

### Art. 8.

#### 8.1

PISTORIO, OLIVA

#### Precluso

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge tra le operazioni di interesse pubblico che possono essere attivate dalla Cassa Depositi e Prestiti rientrano anche i programmi, promossi da amministrazioni comunali aventi un numero di abitanti inferiori a 15.000 abitanti, destinati alla realizzazione, sviluppo e produzione diretta da fonti rinnovabili. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti da emanare entro novanta giorni autorizza e disciplina le attività di cui al presente comma».

---

## EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 8

#### 8.0.1

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI,  
SARBATI, TOMASELLI

#### Precluso

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 8-bis.

*(Fondo di garanzia interbancario)*

1. All'articolo 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-bis, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Per le finalità di cui al comma 4-bis, e allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale per fa-

cilitarne l'accesso al credito e il consolidamento del debito, è istituito presso la Cassa di Risparmio di Roma S.p.A. il Fondo temporaneo di garanzia interbancario, di seguito denominato "Fondo". La dotazione del Fondo è stabilita in 4 miliardi di euro per gli anni 2009 e 2010, a valere sulle risorse del risparmio postale, nonché su quota delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, commi 354-366, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

*4-ter.* Il fondo è destinato alla prestazione di garanzie a prima richiesta alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prioritariamente su finanziamenti a medio e lungo termine, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi dalle banche alle micro, piccole e medie imprese, nonché a favorire le operazioni finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve. Gli interventi del Fondo possono essere finalizzati anche a operazioni di cogaranzia effettuate dalle regioni e finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve.

*4-quater.* Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Cassa di Risparmio di Roma S.p.A. istituisce un comitato di esperti con funzioni consultive ai fini del funzionamento del Fondo composto da un massimo di dieci membri in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Associazione bancaria italiana e degli organismi maggiormente rappresentativi dei Confidi.

*4-quinquies.* Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere del comitato di cui al comma *4-quater*, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo. Il decreto stabilisce le operazioni ammesse alla garanzia, in via prioritaria privilegiando le operazioni di consolidamento e quelle che prevedono una congiunta componente di patrimonializzazione delle imprese.

*4-sexies.* In caso di inadempimento delle imprese finanziate le banche possono rivalersi a "prima richiesta" sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

*4-septies.* Se il finanziamento concesso dalla banca è garantito anche parzialmente da un Confidi, la garanzia del fondo è gestita dal Confidi in cogaranzia. In tal caso, il Confidi deve essere iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Se il Confidi è iscritto all'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la cogaranzia del Fondo è gestita dal Confidi solo qualora esso si impegni ad adottare le misure previste con il

medesimo decreto di cui al comma 4-*quinqüies* finalizzate all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 107.

4-*octies*. Le perdite registrate dal Fondo a fronte dei finanziamenti accordati alle imprese dalle banche sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2009 e 2010 le perdite accertate del Fondo a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la garanzia di cui al presente comma. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

4-*novies*. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4-*octies*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. I decreti di cui al comma 4-*octies* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.

4-*decies*. Una quota del Fondo è destinata a garantire operazioni di posticipazione delle scadenze di pagamento dei mutui in essere concesse dalle banche alle imprese. Il debitore può chiedere la sospensione del pa-

pagamento delle rate in scadenza nel periodo intercorrente il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e il 31 dicembre 2009 per non più di tre mesi complessivi. In tal caso, la durata del finanziamento è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Con il medesimo decreto di cui al comma 4-*octies* sono stabilite le modalità e i criteri operativi e la quota del Fondo destinata alle operazioni di cui al presente comma, nonché le modalità con cui il debitore deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate per le quali chiede la sospensione.

4-*undecies*. Entro il 31 gennaio 2010 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con propria relazione, sull'attività svolta dal Fondo, anche al fine dell'eventuale proroga dell'operatività dello stesso.»

---

## 8.0.2

MORANDO, MERCATALI, SANGALLI, BUBBICO, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

### Precluso

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 8-bis.

*(Interventi a favore delle imprese)*

1. Per le piccole e medie imprese esportatrici che negli ultimi tre anni abbiano realizzato nei mercati internazionali almeno il 20 per cento del loro fatturato complessivo e che, nel primo semestre 2009 abbiano registrato un decremento pari almeno al 10 per cento del fatturato realizzato nei predetti mercati, confrontato con quello realizzato nel primo semestre 2008, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è triplicato per il periodo d'imposta in vigore al 1° gennaio 2009.

2. Alle imprese, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto per gli anni 2009 e 2010 un credito di imposta nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti realizzati nel corso degli ultimi 15 anni in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-*bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

---

### **8.0.3**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

#### **Precluso**

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Interventi a favore delle piccole e medie imprese esportatrici)*

1. Per le piccole e medie imprese esportatrici che negli ultimi tre anni abbiano realizzato nei mercati internazionali almeno il 20 per cento del loro fatturato complessivo e che, nel primo semestre 2009 abbiano registrato un decremento pari almeno al 10 per cento del fatturato realizzato nei predetti mercati, confrontato con quello realizzato nel primo semestre 2008, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è triplicato per il periodo d'imposta in vigore allo gennaio 2009.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-*bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

---

## EMENDAMENTI

### Art. 9.

#### 9.1

D'ALIA

#### Precluso

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 9. - Chiunque vanta, a qualunque titolo, nei confronti della pubblica amministrazione o di altro ente pubblico un credito liquido, certo ed esigibile, nelle forme di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, può procedere al suo recupero mediante compensazione di importi dovuti, a qualunque titolo, alla pubblica amministrazione stessa nonché ad altri enti pubblici, secondo condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

#### 9.2

LEDDI

#### Precluso

*Al comma 1, lettera a), sostituire i numeri da 1) a 4) con i seguenti:*

«1) A decorrere dal 1° novembre 2009 i pagamenti delle pubbliche amministrazioni sono effettuati entro 60 giorni dalla data di ricezione della fatturazione.

2) Allo scopo di accelerare e rendere effettiva l'attuazione di quanto disposto al comma precedente i Ministeri dell'economia e finanze e della Pubblica amministrazione assicurano con propri provvedimenti sanzioni e vigilanza».

---

#### 9.3

D'ALIA

#### Precluso

*Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «31 dicembre 2009», aggiungere le seguenti: «, ad eccezione degli enti soggetti al patto di stabilità interno».*

---

#### 9.4

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

##### **Precluso**

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nei confronti dei Ministeri», aggiungere le seguenti: «e degli enti locali».*

*Conseguentemente:*

*All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».*

*All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

*2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

*3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

*4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

*5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

---

#### 9.5

D'ALIA

##### **Precluso**

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nei confronti dei Ministeri», aggiungere le seguenti: «e degli enti locali».*

---

#### 9.6

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

##### **Precluso**

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si provvede comunque alla liquidazione dei crediti il cui ammontare superasse i limiti di tali risorse tramite le disposizioni di cui all'articolo 9-bis».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

«Art. 9.1. - (*Modifiche alla legge 30 dicembre 2004, n. 311*). – 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 362 le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008" e le parole: "alle Amministrazioni dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: "alle amministrazioni pubbliche";

2) il comma 363 seguente è sostituito dal seguente:

"363. La Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle cessioni di credito di cui al comma 362, dispone i pagamenti a valere su un apposito fondo, con una dotazione di 2.000 milioni di euro, istituito presso la gestione separata della medesima Cassa, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione di pagamenti a favore di fornitori di amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, è subordinata alla condizione che le stesse abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci un Fondo analogo a quello di cui al comma 62, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, ceduti alla Cassa depositi e prestiti SpA dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici, e a fronte di impegni analoghi a quanto previsto dal citato comma 362. A tal fine la Cassa depositi e prestiti Spa si avvale anche delle somme stanziare su appositi Fondi istituiti dalle Amministrazioni pubbliche non statali ed è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto".

3) al comma 364 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le amministrazioni pubbliche non statali possono, analogamente provvedere al pagamento alla Cassa depositi e prestiti Spa delle somme erogate, in un periodo massimo di quindici anni, a carico 2 del Fondo da loro stesse istituito, nonché, a decorrere dal 2006, alla corresponsione degli oneri di gestione".

4) al comma 365 le parole: "sono stabilite" sono sostituite dalle seguenti: "sono stabilite o integrate" ed è aggiunto in fine il seguente capoverso: "I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle amministrazioni debitorie".

5) il comma 366 è sostituito dal seguente:

"366. Agli oneri di cui al comma 364, valutati in complessivi 70 milioni di euro a decorrere dal 2006 ed in complessivi 120 milioni di euro a decorrere dal 2010, si provvede per una quota parte pari a 70 milioni di euro mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal comma 300, e per la quota restante pari a 50 milioni di euro annui si provvede mediante una riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un importo corrispondente a decorrere dall'anno 2010"».

---

## 9.7

LANUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

### Precluso

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome e degli enti locali nel caso in cui il superamento dell'obiettivo di spesa stabilito in applicazione del patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010 sia determinato dalla maggiore spesa in conto capitale registrata per uno dei due anni, 2009 e 2010, superiore rispetto a quella registrata nell'anno precedente, per interventi finalizzati alla messa in sicurezza antisismica di edifici scolastici e pubblici, all'ammodernamento del parco automezzi destinato ai servizi pubblici locali ed agli investimenti per la sicurezza urbana.

1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, parte della minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico che si realizzasse nel 2009 e nel 2010 rispetto alle previsioni, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non inferiore al 50 per cento in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato all'ampliamento dell'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo del patto di stabilità interno 2009 e 2010».

*Conseguentemente:*

*All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».*

*All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

2) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

3) *al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

4) *al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

5) *al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

## EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 9

### 9.0.1

PISTORIO, OLIVA

#### Precluso

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

*(Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali)*

1. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, dopo il comma 6, inserire i seguenti:

"6-bis. L'articolo 195, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è così sostituito dal seguente:

‘Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193 possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni, con la facoltà di fare ricorso ad anticipazioni nel limite del 60 per cento del presunto valore di vendita da attivare direttamente con il tesoriere comunale, ovvero con istituti bancari o società autorizzate all'attività d'intermediazione del credito.

6-ter. Gli importi derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare devono essere prioritariamente destinati all'estinzione dei prodotti derivati di cui all'articolo, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

6-quater. Gli interventi di spesa di cui al comma 6-ter non rientrano nei limiti posti dalla normativa in materia di patto di stabilità' "».

---

## EMENDAMENTI

### Art. 9-bis.

#### 9-bis.1

MERCATALI, BARBOLINI, RANUCCI

#### Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «12 per cento».*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «2.250 miliardi di euro» con le seguenti: «5 miliardi di euro».*

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede, fino a concorrenza dei relativi importi, a valere sulle maggiori risorse finanziarie iscritte nel provvedimento di assestamento per l'anno 2009, di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.*

---

#### 9-bis.2

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

#### Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «12 per cento».*

*Conseguentemente:*

*All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».*

*All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

2) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

3) *al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

4) *al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

5) *al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

---

### **9-bis.3**

D'ALIA, FOSSON

#### **Precluso**

*Al comma 5, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.*

---

### **9-bis.4**

THALER AUSSERHOFER, FOSSON, PETERLINI

#### **Precluso**

*Al comma 5, sopprimere il secondo, il terzo ed il quarto periodo.*

---

### **9-bis.5**

THALER AUSSERHOFER, FOSSON, PETERLINI

#### **Precluso**

*Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: «e acquisito il parere espresso in sede di tavolo di confronto di cui all'articolo 27, comma 7, della citata legge n. 42 del 2009» e le parole: «e province autonome, compatibilmente con gli statuti di autonomia delle regioni ad autonomia speciale e delle citate province autonome». Contestualmente, al quarto periodo, dopo le parole: «singole regioni», sopprimere le parole: «province autonome».*

---

## EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 9-bis

### 9-bis.0.1

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO,  
CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

#### Precluso

*Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 9-ter.

*(Agevolazioni economiche e fiscali  
e incentivi alle pluriattività a favore dei piccoli comuni)*

1. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono accedere a mutui a tasso agevolato erogati dalla Cassa depositi e prestiti spa a un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento per la ristrutturazione di edifici pubblici, per il recupero dei centri storici e la promozione turistica nei piccoli comuni, per il finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, a mettere in sicurezza le infrastrutture stradali e gli istituti scolastici, nonché a favorire l'insediamento di nuove attività produttive e la realizzazione di investimenti nei medesimi comuni.

2. Al fine di favorire a livello locale la realizzazione di opere pubbliche, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) si applica nella misura ridotta del 10 per cento sulle cessioni di beni e servizi effettuate nella realizzazione di opere pubbliche da parte dei piccoli comuni, per importi complessivi che non richiedono l'effettuazione di gare europee e nel rispetto dei vincoli per la tutela della concorrenza.

3. Le imprese operanti nei piccoli comuni che investono nel miglioramento della propria attività, in particolare per l'adeguamento e l'ammmodernamento funzionale degli impianti e delle attrezzature e per la realizzazione di iniziative per il miglioramento dell'assetto del territorio, possono avvalersi dell'agevolazione consistente nel riconoscimento di un credito di imposta, pari al 10 per cento, commisurato ai nuovi investimenti acquisiti, applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione dell'Unione europea.

4. Per i comuni di cui al comma 1, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali, agricole, artigianali e per i pubblici esercizi con un giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto nell'anno precedente per un valore inferiore a 61.975 euro, può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tale caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.

5. I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine e attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginature, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, per importi non superiori a 25.822,84 euro annui.

6. Le agevolazioni sul gasolio e sul GPL di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, si applicano nei confronti delle aziende ubicate nei piccoli comuni di cui alla presente legge, con numero di addetti superiore alle 15 unità e che non abbiano ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1° ottobre 2008 al 1° ottobre 2009, per motivi diversi da quelli del pensionamento.

7. Ai fini della concessione degli incentivi economici e fiscali di cui al presente articolo in favore dei piccoli comuni, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2010, un apposito fondo. Le risorse del predetto fondo, nei limiti di spesa di cui al comma 10, sono destinate alla copertura delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità applicativi delle misure agevolative di cui al presente articolo.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede altresì annualmente all'individuazione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 tra i piccoli comuni, ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma 7.

9. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 7 e 8, sono trasmessi, con il previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alle Camere per acquisire il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da esprimere entro venti giorni dalla data di trasmissione.

10. Per la dotazione del fondo di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. A decorrere dall'anno 2012, al finanziamento del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».

*Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incremen-*

*tate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.*

---

**9-bis.0.2**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

**Precluso**

*Dopo l'articolo 9-bis, inserire il seguente:*

**«Art. 9-ter.**

*(Rinegoziazione mutui degli enti locali presso la Cassa depositi e prestiti)*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, da emanarsi entro il 30 settembre 2009, autorizza le province, i comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane, le comunità montane e le comunità isolate, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i consorzi tra enti territoriali e le regioni, alla rinegoziazione dei mutui contratti presso la Cassa depositi e prestiti Spa.

2. Le condizioni di ammortamento e le modalità di rinegoziazione da parte della Cassa depositi e prestiti sono stabilite nei decreti di cui al precedente comma».

---

**9-bis.0.3**

PISTORIO, OLIVA

**Precluso**

*Dopo l'articolo 9-bis, inserire il seguente:*

**«Art. 9-ter.**

1. Al fine di far fronte alla grave situazione di crisi che sta attraversando il sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento alle aree del Meridione, le Regioni, di cui all'Obiettivo Convergenza del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, sono autorizzate alla contrazione di mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti, nel limite massimo di 9 miliardi di euro, per il finanziamento di programmi straordinari di sostegno alle piccole e medie imprese, come definite nell'Allegato I del Regolamento (CE) 70/01 e successive modificazioni, da attuarsi attraverso un rafforzamento delle linee di intervento già previste dai singoli Piani Operativi regionali in attuazione della programmazione comunitaria 2007/2013.

2. il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, anche di natura non regolamentare, indica le modalità di attuazione del comma 1».

---

**9-bis.0.4**

D'ALIA

**Precluso**

*Dopo l'articolo 9-bis, inserire il seguente:*

**«Articolo 9-ter.**

*(Perenzione amministrativa)*

1. All'articolo 36, terzo capoverso, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Limitatamente alle iniziative di incentivazione in favore delle imprese, i predetti residui si intendono perenti se non sono pagati entro il quinto esercizio successivo".

2. A favore delle iniziative agevolate agli effetti dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, i cui residui delle spese in conto capitale risultino perenti alla data di conversione del presente decreto legge, è disposta la immediata riassegnazione delle economie liberate per effetto di revoche, totali o parziali, relative alle agevolazioni predette».

---

## EMENDAMENTI

### Art. 10.

#### 10.1

PINGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

#### Precluso

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) All'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 100.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge";

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando concorrono le condizioni indicate nell'articolo 38-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; non si applica ai contribuenti che possiedono crediti per cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, agli organi dello Stato, agli enti pubblici territoriali ed agli altri soggetti indicati nell'articolo 6, comma 5, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché alle società a partecipazione pubblica, scaduti da oltre 90 giorni e per importi superiori a 10.000 euro"».

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, come da ultimo determinate dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

---

## 10.2

PINGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

### Precluso

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

«1-bis). All'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando concorrono le condizioni indicate nell'articolo 38-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica ai contribuenti che possiedono crediti per cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, agli organi dello Stato, agli enti pubblici territoriali ed agli altri soggetti indicati nell'articolo 6, comma 5, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché alle società a partecipazione pubblica, scaduti da oltre 90 giorni e per importi superiori a 10.000 euro"».

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, come da ultimo determinate dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

---

## 10.3

PINGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

### Precluso

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 7) con il seguente:*

«7) I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 100.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito, con il quale si attesta la conformità dei dati di dette dichiarazioni alle risultanze delle scritture contabili e ai modelli di pagamento F24 atte stanti i versamenti e le compensazioni effettuate. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, atte stante l'esecuzione dei controlli di cui al periodo precedente. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti. In relazione alle disposizioni di cui alla

lettera *a*), del comma 1, del presente articolo, le dotazioni finanziarie della missione di spesa "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" sono ridotte di 200 milioni di euro per l'anno 2009 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2010».

---

#### **10.4**

VALLARDI, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

##### **Precluso**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il divieto di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, non si applica ai crediti inerenti le operazioni di cui al comma 45, lettera *c*), dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità per la cessione dei crediti, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 69 del regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440. Le predette cessioni ed i relativi mandati e ordini di pagamento, nonché le relative quietanze non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131».

---

## **EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 10**

#### **10.0.1**

VALLARDI, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

##### **Precluso**

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 10-bis.**

*(Interventi urgenti per fronteggiare i rischi nel settore agricolo)*

"1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 330 milioni per l'anno 2009, e 120 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

2. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a 330 milioni di euro per l'anno 2009, e 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b*-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2"».

---

### 10.0.2

FIORONI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

#### Precluso

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 10-bis.

1. Alla tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 121), è aggiunto il seguente:

"121-*bis*) prestazione di servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare".

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b*-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

---

## EMENDAMENTI

### Art. 11.

#### 11.1

D'ALIA

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 11.2

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

**Precluso**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'Istituto nazionale di statistica è l'ente che coordina i sistemi informativi di cui al comma 1 al fine di realizzare la base unitaria di dati della pubblica amministrazione».

---

## EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 11-*quater*

#### 11-*quater*.0.1

D'ALIA

**Precluso**

*Dopo l'articolo 11-*quater*, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-*quinquies*.**

1. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, è in-

crementata di 60 milioni di euro per l'anno 2009 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

*Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, fino ad un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2009.*

*Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: «800 milioni di euro» con le seguenti: «650 milioni di euro».*

---

### **11-quater.0.2**

D'ALIA

**Precluso**

*Dopo l'articolo 11-quater, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 11-quinquies.**

1. A decorrere dall'anno 2010 la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, è incrementata di 150 milioni di euro.

*Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: «800 milioni di euro» con le seguenti: «650 milioni di euro».*

---

### **11-quater.0.3**

PINOTTI, GUSTAVINO, LUSI

**Precluso**

*Dopo l'articolo 11-quater, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-quinquies.**

*(Misure in favore delle Accademie di belle arti non statali)*

1. Al fine di favorire l'adeguamento ai nuovi ordinamenti didattici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, senza pregiudicare la qualità dei corsi e l'apprendimento degli studenti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad erogare alle Accademie di belle arti non statali, finanziate in misura prevalente dagli enti

locali, la somma di euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. Alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 8, lettera e), le parole: "senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "senza maggiori oneri iniziali per il bilancio dello Stato e senza computare i finanziamenti a qualunque titolo già erogati".

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 4.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

---

#### **11-quater.0.4**

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

#### **Precluso**

*Dopo l'articolo 11-quater, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-quinquies.**

*(Fondo di solidarietà nazionale)*

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 110 milioni per l'anno 2009.

2. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, a valere sulle risorse derivanti dall'articolo 22, comma 3».

*Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma, sostituire le parole: «pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010» con le seguenti: «pari a 690 milioni di euro per l'anno 2010 e a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «Il fondo di cui al comma 2 è alimentato», con le seguenti: «Alla copertura di quota parte degli oneri di cui all'articolo 11-bis, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti».

---

### **11-quater.0.5**

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

#### **Precluso**

*Dopo l'articolo 11-quater, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-quinquies.**

*(Fondo di solidarietà nazionale)*

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 110 milioni per l'anno 2009.

2. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, quanto a 90,1 milioni di euro, con quota parte delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, quanto a 19,9 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 90,1 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-  
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**11-quater.0.6**

D'ALIA

**Precluso**

*Dopo l'articolo 11-quater, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-quinquies.**

1. La dotazione del Fondo di solidarietà, di cui all'articolo 15 del de-  
creto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è in-  
crementata della somma di 65 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200  
milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

*Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di  
parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla  
tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, fino ad un im-  
porto pari a 65 milioni di euro per l'anno 2009.*

*Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole:  
«800 milioni di euro» con le seguenti: «600 milioni di euro».*

---

**11.quater.0.7**

D'ALIA

**Precluso**

*Dopo l'articolo 11-quater, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-quinquies.**

*(Esenzione dall'imponibile premi FEP per la pesca)*

1. Le indennità ed i premi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/06  
del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca,  
non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette né  
alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta  
regionale sulle attività produttive di cui al titolo I del decreto legislativo  
15 dicembre 1997, n. 446».

*Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, fino ad un importo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.*

---

### **11-quater.0.8**

D'ALIA

**Precluso**

*Dopo l'articolo 11-quater, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 11-quinquies.**

*(Esenzione dell'imposta di bollo)*

1. Al numero 21-*bis* dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: "al settore agricolo" sono aggiunte le seguenti: "e al settore della pesca e dell'acquacoltura".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1 milione di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base "fondo speciale" di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009"».

---

### **11-quater.0.9**

Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, CAGNIN

**Precluso**

*Dopo l'articolo 11-quater, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 11-quinquies.**

*(Tutela del Made in Italy)*

1. Con l'acutizzarsi della crisi economica in atto, al fine di garantire la sopravvivenza delle piccole e medie imprese che operano sul territorio nazionale, il protocollo di intenti firmato dal Ministro dello sviluppo economico e dai produttori di beni per i quali sono previsti gli incentivi, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, deve contenere anche specifiche garanzie affinché le istituzioni statali e territoriali, per l'esercizio delle proprie attività, provvedano all'acquisto

di beni prodotti in Italia, qualora disponibili, a parità di efficienza, efficacia ed economicità».

---

**11-quater.0.10**

ANTEZZA, CHIURAZZI, BUBBICO, LEGNINI, MONGIELLO, CABRAS

**Precluso**

*Dopo l'articolo 11-quater, inserire il seguente:*

**«Art. 11-quinquies.**

1. Limitatamente ai soli soggetti ricompresi nella lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 62 della legge n. 289 del 2002, nell'ipotesi in cui il contribuente, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 62 della citata legge n. 289 del 2002, abbia interamente compensato il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2002, e non abbia avviato ulteriori investimenti ancora da realizzare alla predetta data, lo stesso non era tenuto all'invio della comunicazione dei dati mediante modello CVS».

---

**11-quater.0.11**

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CAGNIN

**Precluso**

*Dopo l'articolo 11-quater, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-quinquies.**

*(Deducibilità interessi passivi per le PMI)*

1. Al comma 1 dell'articolo 96 del testo unico sulle imposte sui redditi approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica" sono aggiunte le seguenti: "Tale limite è innalzato ai 60 per cento per le piccole e medie imprese"».

*Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: «800 milioni di euro» con le seguenti: «500 milioni di euro».*

---

**11-quater.0.12**

MURA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, CAGNIN, VALLARDI

**Precluso**

*Dopo l'articolo 11-quater, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-quinquies.**

*(Diritto alla detrazione IVA per gli esportatori abituali)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa alle cessioni e alle prestazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), può essere esercitato, in caso di accertamento con pagamento dell'IVA non versata, con la prima dichiarazione successiva all'accertamento stesso".

*Conseguentemente all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: «800 milioni di euro» con le seguenti: «500 milioni di euro».*

---

## EMENDAMENTI

### Art. 12.

#### 12.1

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

#### Precluso

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «ivi previste», aggiungere le seguenti: «dalle società di capitale, dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice ed».*

---

### Art. 13-bis.

#### 13-bis.1

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, MUSI, STRADIOTTO, DELLA MONICA

#### Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 13-bis.2

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

#### Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

---

**13-bis.3**

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: ovvero regolarizzate fino alla fine della lettera, con le seguenti: oppure da Paesi dell'unione europea.*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «o la regolarizzazione»;*

*al comma 3, sopprimere le parole: «ovvero la regolarizzazione»;*

*al comma 5, sopprimere le parole: o «la regolarizzazione».*

---

**13-bis.4**

LANNUTTI, NASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

**Precluso**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Tutte le operazioni concernenti attività finanziarie e patrimoniali che transitino o permangano in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 110, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, sono ritenute ininfluenti nella contabilità e nelle dichiarazioni fiscali dei soggetti che le hanno poste in essere».

---

**13-bis.5**

D'ALIA

**Precluso**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'imposta si applica come segue:

a) con una aliquota del 6,5 per cento, comprensiva di interessi e sanzioni e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti;

ovvero

b) con una aliquota del 5 per cento, comprensiva di interessi e sanzioni e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti:

1) per coloro che con i capitali rimpatriati sottoscrivano e detengano per almeno tre anni una speciale emissione di titoli di stato destinati al potenziamento degli ammortizzatori sociali o di programmi destinati a sostenere il reddito delle famiglie con figli;

2) per coloro che con i capitali rimpatriati provvedono alla ricapitalizzazione delle proprie imprese».

---

### **13-bis.6**

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

#### **Precluso**

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «5 per cento».*

---

### **13-bis.7**

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

#### **Precluso**

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale».*

---

### **13-bis.8**

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

#### **Precluso**

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo per i procedimenti giudiziari civili, penali, tributari e amministrativi in corso».*

---

**13-bis.9**

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

**Precluso**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei limiti del reddito presunto di cui al comma 2 e relativo alle attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate ovvero regolarizzate».*

---

**EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE  
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 13**

**13-bis.0.1**

D'ALIA

**Precluso**

*Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:*

**«Art. 13-ter.**

*(Contrasto all'evasione tributaria)*

1. Al fine di recuperare immediate risorse economiche, il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto stabilisce le modalità per la definizione agevolata dei carichi iscritti nei ruoli esattoriali degli anni pregressi.

2. La definizione agevolata dei carichi iscritti nei ruoli esattoriali tiene conto di tutti i tributi erariali notificati entro il 31 dicembre 2007 con il solo pagamento dell'imposta senza la corresponsione degli interessi e delle sanzioni, fermo restando l'aggio stabilito dall'esattore. Nell'ipotesi di cartelle esattoriali riguardanti solo sanzioni, il contribuente è tenuto a pagare il 50 per cento delle stesse senza interessi».

---

## EMENDAMENTI

### Art. 14.

#### 14.1

MORANDO, BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTANI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, MUSI, STRADIOTTO

#### **Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, alle relative minori entrate, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle maggiori risorse finanziarie iscritte nel provvedimento di assestamento per l'anno 2009, di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.*

---

#### 14.2

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

#### **Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente:*

*All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».*

*All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- 1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*
- 2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*
- 3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

4) *al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

5) *al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

---

### **14.3**

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

#### **Precluso**

*Al comma 4, sostituire le parole: «non ostativo» con le seguenti: «previo parere favorevole».*

*Conseguentemente:*

*All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».*

*All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

2) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

3) *al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

4) *al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

5) *al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

---

### **14.4**

MORANDO

#### **Precluso**

*Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: «non ostativo» con la seguente: «favorevole».*

---

**EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE  
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 14**

**14.0.1**

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO,  
CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

**Precluso**

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Regolamentazione delle operazioni con parti correlate)*

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare la responsabilizzazione degli amministratori delle società quotate in borsa nelle "operazioni con parti correlate", la CONSOB, in conformità a quanto previsto dell'articolo 2391-bis del codice civile come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310, adotta il regolamento contenente i principi generali cui gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio sono tenuti ad uniformarsi per stabilire regole che assicurino trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate».

---

## EMENDAMENTO

### Art. 15.

#### 15.1

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

#### **Precluso**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. È stanziata la somma di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, per l'assunzione di personale per la Guardia di finanza e di personale per l'Agenzia delle entrate da impiegare prioritariamente nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale, attingendo alle graduatorie degli idonei dei concorsi già espletati.

10-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

---

## EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 15

### 15.0.1

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

#### Precluso

*Dopo l'articolo 15, aggiungere i seguenti:*

#### «Art. 15-bis.

*(Recupero delle somme dichiarate e non versate all'entrata del bilancio dai contribuenti che hanno aderito al concordato e alle sanatorie fiscali di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, successive modifiche ed integrazioni e rafforzamento delle azioni amministrative di recupero)*

1. Al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 30 giugno 2009, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.

2. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.

3. Al fine di assicurare una costante azione di monitoraggio del seguito dell'iscrizione a ruolo degli importi dichiarati e non incassati, con particolare riferimento alle somme dovute a titolo di condono da parte dei contribuenti di cui al comma 1, comprensive di sanzioni ed interessi,

nonché per il monitoraggio dei comportamenti fiscali dei contribuenti che hanno aderito ai condoni e per il potenziamento delle azioni amministrative ed esecutive volte ad assicurare l'effettiva ed integrale riscossione dei residui importi dovuti e non versati, è concessa un'autorizzazione di spesa a favore dell'Agenzia delle entrate, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011.

4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede per ciascun anno del triennio 2009-2011, per una somma pari ad 5 milioni di euro, mediante una riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

### **Art. 15-ter.**

*(Tracciabilità dei pagamenti  
ed obbligo della tenuta dell'elenco clienti e fornitori)*

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: "I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.

2. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dallo luglio 2009. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 marzo 2009 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dallo aprile 2009 al 30 giugno 2009 il limite è stabilito in 500 euro. Entro il 28 febbraio 2009 il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'applicazione del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emanare apposito decreto che individua le condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento, che consentono di derogare ai limiti indicati nel presente comma.

3. All'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo pe-

riodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*:

1) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente comma, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;

2) il termine di cui al primo periodo del presente comma può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere".

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Per l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonché per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471".

4. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole: "12.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 euro";

b) al comma 10, sono aggiunte in fine le parole: "Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante".

5. I commi 1 e 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi.

### **Art. 15-quater**

*(Soppressione di norme tributarie in materia di sanzioni, studi di settore e di contrasto all'elusione)*

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 33 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi.

2. I commi da 18 a 18-quater dell'articolo 83, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi.

3. I commi da 1 a 5 dell'articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono soppressi.

4. I commi da 1 a 4-*ter* dell'articolo 27 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono soppressi.

**Art. 15-quinquies.**

*(Distretti produttivi)*

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33, è sostituito dal seguente: "2. All'articolo 1, comma 368, lettera *a*), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, i numeri da 1) a 15) sono sostituiti dai seguenti:

"1) al fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti alla effettuazione degli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate, sono disciplinate, per le imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 366, apposite semplificazioni contabili e procedurali, nel rispetto della disciplina comunitaria, e in particolare della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni;

2) rimane ferma la facoltà per le regioni e gli enti locali, secondo i propri ordinamenti, di stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione di tributi propri".

**Art. 15-sexies.**

*(Responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per ritenute, fiscali)*

1. Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è soppresso.

**Art. 15-septies.**

*(Accelerazione dei tempi di realizzazione dell'anagrafe tributaria)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo al fine del raggiungimento di una maggiore efficienza dell'anagrafe tributaria e della piena integrazione nell'anagrafe stessa dei dati relativi ai tributi locali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi generali:

*a*) creazione di un completo data base delle entrate erariali e delle entrate proprie degli enti territoriali anche come premessa per l'attuazione del federalismo fiscale;

*b*) obbligo alle società di riscossione delle imposte e dei tributi locali ed agli enti territoriali di trasmettere tutti i dati in loro possesso;

c) ampliare la condivisione dei dati sugli immobili con i comuni, in particolare per quanto concerne le aree edificabili, anche con le informazioni relative:

alla categoria catastale;

agli immobili di proprietà di soggetti che non sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi;

agli immobili strumentali di società di capitali;

all'utilizzo, alle quote di proprietà ed al periodo di possesso dell'immobile;

al livello ed alla composizione del reddito, nonché alla ricchezza od alle caratteristiche individuali e familiari dei possessori degli immobili;

d) previsione di adeguate sanzioni amministrative in caso di parziale o totale inosservanza dell'obbligo di cui alla lettera a) inclusa la rescissione del relativo contratto;

e) regolazione dei flussi di trasferimento dei dati da e verso l'anagrafe tributarie e delle procedure per disciplinare le modalità di accesso;

f) messa in sicurezza della banca dati sia con riguardo alla tutela della *privacy* che all'integrità nel tempo dei dati stessi. 2. Il decreto legislativo viene adottato dal Governo, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

---

## **EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 15-ter**

### **15-ter.0.1**

D'ALIA

**Precluso**

*Dopo l'articolo 15-ter, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 15-quater.**

1. All'articolo 15 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 15, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso i pubblici ufficiali, per gli atti soggetti ad imposta

da essi rogati o autenticati, nonchè gli altri soggetti assimilati, per le scritture private soggette ad imposta con sottoscrizione da questi ultimi autenticata in quanto a ciò autorizzati o abilitati, facendone apposita richiesta corrispondono in maniera virtuale, in luogo degli interessati, l'imposta di bollo di tali atti, che, nel limite delle 4 pagine e delle 100 cento linee, è comprensiva dell'autentica anche se quest'ultima è redatta su foglio a parte";

b) all'articolo 25, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di mancata o irregolare corresponsione concernente atti privati presentati a un pubblico registro, unico responsabile per la violazione è il soggetto emittente, ovvero il soggetto autenticatore se trattasi di scrittura privata con sottoscrizione autenticata, e alla relativa sanzione non si applicano riduzioni di nessun genere"».

---

## EMENDAMENTO

### Art. 16.

#### 16.1

LUSI, LEGNINI, MARINI, MICHELONI

#### **Precluso**

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché, per la parte relativa alle maggiori entrate che si registreranno per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13-bis, alla copertura degli oneri relativi alla ricostruzione degli immobili di qualsiasi tipo danneggiati in conseguenza del sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo».*

---

## EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 16-bis

#### 16-bis.0.1

FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

#### **Precluso**

*Dopo l'articolo 16-bis aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 16-ter.**

*(Disposizioni in materia di Patto di stabilità)*

1. All'articolo 7-*quater* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 34, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per l'incremento del personale assetto alla sicurezza

nonché le spese in conto capitale per nuovi investimenti sostenute dai comuni, che hanno chiuso il bilancio per l'anno finanziario 2008 in avanzo"».

---

### **16-bis.0.2**

MARAVENTANO

#### **Precluso**

*Dopo l'articolo 16-bis, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 16-ter.**

*(Zona franca di Lampedusa e Linosa)*

1. Il territorio del comune di Lampedusa e Linosa è costituito in zona franca. Il regime di zona franca non ha effetto nei riguardi delle entrate tributarie spettanti alla Regione siciliana, individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate le disposizioni necessarie per l'operatività della zona franca. Nelle more dell'attuazione del regime di zona franca costituito ai sensi del comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentita l'immissione in consumo nel relativo territorio, per il fabbisogno locale, in esenzione dalle imposte erariali di consumo, dalle imposte di fabbricazione e dal diritto erariale sugli alcoli, dei seguenti prodotti in quantità contingentate:

- a) tabacchi;
- b) spirito, liquori, acquaviti, profumerie alcoliche;
- c) birra;
- d) zucchero;
- e) glucosio, maltosio e materie zuccherine;
- f) olio di semi;
- g) olii vegetali liquidi;
- h) tè;
- i) surrogati del caffè;
- l) benzina;
- m) gasolio;
- n) petrolio;
- o) gas di petrolio liquefatti per uso domestico;
- p) olio lubrificante.

Le quantità contingentate dei prodotti di cui al comma 2 sono stabilite annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto possono essere individuati ulteriori prodotti di

prima necessità a cui applicare il regime agevolato previsto dal citato comma 2».

*Conseguentemente:*

*All'articolo 22, apportare le seguenti variazioni:*

*Al comma 2, sostituire le parole: «800 milioni» con le altre: «798 milioni».*

---

## EMENDAMENTI

### Art. 17.

#### 17.1

NEROZZI, TREU, ROILO, MERCATALI, LEGNINI, CASSON, INCOSTANTE, ADAMO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, CECCANTI, GHEDINI, ICHINO, PASSONI

#### **Precluso**

*Sopprimere il comma 7.*

*Conseguentemente, ridurre le risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nel limite massimo di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.».*

---

#### 17.2

PISTORIO, OLIVA

#### **Precluso**

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Fermo restando il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli enti entro il 31 dicembre 2009 devono completare tutte le operazioni di stabilizzazione del personale a mezzo procedure di selezione pubblica, tenuto conto dei limiti delle dotazioni organiche alla data del 1° gennaio 2009 ed essere in regola con il rispetto delle norme dettate in materia di patto di stabilità interno».

---

### 17.3

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

#### **Precluso**

*Sostituire i commi da 15 a 18 con i seguenti:*

«15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 ottobre 2009.

16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 ottobre 2009.

17. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificate si nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 ottobre 2009.

18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2009».

*Conseguentemente:*

*All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».*

*All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

*2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

*3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

*4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

*5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

## 17.4

DIVINA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

### Precluso

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, ed ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi».

---

## 17.5

D'ALIA

### Precluso

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 72, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 6, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15, le parole "Nel caso di compimento dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni del personale dipendente" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente che abbia raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo"».

---

## 17.6

ROILO, TREU, LEGNINI, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

### Precluso

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:

"2. In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse di cui al comma 1 e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 60 per cento del reddito percepito l'anno precedente, a tutti gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non titolari di trattamenti pensionistici, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile che abbiano obbligo di versamento Enpals, nonché ai lavoratori a tempo determinato e indeterminato appartenenti ai settori ed alle imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non risultano destinatari di alcun trattamento di integrazione salariale, ad esclusione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale; i quali soddisfino le seguenti condizioni:

a) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al doppio del minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;

b) con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;

2-bis. All'onere derivante dalle disposizioni del comma 2, valutato nel limite di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."».

---

## 17.7

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

### Precluso

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. All'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "7-bis. Per l'aliquota di posti per i candidati di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, si prescinde da quanto disposto dal presente articolo"».

---

## 17.8

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, MERCATALI, LEGNINI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Annamaria SERAFINI, VERONESI, VITA

### Precluso

*Dopo il comma 25, aggiungere i seguente:*

«25-bis. Dal 1° settembre 2009, al personale della scuola che nell'anno scolastico 2008/2009 ha prestato servizio con incarico a tempo determinato, per un periodo non inferiore a 180 giorni e non riassunto, spetta l'indennità di disoccupazione. Le percentuali di commisurazione alla retribuzione e la durata dei trattamenti di disoccupazione previsti dall'articolo 1, commi 25 e 26, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono fissate nella misura del 60 per cento per i primi 12 mesi e nella misura del 50 per cento per ulteriori 12 mesi. L'indennità di disoccupazione è sospesa per i periodi in cui gli interessati prestano servizio con contratto a tempo determinato. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

25-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 25-bis, valutato nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, mediante l'incremento uniforme delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

---

## 17.9

PISTORIO, OLIVA

### Precluso

*Al comma 26, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le amministrazioni rispettano principi di imparzialità e trasparenza nell'ambito delle relative procedure comparative e verificano il rispetto dei medesimi principi da parte delle Agenzie di somministrazione di lavoro con cui stipulano il relativo contratto. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, è fatto divieto alle amministrazioni di ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore, anche con la stessa tipologia contrattuale, per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio. Il predetto divieto si applica anche ai contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, previsti dall'articolo 7, comma 6, del presente decreto"».

---

## 17.10

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

### Precluso

*Dopo il comma 26, aggiungere i seguenti:*

«26-bis. All'articolo 70, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole: "e da giovani di cui alla lettera e)" sono aggiunte le seguenti: "e da persone iscritte regolarmente nella assicurazione generale obbligatoria".

26-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 26-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

---

## 17.11

CASSON, LEGNINI, MERCATALI, CECCANTI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

### Precluso

*Sopprimere i commi 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater e 30-quinquies.*

---

**17.12**

MASCITELLI, LANNUTTI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

**Precluso**

*Sopprimere i commi 30, 30-ter, 30-quater e 30-quinquies.*

---

**17.13**

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

**Precluso**

*Sopprimere il comma 30.*

---

**17.14**

D'ALIA

**Precluso**

*Sopprimere il comma 30.*

---

**17.15**

D'ALIA

**Precluso**

*Sopprimere il comma 30-ter.*

---

**17.16**

D'ALIA

**Precluso**

*Al comma 30-ter, dopo le parole: «ad altro organismo di diritto pubblico», aggiungere le seguenti: «o ente pubblico strumentale» e, dopo le parole: «illecitamente cagionato», la seguente: «anche».*

---

**17.17**

D'ALIA

**Precluso**

*Al comma 30-quater, sopprimere la lettera a).*

---

**17.18**

D'ALIA

**Precluso**

*Dopo il comma 30-quinquies, inserire il seguente:*

«30-*sexies*. Le disposizioni di cui alle lettere *f-bis*) e *f-ter*) del comma 30 non si applicano agli enti di ricerca e alle università quando gli atti e i contratti siano adottato o stipulati per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università. In questi le amministrazioni possono operare in deroga a quanto stabilito dal il comma 6-*bis* dell'articolo all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001».

---

**17.19**

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

**Precluso**

*Dopo il comma 30-quinquies, aggiungere il seguente:*

«30-*sexies*. Restano ferme le modalità di controllo stabilite per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano con le norme di attuazione dei rispettivi statuti di autonomia speciale».

---

**17.20**

CASSON, MERCATALI, LEGNINI, CECCANTI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI,  
D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

**Precluso**

*Sopprimere il comma 31.*

---

**17.21**

D'ALIA

**Precluso**

*Al comma 31, sopprimere le seguenti parole: «nonché sui casi che presentono una questione di massima di particolare rilevanza».*

---

**17.23**

BIANCO, LEGNINI

**Precluso**

*Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:*

«31-bis. All'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3. Al fine di rafforzare l'attività parlamentare di controllo della finanza pubblica e di garantire l'indipendenza della Corte dei conti in attuazione dell'articolo 100 della Costituzione, il Presidente della Corte, entro il 30 maggio di ogni anno, trasmette alle Camere una relazione in merito allo svolgimento delle funzioni istituzionali e alle connesse esigenze finanziarie della Corte, evidenziando separatamente i costi di gestione e i piani di sviluppo. Nella relazione sono, in particolare, illustrate le spese connesse alle funzioni della Corte quale organo ausiliario del Parlamento, con particolare riferimento all'attività di controllo parlamentare sui conti pubblici e sulla qualità e razionalizzazione della spesa. La relazione individua, distintamente rispetto alle spese obbligatorie e d'ordine e a quelle legate all'espletamento delle funzioni giurisdizionali, le esigenze direttamente ricollegabili allo svolgimento delle funzioni di organo ausiliario del Parlamento, con particolare riferimento alle attività finalizzate alla relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, nonché alle attività volte al perseguimento delle priorità indicate dal Parlamento in ordine allo svolgimento dei controlli sulla gestione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della presente legge, ivi comprese le attività conseguenti all'applicazione dei commi 53, 60, 62, 64, 65 e 70 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché dell'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15. I Presidenti delle Camere, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari sulla relazione, la trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze.

31-ter. Il comma 63 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato».

---

**17.22**

BIANCO, LEGNINI

**Precluso**

*Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:*

«31-bis. Ferme restando le altre competenze attribuite dalle norme vigenti, la Corte dei conti a sezioni riunite, nella composizione di cui all'articolo 4, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, giudica, anche con sentenza definitiva di accertamento, sui ricorsi proposti dagli organi politici di vertice delle amministrazioni che vi abbiano interesse avverso le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni di particolare rilevanza per la finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale. I ricorsi sono proposti nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione delle deliberazioni medesime. L'accertamento dei fatti compiuto con la deliberazione conclusiva di controllo su gestioni fa stato in ogni grado di giudizio instaurato davanti alla Corte dei conti. L'esercizio dell'azione disciplinare da parte del Procuratore generale presso la Corte dei conti è obbligatorio qualora atti, fatti o comportamenti a carico di uno o più magistrati della Corte dei conti vengano segnalati allo stesso Procuratore generale, configurandoli come possibili illeciti disciplinari, dal Presidente della Corte dei conti, quale garante del corretto svolgimento di ogni funzioni collegiale o monocratica della Corte».

---

**17.24**

D'ALIA

**Precluso**

*Dopo il comma 31, inserire il seguente:*

«31-bis. All'articolo 11, comma 7, della legge n. 15 del 2009 sopprimere la parola: "nominativa"».

---

**17.25**

Marco FILIPPI, MERCATALI

**Precluso**

*Sopprimere il comma 34-bis.*

---

**17.26**

GIARETTA

**Precluso**

*Al comma 34-bis, sopprimere le seguenti parole: «con traffico superiore a 10 milioni di passeggeri annui».*

---

**17.27**

BRICOLO, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, CAGNIN

**Precluso**

*Al comma 34-bis, sostituire la cifra: «10» con la seguente: «8».*

---

**17.28**

VIZZINI

**Precluso**

*Dopo il comma 35, inserire il seguente:*

«35-bis. All'articolo 22-*sexies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è soppresso il comma 5. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 dello stesso articolo, già soppressa dall'allegato all'articolo 5 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è ripristinata nel minor importo di euro 140.000,00 limitatamente all'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante parziale utilizzo delle somme rinvenienti dall'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 65, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, iscritta in conto residui di stanziamento sul capitolo 7610 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Conseguentemente, per la necessaria compensazione sui saldi di finanza pubblica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 140.000,00 a valere sui residui di stanziamento iscritti sul capitolo 7610 della stato di previsione del medesimo Ministero».

---

**17.29**

DELLA MONICA, CASSON, CECCANTI, MERCATALI, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

**Precluso**

*Sopprimere i commi 35-novies e 35-decies.*

---

**17.30**

CERUTI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, MERCATALI, LEGNINI, BASTICO, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Annamaria SERAFINI, VERONESI, VITA

**Precluso**

*Al comma 35-novies, capoverso «11», all'ultimo periodo, dopo le parole: «professori universitari», aggiungere le seguenti: «, ai ricercatori universitari e alle figure a questi equiparate di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230.».*

---

**17.31**

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

**Precluso**

*Al comma 35-novies, capoverso 11, ultimo periodo, dopo la parola: «professori», aggiungere le seguenti: «e ricercatori».*

---

**17.32**

BASSOLI, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI, LEGNINI, MERCATALI

**Precluso**

*Al comma 35-novies, capoverso «11», ultimo periodo, dopo le parole: «dirigenti medici di struttura complessa», aggiungere le seguenti: «nonché ai dirigenti medici ed ai ricercatori universitari».*

---

**17.33**

MAZZATORTA, MURA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, CAGNIN, VALLARDI

**Precluso**

*Dopo il comma 35-duodecies, inserire il seguente:*

*«35-terdecies. L'articolo 18, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è soppresso».*

---

## Art. 19.

### 19.1

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

#### Precluso

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per assolvere ai propri compiti istituzionali e di ricerca l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) è autorizzato a rinnovare su fondi non ordinari (ricerca e convenzioni) i contratti di natura flessibile, tempo determinato, collaborazione coordinata e continuativa, assegni di ricerca, in essere al 31 dicembre 2008, fino all'applicazione del Piano triennale di assunzioni 2010-2012, anche ai sensi del comma 6 dell'articolo 34-bis, della legge n. 14 del 2009».

---

### 19.2

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

#### Precluso

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Le medesime esenzioni operano anche nei casi in cui le operazioni di trasferimento del patrimonio, in qualunque forma attuate, siano disposte dai citati enti o società a partecipazione pubblica maggioritaria a favore di regioni e province autonome o comunque a favore di soci di enti pubblici. In caso di scioglimento delle predette società le assegnazioni ai soci non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto".

2-ter. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, come da ultimo determinate dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

---

### 19.3

Marco FILIPPI, MERCATALI

#### Precluso

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 3, lettera a), le parole: "ridotto del 50 per cento e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b)" sono soppresse;

*b) sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) al comma 3, lettera b), le parole: "di cui alla lettera a) non potranno risultare superiori a euro 100.000 per ciascun obbligazionista" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera a-bis) non potranno risultare superiori a euro 50.000 per ciascun azionista"; dopo le parole: "controvalore delle obbligazioni" sono aggiunte le seguenti: "e delle azioni"».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede a valere sulle maggiori risorse finanziarie iscritte nel provvedimento di assestamento per l'anno 2009, di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.*

---

## 19.4

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

### Precluso

*Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) al comma 3, lettera a), le parole: "ridotto del 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "corrispondente al 100 per cento del valore nominale"».

*Conseguentemente:*

*All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».*

*All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

*2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

*3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

*4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

*5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

---

## 19.5

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

### Precluso

*Al comma 3, sopprimere la lettera f).*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera n).*

---

## 19.6

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

### Precluso

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. La differenza corrispondente al minore valore rispetto alloro valore nominale, ottenuto dai titolari di obbligazioni della società Alitalia – Linee aeree Spa, ora in amministrazione straordinaria, ed il 50 per cento di tale differenza per i titolari delle azioni della medesima società, in seguito alle procedure di rimborso previste dalle lettere a) e a-bis) del comma 3, dell'articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, così come modificate dalla presente legge, può comunque essere portata in deduzione dall'imponibile dell'imposta sul reddito a decorrere dall'anno fiscale 2009 e per un massimo di tre periodi d'imposta».

*Conseguentemente:*

*All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».*

*All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

*2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

*3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

*4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

*5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

---

**19.7**

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

**Precluso**

*Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «diversi dallo Stato».*

---

**19.8**

Marco FILIPPI, MERCATALI

**Precluso**

*Sopprimere il comma 9-bis.*

---

**19.9**

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

**Precluso**

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. È stabilito il tetto massimo di euro 500 mila annui per il compenso lordo annuale onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile per le società pubbliche o a partecipazione pubblica. È altresì imposto il limite massimo di i milione di euro, per il trattamento di fine rapporto degli stessi soggetti previo controllo e verifica dei risultati effettivamente raggiunti».

---

**Art. 20.**

**20.1**

BIANCHI, BAIO, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Lepoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI, LEGNINI, MERCATALI

**Precluso**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sostituire il periodo: «In ogni caso l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS» con il seguente: «I verbali emessi dalle Commissioni di cui al presente comma si considerano definitivi e comunicati all'interessato, nonché alle regioni e all'INPS per l'istruzione della fase concessoria e di erogazione delle eventuali provvidenze economiche. Sono fatti salvi i controlli sulla successiva permanenza dello stato invalidante o dell'handicap e le revisioni, ove previsti e ammessi dalla normativa vigente, o indicati negli stessi verbali»;*

*b) dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Entro il 1° gennaio 2010 le regioni attivano una Commissione medica superiore con competenza esclusiva nella definizione dei ricorsi amministrativi avverso i verbali emessi delle Commissioni mediche operanti presso le Aziende Usl per l'accertamento delle minorazioni civili, dell'handicap ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della disabilità, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Le regioni disciplinano altresì le modalità di funzionamento e la composizione delle Commissioni mediche superiori. Le regioni hanno inoltre facoltà di istituire presso le singole Aziende Usl, ulteriori commissioni per il riesame dei procedimenti di valutazione degli stati invalidanti e dell'handicap. Le Commissioni di cui al presente comma sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo.

5-ter. I ricorsi amministrativi avverso i verbali emessi dalle Commissioni Usl di cui al comma 5-bis sono presentati dagli interessati entro sessanta giorni dalla notifica dei verbali stessi. La Commissione medica superiore, di cui al comma 5-bis, si pronuncia entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. Trascorso inutilmente tale termine, i ricorsi si intendono respinti ed è ammessa la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario. È facoltà delle singole regioni diminuire il termine massimo di 90 giorni previsto nel presente comma»;

*c) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

"6-bis. Ai fini della valutazione delle minorazioni civili e dell'handicap di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le regioni sono autorizzate ad adottare, unitamente ai criteri stabiliti dal decreto 5 febbraio 1992, recante "Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti« e successive modificazioni, le indicazioni contenute nella Classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute (ICF), approvata dall'Organizzazione mondiale della sanità"».

---

## 20.2

PETERLIN, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

### Precluso

*Dopo il comma 5-bis, inserire il seguente:*

«5-ter. All'articolo 38 del regio decreto-legge n. 1827 del 1935, al numero 2), dopo le parole: "delle Istituzioni pubbliche di beneficenza" inserire le seguenti: ", o delle Aziende di servizi alla persona aventi personalità giuridica pubblica"».

---

**Art. 21.**

**21.1**

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, MUSI, STRADIOTTO

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, alle relative minori entrate, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2009 e a 300 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede a valere sulle maggiori risorse finanziarie iscritte nel provvedimento di assestamento per l'anno 2009, di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.*

---

**Art. 22.**

**22.1**

PINZGER, PETERLIN, THALER AUSSERHOFER

**Precluso**

*Al comma 2, sostituire le parole: «800 milioni di euro» con le seguenti: «750 milioni di euro».*

*Al comma 3, al secondo periodo, sostituire le parole: «800 milioni di euro» con le seguenti: «750 milioni di euro»; sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «A decorrere dall'anno 2010 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali il costo del servizio sanitario è a carico diretto dei propri bilanci, utilizzano le economie conseguenti alla disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, per la realizzazione di interventi relativi al settore sanitario sul territorio di competenza, tenuto conto delle priorità e delle indicazioni contenute nel decreto di cui al comma 2».*

---

**22.2**

PINZGER, PETERLIN, THALER AUSSERHOFER

**Precluso**

*Al comma 2, sostituire le parole: «800 milioni di euro» con le seguenti: «750 milioni di euro».*

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «800 milioni di euro» con le seguenti: «750 milioni di euro»; sopprimere l'ultimo periodo.*

---

### 22.3

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

#### Precluso

*Al comma 2, sostituire le parole: «800 milioni di euro» con le seguenti: «770 milioni di euro».*

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «800 milioni di euro» con le seguenti: «770 milioni di euro»; all'ultimo periodo, sostituire le parole: «le quote che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano riversano» con le seguenti: «la quota che la Regione siciliana riversa».*

---

### 22.4

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

#### Precluso

*Al comma 2, sostituire le parole: «pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010» con le seguenti: «pari a 790 milioni di euro per l'anno 2010 e a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011»;*

*Al comma 3, sostituire le parole: «Il fondo di cui al comma 2 è alimentato,» con le seguenti: «Alla copertura di quota parte degli oneri di cui all'articolo 23, comma 21-bis, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti».*

*Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 21, aggiungere il seguente:*

*«21-bis. L'articolo 36, comma 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica a partire dal 4 luglio 2006. Non si fa luogo al rimborso dei pagamenti, nel frattempo effettuati, relativi ai periodi d'imposta antecedenti a quello in corso alla data del 4 luglio 2006. Al relativo onere pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2009 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a 10 milioni di euro ai sensi dell'articolo 22, comma 3».*

---

### 22.5

BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI, BAIO, LEGNINI, MERCATALI

#### Precluso

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*«2-bis. Per la creazione di una rete delle cure palliative e di una rete per la terapia del dolore uniforme su tutto il territorio nazionale, al fine di consentire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze del malato in conformità agli obiettivi del Piano sani-*

tario nazionale e comunque garantendo i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Governo e le regioni, in coerenza con il vigente Piano sanitario nazionale, stipulano un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

*2-ter.* Per la realizzazione dell'intesa di cui al comma *2-bis*, a decorrere dal 2010, è autorizzata, con le modalità previste dal comma 2, la spesa di 100 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2».

---

## 22.6

D'ALIA

### Precluso

*Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:*

«*3-ter.* All'articolo 4, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al primo periodo, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "escludendo da tale nomina i membri degli organi di governo della Regione in carica nel medesimo periodo o in quello della legislatura regionale in cui si è verificato il disavanzo";

*b)* al secondo periodo le parole: "di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria" sono sostituite dalle seguenti: "da individuare tra i magistrati della Corte dei conti».

---

## 22.7

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

### Precluso

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«*5-bis.* All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, la lettera *q)*, è sostituita dalla seguente:

"*q)* il differimento al 2014 del piano di rientro dai disavanzi sanitari nonché la ricontrattazione delle modalità di attuazione con il Governo, nei limiti delle risorse individuate con l'articolo 13, comma 3, lettera *b)* per l'anno 2009"».

*Conseguentemente:*

*All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».*

All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
- 2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
- 3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
- 4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
- 5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

---

### Art. 22-ter.

#### 22-ter.1

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

#### Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 22-ter.2

DONAGGIO

#### Precluso

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 22-ter. – 1. All'articolo 9 della legge 7 luglio 2009, n. 88, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. In sede di adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti, criteri direttivi:

- a) dare attuazione alla direttiva 2006/54/CE e a recepire, anche attraverso un piano articolato composto da azioni positive e misure legislative volte alla effettiva realizzazione della parità salariale la sentenza della Corte di giustizia C-46/07, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento, ai sensi dell'articolo 226 CE, nella quale la Corte dichiara che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi di cui all'articolo 141 del Trattato CE;
- b) procedere per rendere legale e non professionale il regime pensionistico del settore pubblico;
- c) dare attuazione al Protocollo del 23 luglio 2007;
- d) stanziare le risorse necessarie all'attuazione di un piano straordinario di servizi per la conciliazione, come primo passo per il superamento dello squilibrio;

e) prevedere che, qualunque incremento di risorse, in ogni caso derivate, abbia destinazione vincolata all'attuazione di misure volte a finanziare:

periodi di accredito contributivo figurativo da definir si in relazione: alla maternità, a prescindere dalla condizione lavorativa della donna, proporzionalmente al numero di eventi; alle assenze dal lavoro per maternità per impegni di cura dei figli o alle assenze per la cura di altri congiunti così come definiti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dalla legge 8 marzo 2000, n. 53; a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro, al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia. In alternativa al detto anticipo, la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli;

i servizi di cui al Fondo istituito con l'articolo 1259 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

le azioni finalizzate a superare gli svantaggi ai quali sono esposte le carriere delle lavoratrici dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

f) dare attuazione all'articolo 14 della direttiva 2006/54/CE, per il contrasto del fenomeno delle cosiddette "dimissioni in bianco", ripristino delle disposizioni normative in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, nonché per l'inversione dell'onere della prova, abrogate dall'articolo 39, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

g) individuare nelle Commissioni regionali di pari opportunità, istituite ai sensi dell'ordinamento vigente, gli organismi di cui all'articolo 20 della direttiva 2006/54/CE, incaricati di svolgere le funzioni di promozione, analisi, controllo e sostegno della parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sul sesso».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

---

**22-ter.3**

GHEDINI, ROILO, TREU, MERCATALI, LEGNINI, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, Vittoria FRANCO, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

**Precluso**

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, all'onere derivante si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.*

---

**22-ter.4**

GHEDINI, ROILO, TREU, MERCATALI, LEGNINI, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, Vittoria FRANCO, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

**Precluso**

*Al comma 1, dopo le parole: «sono incrementati di un anno, aggiungere, in fine, le seguenti: «a domanda dell'interessata».*

*Conseguentemente, al secondo periodo, premettere le seguenti parole: «A domanda dell'interessata».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*«1-bis. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, è subordinata:*

*a) alla verifica del raggiungimento degli obiettivi definiti dalla strategia di Lisbona per il 2010 volti a superare gli svantaggi ai quali sono esposte le carriere delle lavoratrici con particolare riguardo alla parità salariale tra uomini e donne;*

*b) all'adozione di misure finalizzate a garantire continuità di reddito e reimpiego delle donne in condizione di disoccupazione e a rischio di espulsione dal mercato del lavoro;*

*c) all'adozione di misure volte a realizzare un piano straordinario di servizi per la conciliazione, con particolare riferimento all'incremento dell'offerta di servizi per la prima infanzia ed alla qualificazione dell'offerta formativa nella scuola per l'infanzia e nella scuola primaria e secondaria di primo grado, anche attraverso lo stanziamento di risorse straordinarie;*

*d) all'adozione di misure volte a promuovere e sostenere in via legislative e economica la condivisione dei carichi di cura tra uomini e donne;*

*e) all'adozione di misure di carattere economico e fiscale a sostegno della maternità, anche a prescindere dalla condizione lavorativa della donna, proporzionalmente al numero di eventi di maternità.*

*1-ter. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 sono destinate ad incrementare le detrazioni da lavoro per le lavoratrici».*

---

**22-ter.5**

ROILO, TREU, LEGNINI, MERCATALI, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI,  
Vittoria FRANCO, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

**Precluso**

*Sopprimere il comma 2.*

---

**22-ter.6**

D'ALIA

**Precluso**

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «all'incremento della speranza» con le seguenti: «per entrambi i generi all'incremento medio della speranza».*

---

**22-ter.7**

D'ALIA

**Precluso**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Con lo stesso regolamento di cui al precedente comma è emanata la normativa che consente ai dipendenti pubblici, su base volontaria, indipendentemente dall'età contributiva, la possibilità, previa apposita istanza all'ente di appartenenza, di permanere in servizio fino a 67 anni.».

---

**22-ter.8**

D'ALIA

**Precluso**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: "dal compimento dell'età massima contributiva di 40 anni del personale dipendente" inserire le seguenti: "che abbia raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo,"».

---

**22-ter.9**

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

**Precluso**

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3. Tutte le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo per il sostegno della maternità istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali finalizzato al finanziamento delle misure di cui ai commi da *3-bis* a *3-septies* secondo una ripartizione definita con decreto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. A tale fine la dotazione del predetto fondo è incrementata di almeno 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di almeno 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

*3-bis.* Alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di seguito denominato "testo unico", e successive modificazioni, le parole: "durante i tre mesi dopo il parto" sono sostituite dalle seguenti: "durante i cinque mesi dopo il parto". Al comma 1 dell'articolo 20 del testo unico, le parole: "nei quattro mesi successivi al parto" sono sostituite dalle seguenti: "nei sei mesi successivi al parto".

*3-ter.* All'articolo 32 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1:

1) all'alinea, le parole: "eccedere il limite di dieci mesi" sono sostituite dalle seguenti: "eccedere il limite di sette mesi";

2) alla lettera *a*), le parole: "non superiore a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a quattro mesi";

3) alla lettera *b*), le parole: "non superiore a sei mesi, elevabile a sette" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a quattro mesi, elevabile a cinque";

4) alla lettera *c*), le parole: "non superiore a dieci mesi" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a sette mesi";

*b)* al comma 2, le parole: "non inferiore a tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a due mesi" e le parole: "è elevato a undici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "è elevato a otto mesi".

*3-quater.* Al capo IX del testo unico, dopo l'articolo 56, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"Art. 56-bis. – (*Misure di sostegno al reinserimento delle madri nel mondo del lavoro*). – 1. Nel caso di instaurazione di un rapporto di lavoro con una lavoratrice nei due anni successivi al parto, le aliquote contributive previdenziali e assistenziali previste dalla legislazione vigente sono ridotte nella misura del 75 per cento per i primi trentasei mesi, ferma restando la contribuzione a carico della lavoratrice nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora il rapporto di lavoro tra i soggetti interessati sia stato interrotto nei ventiquattro mesi antecedenti all'assunzione della lavoratrice".

*3-quinquies.* All'articolo 60 del testo unico sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"*3-bis.* La lavoratrice o il lavoratore che riprendono l'attività lavorativa dopo i periodi di congedo obbligatorio o facoltativo hanno diritto a un reinserimento graduale mediante l'applicazione di un orario di lavoro a tempo parziale.

*3-ter.* La riduzione di orario di cui al comma *3-bis* è applicata su richiesta della lavoratrice o del lavoratore e può essere modulata in:

a) 30 ore lavorative settimanali. In tale caso il datore di lavoro è obbligato ad accettare la richiesta della lavoratrice o del lavoratore;

b) 20 ore lavorative settimanali. In tale caso il datore di lavoro ha la facoltà di accettare o di rifiutare la richiesta della lavoratrice o del lavoratore".

*3-quater.* Il diritto alla riduzione dell'orario di lavoro può essere esercitato per un periodo di dodici mesi, se la lavoratrice o il lavoratore ha utilizzato sia il congedo obbligatorio sia il congedo facoltativo, oppure per un periodo di diciotto mesi, se la lavoratrice ha fatto ricorso esclusivamente al congedo obbligatorio.

*3-quinquies.* In entrambi i casi di cui al comma *3-ter*, è posto a carico all'INPS l'onere di provvedere alla contribuzione figurativa per la differenza di orario rispetto al rapporto di lavoro a tempo pieno limitatamente a dieci ore lavorative settimanali. In caso di richiesta di riduzione dell'orario di lavoro ai sensi della lettera *b*) del comma *3-ter*, l'onere della contribuzione relativa alle ore lavorative eccedenti le dieci ore lavorative settimanali è posto a carico del datore di lavoro.

*3-sexies.* In entrambi i casi di cui al comma *3-ter*, le aliquote contributive previdenziali e assistenziali previste dalla legislazione vigente sono ridotte nella misura del 75 per cento per i primi trentasei mesi, ferma restando la contribuzione a carico della lavoratrice o del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.

*3-septies.* Qualora il datore di lavoro provveda autonomamente alla realizzazione di uno specifico servizio di asilo nido aziendale, le relative spese di gestione o di partecipazione alla gestione sono deducibili fino a 3.000 euro annui per ciascun bambino ospitato nella struttura. Qualora il bambino sia ospitato nella struttura per una frazione d'anno, la quota deducibile è stabilita in misura proporzionale al periodo di permanenza effettiva, secondo i parametri stabiliti dal decreto di cui al successivo periodo del presente comma. Le modalità per usufruire dei benefici fiscali previsti dal presente comma sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3-*octies*. Nell'ambito del piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi di cui al comma 1259 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e a valere sulle risorse stanziare ai sensi del comma 3 del presente articolo, ogni regione prevede gli opportuni incentivi affinché gli asili nido situati nel rispettivo territorio garantiscano un servizio che, per quantità di posti e per orario, consenta alle madri di svolgere un'attività lavorativa a tempo pieno nei primi cinque anni di vita del bambino».

---

## **22-ter.11**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

### **Precluso**

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-*bis*. All'articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a*) le parole: "fino al sesto anno di età in ragione di cento settanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "naturali e adottivi nonché per i figli affidati fino al sesto anno di età in ragione di un anno";

2) alla lettera *c*) sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) le parole: "pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "pari a dodici mesi per ogni figlio naturale e adottivo nonché per ogni figlio affidato e nel limite massimo di trentasei mesi";

*b*) le parole: "maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli" sono sostituite dalle seguenti: "maggiorato di un anno per ogni figlio fino al limite di tre anni per tre o più figli".

3-*ter*. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3-*bis*, nei limiti di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

---

## EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 22-ter

### **22-ter.0.100 (già em. 22-ter.10)**

BAIO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI, LEGNINI, MERCATALI

#### **Precluso**

*Dopo l'articolo 22-ter, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 22-quater.**

*(Fondo per le non autosufficienze)*

1. Il "Fondo per le non autosufficienze", di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2010, e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

*Conseguentemente, all'articolo 22-ter, comma 3, sopprimere le seguenti parole: «con particolare attenzione alla non auto sufficienza».*

---

### **22-ter.0.1**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

#### **Precluso**

*Dopo l'articolo 22-ter, inserire il seguente:*

#### **«Art. 22-ter.1**

*(Prestazioni di lavoro occasionale)*

1. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al comma 2, sostituire le parole: "non superiore a trenta giorni" con le seguenti: "non superiore a 240 ore".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizza-

zioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

---

**22-ter.0.2**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

**Precluso**

*Dopo l'articolo 22-ter, inserire il seguente:*

**«Art. 22-ter.1**

*(Comunicazione dei dati del lavoratore da parte del datore di lavoro)*

1. Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, aggiungere, dopo il secondo periodo, il seguente: "Il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti il lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro."».

---

**22-ter.0.3**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

**Precluso**

*Dopo l'articolo 22-ter, inserire il seguente:*

**«Art. 22-ter.1.**

*(Collegio di conciliazione)*

1. Al comma 4 dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sopprimere le seguenti parole: "rappresentare o"».

---

**22-ter.0.4**

RIZZI, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

**Precluso**

*Dopo l'articolo 22-ter, inserire il seguente:*

**«Art. 22-quater.**

*(Proroga dell'utilizzo dei fondi di cui all'accordo fra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, legge n. 147 del 1997)*

1. «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il 50% dei fondi disponibili nel Fondo di ri-

serva di cui alla legge n. 147 del 1997 rimangono disponibili per le finalità previste dalla legge stessa, che si intende prorogata sino ad esaurimento dei fondi stessi.

2. Quota parte delle risorse iscritte nella gestione con contabilità separata dell'INPS di cui alla legge 5 giugno 1997, n. 147, è impiegata per il riconoscimento di un "bonus" *una tantum*, al momento del pensionamento, pari ad un'annualità stipendiale lorda, ad integrazione della pensione conseguita in virtù del trasferimento di contributi AVS all'INPS, a favore di tutti i lavoratori frontalieri italo-elvetici con permesso G che abbiano chiesto ed ottenuto il trasferimento del contributo AVS in Italia prima del 1° gennaio 2002.

3. Le risorse iscritte nella gestione con contabilità separata dell'INPS di cui alla legge 5 giugno 1997, n. 147, ed eccedenti rispetto agli impieghi stabiliti dal precedente comma, sono trasferiti alle Province interessate dal fenomeno del frontalierato italo-elvetico, in proporzione al numero di frontalieri occupati per ciascuna provincia al 31 dicembre 2008, e da queste impiegati per la realizzazione di opere ed interventi in campo formativo, con particolare riferimento alla riqualificazione professionale dei lavoratori frontalieri che abbiano perso il proprio impiego, sociale, culturale ed infrastrutturale correlati al fenomeno del "frontalierato" al fine di favorirne lo sviluppo razionale e sostenibile, sentiti i comuni usufruenti il ritorno dei frontalieri.

4. Le risorse di cui al comma 3 del presente articolo possono essere impiegate anche per opere di interesse sovraprovinciale, al cui uopo le province dovranno istituire, entro novanta giorni dall'entrata in vigore dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una Commissione comprendente i Presidenti delle province, o loro delegati. Le province istituiranno altresì, entro trenta giorni dalla costituzione della Commissione di cui sopra, un gruppo di lavoro di esperti del settore, nominati dalla Commissione stessa, finalizzato alla promozione della Cooperazione transfrontaliera.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo provvederà a rivedere i patti bilaterali e la Convenzione con la Confederazione Elvetica per dare corso al contenuto del presente decreto, con particolare riferimento alla gestione degli ammortizzatori sociali, attraverso l'attivazione della Commissione Permanente Unione Europea/Svizzera».

---

#### **22-ter.0.5**

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

#### **Precluso**

*Dopo l'articolo 22-ter, inserire il seguente:*

#### **«Art. 22-quater.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 il contributo di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli in-

testatari delle carte di circolazione residenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva regione o provincia autonoma.

2. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le somme attribuite alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore della regione Valle d'Aosta e di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto 14 dicembre 1998, n. 457, del Ministro delle finanze, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore».

---

## EMENDAMENTI

### Art. 23.

#### 23.1

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

#### Precluso

*Prima del comma 1, premettere i seguenti:*

«01. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2008 è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

01-bis. Le quote di rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.

01-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 01 e 01-bis si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

---

#### 23.2

MASCITELLI, LANNUTTI, RUSSO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

#### Precluso

*Al comma 6, sostituire le parole: «31 dicembre» con le seguenti: «30 settembre».*

---

#### 23.3

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

#### Precluso

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010 il contributo di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione Valle

d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva regione o provincia.

Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le somme attribuite alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore della regione Valle d'Aosta e di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto 14 dicembre 1998, n. 457, del Ministro delle finanze, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore».

---

#### 23.4

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

##### **Precluso**

*Dopo il comma 13, inserire i seguenti:*

«13-bis. All'articolo 1, comma 129 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata entro il 31 gennaio 2011 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° novembre 2010".

13-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 13-bis, valutati in 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

---

#### 23.5

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

##### **Precluso**

*Dopo il comma 13, inserire i seguenti:*

«13-bis. Al comma 2, dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, al secondo e al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2010".

13-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, valutati in 18 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

---

### 23.6

BASTICO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, LEGNINI, MERCATALI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Annamaria SERAFINI, VERONESI, VITA

#### Precluso

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

«15-bis. Con delibera del CIPE, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alla regione Abruzzo è riservata, per il 2009, una quota, non inferiore a 110 milioni di euro, aggiuntiva alle risorse destinate, al finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica, dalla delibera del CIPE del 6 marzo 2009, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. La regione Abruzzo è autorizzata, con le risorse di cui al presente comma, a modificare il piano annuale 2009 di edilizia scolastica, già predisposto ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, anche con l'inserimento di nuove opere in precedenza non contemplate; il termine per la relativa presentazione è prorogato di sessanta giorni.

15-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 110 milioni per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

---

### 23.7

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, LEGNINI, MERCATALI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Annamaria SERAFINI, VERONESI, VITA

#### Precluso

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

«15-bis. Al fine di assicurare una sollecita ripresa delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica e al fine di garantire un regolare inizio dell'anno scolastico 20092010, nelle zone colpite dagli eventi sismici è prevista:

a) la sospensione delle disposizioni relative alla riduzione di organico del personale docente e del personale amministrativo tecnico ausiliare (ATA), di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) l'immissione in ruolo di personale docente e personale amministrativo tecnico ausiliare nella disponibilità del *turn-over*;

c) la conferma dell'incarico per l'anno scolastico 2009-2010 per il personale con contratto a tempo determinato.

15-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 15-bis, si provvede, nel limite massimo di 100 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, mediante l'incremento uniforme delle aliquote di

base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010».

---

### **23.8**

GRANAIOLO, FIORONI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

#### **Precluso**

*Sopprimere il comma 16.*

---

### **23.9**

DELLA MONICA, CASSON, CECCANTI, MERCATALI, LEGNINI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

#### **Precluso**

*Sopprimere i commi 17, 18 e 19.*

---

### **23.10**

D'ALIA

#### **Precluso**

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Ai fini esclusivamente giuridici gli inquadramenti del personale di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 14, legge 16 ottobre 1991, n. 321, che all'entrata in vigore della presente legge è inquadrato nel ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 25 legge 15 dicembre 1990, n. 395, decorrono dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge 15 dicembre 1990, n. 395. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'art. 25 della medesima legge».

---

### **23.11**

MAZZUCONI, DELLA SETA, MERCATALI

#### **Precluso**

*Sopprimere il comma 21.*

---

**23.12**

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

**Precluso**

*Sopprimere il comma 21-ter.*

---

**23.13**

DELLA SETA, MAZZUCONI, MERCATALI, GRANAIOLA

**Precluso**

*Sopprimere il comma 21-novies.*

---

**23.14**

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

**Precluso**

*Dopo il comma 21-decies, aggiungere i seguenti:*

«21-undecies. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dopo la lettera *a*) inserire la seguente:

«*a-bis*) a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2009 la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera *a*) per i territori delle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera *c*) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è determinata come segue:

- 1) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo;
- 2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;
- 3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,133 per metro cubo;
- 4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui; euro 0,144 per metro cubo.

21-duodecies. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, come da ultimo determinate dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

---

### 23.15

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

#### Precluso

*Dopo il comma 21-decies, aggiungere i seguenti:*

«21-undecies. Per consentire la prosecuzione degli interventi di competenza regionale, nell'ambito di un efficiente sistema di protezione civile, il Fondo di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ulteriormente prorogato per l'anno 2009, con una dotazione di 30 milioni di euro annui. Le risorse di cui al precedente periodo sono erogate con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222.

21-duodecies. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, come da ultimo determinate dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

---

### 23.16

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

#### Precluso

*Dopo il comma 21-decies, aggiungere il seguente:*

«21-undecies. L'articolo 36, comma 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica a partire dal 4 luglio 2006. Non si fa luogo al rimborso dei pagamenti, nel frattempo effettuati, relativi ai periodi d'imposta antecedenti a quello in corso alla data del 4 luglio 2006. Al relativo onere, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203».

---

### 23.17

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

#### Precluso

*Dopo il comma 21-decies, aggiungere il seguente:*

«21-undecies. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2010";

b) al secondo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2010";

c) al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 ottobre 2010"».

---

### **23.18**

D'ALIA

#### **Precluso**

*Dopo il comma 21-decies, aggiungere il seguente:*

«21-undecies. All'articolo 36, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

1-ter. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis della legge n. 168/2005 conversione del decreto legge n. 115/2005, i docenti non abilitati, a tempo determinato e/o indeterminato, che sono stati ammessi con riserva alle sessioni di abilitazione e/o idoneità all'insegnamento, indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sia a seguito di provvedimenti giurisdizionale che con atto amministrativo adottato in autotutela, ed abbiano superato l'esame di stato conclusivo del corso abilitante, sono abilitati a pieno titolo ed è conseguentemente sciolta ogni riserva.

1-quater. I docenti forniti di abilitazione e/o idoneità conseguita a pieno titolo che non abbiano presentato domanda per l'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento possono chiedere l'inclusione nelle predette graduatorie all'atto della prima riapertura utile dei termini per l'aggiornamento delle stesse, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge o, comunque, entro il 30 giugno 2010».

---

### **23.19**

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

#### **Precluso**

*Dopo il comma 21-decies, aggiungere il seguente:*

«21-undecies. All'articolo 1-ter del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010". Al relativo onere, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse derivanti dalle maggiori entrate di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a)».

---

### **23.20**

D'ALIA

#### **Precluso**

*Dopo il comma 21-decies, inserire il seguente:*

«21-undecies. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, il termine di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* degli studi di settore per l'anno 2009, è fissato al 31 gennaio 2010».

---

### **23.21**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

#### **Precluso**

*Aggiungere, in fine, il seguente:*

«21-decies.bis. L'obbligo della presentazione in forma esclusivamente telematica dei dati relativi alla contabilità degli operatori qualificati come depositari autorizzati di cui all'articolo 2, comma 1, secondo capoverso della determinazione direttoriale n. 25499/UD, decorre dal 1° gennaio 2010».

---

### **23.22**

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

#### **Precluso**

*Dopo il comma 21-decies, aggiungere il seguente:*

«21-undecies. All'articolo 1-ter del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010". All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203».

---

### **23.23**

D'ALIA

#### **Precluso**

*Dopo il comma 21-decies, inserire il seguente:*

«21-undecies. Al fine di concedere più tempo agli operatori nella realizzazione di studi di settore per renderli più aderenti alle realtà economica attuale, in deroga all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per l'anno

2009, il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* è fissato al 28 febbraio 2010».

---

### **23.24**

LEDDI

#### **Precluso**

*Dopo il comma 21-decies, aggiungere il seguente:*

«21-undecies. La rivalutazione dei beni immobili di cui all'articolo 15, del decreto legge n. 185 del 2008 è prorogata al 31 dicembre 2009 ed i relativi versamenti sono da effettuarsi entro il 30 giugno 2010».

---

### **23.25**

D'ALIA

#### **Precluso**

*Dopo il comma 21-decies, inserire il seguente:*

«21-undecies. All'articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2009, recante disposizioni in materia di 5 per mille per l'anno finanziario 2009, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio"».

---

### **23.26**

D'ALIA

#### **Precluso**

*Dopo il comma 21-decies, aggiungere il seguente:*

«21-undecies. All'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "1° gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2011"».

---

## EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 23

### 23.0.1

GRANAIOLA, FIORONI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, PAOLO ROSSI,  
SBARBATI, TOMASELLI

#### Precluso

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 23-bis.

*(Sospensione e proroga di termini per le aree colpite  
dal disastro ferroviario di Viareggio)*

1. In attesa dell'emanazione dell'ordinanza del presidente del Consiglio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle aree colpite dal disastro ferroviario di Viareggio, mediante il differimento di adempimenti onerosi per i soggetti direttamente colpiti, ivi comprese le imprese, sono disposti, con effetto dal 29 giugno 2009:

a) la sospensione dei termini di versamento delle entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata dovute all'amministrazione finanziaria, di tasse e imposte comunali, bollette relative a utenze abitative e non abitative dovute agli enti pubblici anche locali, nonché alla regione, oltre alla sospensione dei termini riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni e del versamento dei contributi consortili di bonifica;

b) la sospensione del pagamento delle rate dei mutui, dei leasing e dei finanziamenti di qualsiasi genere, erogati dalle banche, oltre che dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, stipulati per l'acquisto di automezzi, abitazioni ed arredi, uffici, attività commerciali ed artigianali e relative attrezzature;

c) la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli agenti della riscossione;

d) il differimento dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

e) la sospensione del pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà pubblica o privata;

f) la sospensione del versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria e di ogni altro termine sospeso ai sensi del presente articolo, anche in forma rateizzata.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutato in 6 milioni di euro per l'anno 2009 si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 4.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

---

### 23.0.2

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

#### Precluso

*Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:*

#### «Art. 23-bis.

1. L'articolo 2630 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2630. – Ogni organo di società o consorzio che, in relazione alle funzioni attribuite per legge o per statuto, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro. In caso di adempimento tardivo, ossia non superiore a trenta giorni rispetto ai termini prescritti, la pena pecuniaria è ridotta di un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203."»

---

### 23.0.3

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

#### Precluso

*Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:*

#### «Art. 23-bis.

1. All'articolo 13, comma 1, del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, recante: "Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province" dopo le parole: "sottoscrizione autenticata" sono inserite le seguenti: "secondo le modalità di cui al comma 2, dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445."

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203."».

---

### 23.0.4

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

#### Precluso

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 23-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2008 è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le quote di rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

---

**EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE  
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 24**

**Art. 24.**

**24.0.1**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

**Precluso**

*Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:*

**«Art. 24-bis.**

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

---

## EMENDAMENTI

### Art. 25.

#### 25.1

LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI

#### Precluso

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

*Conseguentemente, ai relativi maggiori, pari a 513 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.*

---

#### 25.2

LUSI, LEGNINI, MARINI, MICHELONI

#### Precluso

*Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

2. La sospensione della riscossione dei tributi disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 è prorogata allo giugno 2010.

3. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2014. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

*3-bis.* La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'articolo

2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014.

3-ter. Agli oneri di cui ai commi 2, 3 e 3-bis, pari a 513 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.

---

## 25.4

D'ALIA

### Precluso

*Al comma 2, dopo la parola: «avviene», aggiungere le seguenti: «in misura ridotta al cinquanta per cento e».*

*Conseguentemente, sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, fino ad un importo pari a 140 milioni di euro per l'anno 2009 e a 70 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011.*

---

## 25.5

D'ALIA

### Precluso

*Al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: «gennaio 2010» con le seguenti: «gennaio 2012», e, al secondo periodo, sostituire le parole: «marzo 2010», con le seguenti: «marzo 2012», al comma 3, sostituire le parole: «gennaio 2010», con le seguenti: «gennaio 2012».*

---

## 25.6

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

### Precluso

*Al comma 2, sostituire le parole: «gennaio 2010» e: «marzo 2010» rispettivamente con: «gennaio 2011» e: «marzo 2011»*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «gennaio 2010» con le altre: «gennaio 2011».*

*Agli oneri del presente articolo valutati in 513 milioni per l'anno 2010 si provvede, con il recupero all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, recupero da effettuarsi anche mediante ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.*

---

## **25.7**

LUSI, LEGNINI, MARINI, MICHELONI

### **Precluso**

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. La sospensione della riscossione dei tributi disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 si applica, altresì, fino al 1° giugno 2010, ai soggetti residenti nei comuni diversi da quelli individuati dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, che abbiano subito danneggiamenti direttamente connessi al sisma del 6 aprile 2009.

3-ter. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dal comma 3-bis del presente articolo, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2014. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 3-quater. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui al comma 3-bis del presente articolo avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014.

3-quinquies. Agli oneri di cui ai commi 2, 3 e 3-bis, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, let-

tera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

---

## 25.8

LUSI, LEGNINI, MICHELONI, MARINI

### Precluso

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole: "45 milioni di euro" sono aggiunte le seguenti: "per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012".

3-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.».

---

## 25.9

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

### Precluso

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5.1. All'articolo 3 della legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.", al comma 1, lettera a) , primo periodo, le parole abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, sono sostituite dalle seguenti: "unità abitative"».

*Conseguentemente:*

*All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».*

*All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

2) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

3) *al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

4) *al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

5) *al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

---

## 25.10

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

### Precluso

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5.1. All'articolo 3 della legge 24 giugno 2009, n. 77 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.", al comma 1, dopo la lettera *a)* è aggiunta la seguente: "*a-bis*) per ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli di cui alla lettera *a)*, la concessione di contributi a fondo perduto non inferiori al settanta per cento delle spese occorrenti per la ricostruzione o la riparazione, compreso l'adeguamento igienico-sanitario e sismico, e per la rimanente parte la possibilità di avvalersi del credito di imposta e di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato».

*Conseguentemente:*

*All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».*

*All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

2) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

3) *al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

4) *al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

5) *al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

---

## 25.11

MERCATALI, BARBOLINI

### Precluso

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti;*

«6-bis. All'articolo 14, comma 7-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 92 il contributo alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministro della difesa è prorogato per l'importo di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 92, il contributo alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministro della difesa e dal Ministro dell'interno è prorogato per l'importo di euro 2.620.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011".

6-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1,120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

---

## EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 25

### 25.0.1

PISTORIO, OLIVA

### Precluso

*Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:*

#### «Art. 25-bis.

*(Modificazioni all'articolo 3, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione»)*

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", in fondo al primo periodo, dopo le parole: "in modo da rispecchiarne la proporzione" inserire le seguenti: "prevedendo comunque la nomina di almeno un membro appartenente ad ogni gruppo parlamentare presente in entrambi i due rami del Parlamento"».

---

### **25.0.2**

LEGNINI, MICHELONI, LUSI

#### **Precluso**

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 25-bis.**

1. La disposizione di cui al comma 754 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, si interpreta nel senso che, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dovrà essere disposto lo sgravio e la restituzione delle somme dovute dai datori di lavoro in virtù dei decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994 e 24 dicembre 1997.

2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.*

---

### **25.0.3**

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

#### **Precluso**

*Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:*

#### **«Art. 25-bis.**

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

---